SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA -

N. 731 ALLEGATO/IV

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(MARTINO)

di concerto col concereto con Ministro dell'interno

(MARONI)

col Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(PAGLIARINI)

col Ministro delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro della pubblica istruzione

(D'ONOFRIO)

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(POLI BORTONE)

col Ministro dei trasporti e della navigazione

(FIORI)

col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(TATARELLA)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(GNUTTI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(MASTELLA)

col Ministro del commercio con l'estero

(BERNINI)

col Ministro della sanità

(COSTA)

col Ministro per i beni culturali e ambientali

(FISICHELLA)

col Ministro dell'ambiente

(MATTEOLI)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (PODESTÀ)

(V. Stampato Camera n. 730)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 1994

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 agosto 1994

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 1º febbraio 1993, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, firmato a Bruxelles 1'8 marzo 1993, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993

I testi degli altri accordi di cui al disegno di legge n. 731 sono contenuti, rispettiamente, negli stampati nn. 731-Allegato/I, 731-Allegato/II e 731-Allegato/III.

ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA SLOVACCA, DALL'ALTRA

•

IL RÉGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE.

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

L'A COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami esistenti fra la Comunità, i suoi Stati membri e la Repubblica slovacca e dei valori comuni che le Parti contraenti condividono;

RICONOSCENDO che la Comunità e la Repubblica slovacca desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che favorisca la partecipazione della Repubblica slovacca al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti già avviati, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 7 maggio 1990 tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca e con l'Accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca entrato in vigore il 1º marzo 1992;

RICONOSCENDO che, a seguito dello scioglimento della Repubblica federativa ceca e slovacca avvenuto il 1º gennaio 1993, prima che entrasse in vigore l'Accordo europeo firmato il 16 dicembre 1991 tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca, si è reso necessario concludere due accordi europei separati con la Repubblica slovacca e con la Repubblica slovacca;

CONSIDERANDO le opportunità di instaurare una relazione qualitativamente diversa offerta dall'affermarsi di un nuovo sistema democratico nella Repubblica slovacca;

CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica slovacca si sono impegnati a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione;

RICONOSCENDO che si è instaurato nella Repubblica slovacca un nuovo ordinamento politico, che rispetta lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, ivi compresi i diritti degli appartenenti alle minoranze, e che prevede un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche;

RICONOSCENDO che la Comunità è disposta a contribuire al consolidamento di questo nuovo ordinamento democratico e a sostenere la creazione nella Repubblica slovacca di un nuovo ordinamento economico basato sui principi del libero mercato;

CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunità, dagli Stati membri e dalla Repubblica slovacca per la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti, in particolare nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa;

CONSAPEVOLI dell'importanza dell'accordo europeo, in appresso denominato "accordo", per instaurare in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nella Comunità una delle sue pietre angolari;

PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia indissociabile dall'attuazione concreta delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica slovacca, nonché dell'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento tra i sistemi delle Parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn;

DESIDERANDO istituire un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse ;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire alla Repubblica slovacca un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze economiche e sociali del riadeguamento strutturale;

TENENDO CONTO altresì dell'intenzione della Comunità di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali ;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Repubblica slovacca in materia di libero scambio e in particolare di rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Repubblica slovacca e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo;

CONVINTI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;

COSCIENTI che l'obiettivo finale della Repubblica slovacca è entrare a far parte della Comunità e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

PER IL REGNO DEL BELGIO :

Robert URBAIN,

Ministro del Commercio con l'estero e degli affari europei

PER IL REGNO DI DANIMARCA:

Niels HELVEG PETERSEN, Ministro per gli Affari esteri

PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Klaus KINKEL, Ministro per gli Affari esteri

PER LA REPUBBLICA ELLENICA:

Michel PAPAKONSTANTINOU, Ministro per gli Affari esteri

PER IL REGNO DI SPAGNA:

Javier SOLANA, Ministro per gli Affari esteri

PER LA REPUBBLICA FRANCESE:

Alain JUPPE, Ministro per gli Affari esteri

PER L'IRLANDA:

Dick SPRING,

Ministro per gli Affari esteri

PER LA REPUBBLICA ITALIANA:

Paolo BARATTA,

Ministro del Commercio con l'estero

PER IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO:

Jacques POOS,

Ministro per gli Affari esteri

PER IL REGNO DEI PAESI BASSI:

Peter KOOIJMANS,

Ministro per gli Affari esteri

PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE:

José Manuel DURÃO BARROSO,

Ministro per gli Affari esteri

PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

David HEATHCOAT-AMORY,

Segretario di Stato per gli Affari Esteri

PER LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO :

Willy CLAES,

Ministro per gli Affari esteri del Regno del Belgio,

Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee

Sir Leon BRITTAN,

Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee

Hans VAN DEN BROEK,

Membro della Commissione delle Comunità europee

PER LA REPUBBLICA SLOVACCA:

Vladimír MEČIAR,

Primo Ministro

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

- 1. E' istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra.
- 2. Obiettivi del presente accordo sono:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Partirche-consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;

- promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando così uno sviluppo economico dinamico e la prosperità della Repubblica slovacca;
- gettare le basi per l'assistenza finanziaria e tecnica della Comunità alla Repubblica slovacca ;
- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Repubblica slovacca nella Comunità. A tal fine, la Repubblica slovacca si adopera per soddisfare gradatamente ai necessari requisiti;
- promuovere la cooperazione culturale.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 2

Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che esse intendono sviluppare ed intensificare come mezzo efficace per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra le Comunità e la Repubblica slovacca, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad istituire duraturi legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico e la cooperazione, basati su valori ed aspirazioni comuni :

favoriranno la piena integrazione della Repubblica slovacca nella comunità delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunità. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo porterà ad una maggiore convergenza politica;

- condurranno a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti;
- contribuiranno al ravvicinamento delle posizioni delle Parti sulle questioni relative alla sicurezza.

ARTICOLO 3

A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione; a questo spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti riterranno utile sottomettergli.

ARTICOLO 4

Le Parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti :

- incontri, a seconda dell'opportunità, tra il Presidente della Repubblica slovacca, da una parte,
 e il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione delle Comunità europee, dall'altra;
- incontri, al livello di alti funzionari (direttori politici), tra funzionari della Repubblica slovacca,
 da una parte, e la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee e la Commissione,
 dall'altra;
- utilizzando appieno i canali diplomatici ;

- ' inserendo la Repubblica slovacca tra i paesi regolarmente informati delle questioni trattate dalla cooperazione politica europea e scambiandosi informazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2;
- qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

ARTICOLO 5

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare di associazione.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 6

La politica interna ed esterna delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi dell'economia di mercato, che costituiscono parte integrante della presente associazione.

- 1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo.
- 2. Il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Repubblica slovacca nell'attuare le riforme economiche in base ai principi enunciati nel preambolo.
- 3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine dalla prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle misure relative al contenuto delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si terrà conto dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2.
- 4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al titolo III.

TITOLO III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

- 1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Repubblica slovacca istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).
- 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
- 3. Il dazio di base di ogni prodotto cui si devono applicare le progressive riduzioni previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes dalla Repubblica federativa ceca e slovacca al 29 febbraio 1992.
- 4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo tariffario concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.
- 5. La Comunità e la Repubblica slovacca si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 9

- 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Repubblica slovacca elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.
- 2. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.

- 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari della Repubblica slovacca diversi da quelli elencati negli allegati II e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente Accordo.
- 2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica slovacca elencati nell'allegato II sono ridotti del 20 % del dazio di base alla data di entrata in vigore del presente Accordo, e di un altro 20 % del dazio di base un anno dopo. I dazi sono totalmente aboliti alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.

3: , I prodotti originari della Repubblica slovacca elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti tariffari annui comunitari o massimali che aumentano progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni del prodotto in questione entro la fine del terzo anno, dall'entrata in vigore del presente accordo.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi importati in eccesso ai suddetti contingenti o massimali sono progressivamente aboliti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, mediante riduzioni annuali del 15 %. I dazi residui sono aboliti entro la fine del terzo anno.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Repubblica slovacca sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

- 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
- 2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- aļļa data di entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti.
- 3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VI sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio
 di base ;
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;
- dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;
- dopo nove anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti.

- 4. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VII sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
- alla data di entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;
- dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 20 % del dazio
 di base;
- dopo nove anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti.
- 5. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Repubblica slovacca di prodotti originari della Comunità sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII, che sono progressivamente abolite entro la fine del periodo transitorio.
- 6. Le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative sulle importazioni nella Repubblica slovacca di prodotti originari della Comunità sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 12

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 13

All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Repubblica slovacca aboliscono, nei loro scambi, tutte le tasse oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

- 1. La Comunità e la Repubblica slovacca aboliscono progressivamente, entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e le tasse di effetto equivalente.
- 2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Repubblica slovacca e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità all'entrata in vigore del presente accordo.
- 3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Comunità e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Repubblica slovacca all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per le restrizioni elencate nell'allegato IX, che sono abolite entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 15

Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 16

Il protocollo nº 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

ARTICOLO 17

Il protocollo nº 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ARTICOLO 18

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica slovacca.

2. Le', disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione, da parte della Repubblica slovacca, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'Allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità.

CAPITOLO II

AGRICOLTURA

ARTICOLO 19

- 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Repubblica slovacca.
- 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta eccezione per i prodotti della pesca definiti ai sensi del regolamento (CEE) nº 3687/91.

ARTICOLO 20

Il protocollo n° 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

- 1. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, fa Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Repubblica slovacca applicate ai sensi del regolamento CEE n° 288/82 nella forma esistente alla data della firma dell'Accordo stesso.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Repubblica slovacca elencati negli allegati XI a) o XI b) beneficiano della riduzione dei prelievi entro i limiti di contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nei suddetti allegati.
- 3. Le importazioni nella Repubblica slovacca di prodotti agricoli originari della Comunità non sono soggette a restrizioni quantitative.
- 4. La Comunità e la Repubblica slovacca si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XII, XIII e XIV, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi.
- 5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, dell'appartenenza degli stessi a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e delle regole di politica agraria della Repubblica slovacca, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunità e la Repubblica slovacca esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

ARTICOLO 22

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

PRODOTTI DELLA PESCA

ARTICOLO 23

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Repubblica slovacca coperti dal regolamento (CEE) nº 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

ARTICOLO 24

All'entrata in vigore del presente Accordo, i prodotti della pesca originari della Repubblica slovacca elencati nell'allegato XV beneficiano della riduzione dei dazi doganali prevista nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 5.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 25

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

- 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né tasse di effetto equivalente, negli scambi tra la Comunità e la Repubblica slovacca, né vengono aumentati quelli già applicati.
- 2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, negli scambi tra la Comunità e la Repubblica slovacca, né vengono rese più restrittive quelle esistenti.
- 3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole della Repubblica slovacca e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

ARTICOLO 27

- 1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi, di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.
- 2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

- 1. Il presente Accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente Accordo.
- 2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Repubblica slovacca sanciti nel presente Accordo.

ARTICOLO 29

La Repubblica siovacca può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Repubblica slovacca informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Repubblica slovacca fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

ARTICOLO 30

Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.

ARTICOLO 31

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate tali o in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare :

- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

0

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Repubblica slovacca, può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34.

ARTICOLO 32

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a

- i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente;
- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le adeguate misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

ARTICOLO 33

Gli Stati membri e la Repubblica slovacca adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Repubblica slovacca rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione sarà informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 34

- 1. Nel caso in cui la Comunità o la Repubblica slovacca assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.
- 2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Repubblica slovacca, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Nella scelta delle misure si deve dare la priorità a quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo.

Lè misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

- 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni :
- a) per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando è stata sollevata la questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

- b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice abbiano aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate.
- c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro 30, giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Repubblica slovacca, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente il Consiglio di associazione.

ARTICOLO 35

Il protocollo nº 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente Accordo.

ARTICOLO 36

Il presente Accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di tutela delle risorse naturali esauribili, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 37

Il protocollo n° 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Repubblica slovacca, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, FORNITURA DI SERVIZI

CAPITOLO I

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

- 1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:
- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità della Repubblica slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro;

il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in quel paese, la Repubblica slovacca accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

- 1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,
- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;

- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
- 2. La Repubblica slovacca accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai membri della loro famiglia legalmente residenti su tale territorio, un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.

- 1. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le opportune disposizioni per conseguire l'obiettivo specificato nell'articolo 39.
- 2. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione regole dettagliate per la cooperazione amministrativa che forniscano le necessarie garanzie in materia di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 41

Le disposizioni adottate da! Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Repubblica slovacca e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Repubblica slovacca o degli Stati membri.

- 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori:
- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Repubblica slovacca accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;
- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.
- 2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

ARTICOLO 43

Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 7, o anche prima se così si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica nella Repubblica slovacca e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 44

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto nella Repubblica slovacca, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale nella Repubblica slovacca nei modi specificati all'articolo 88.

CAPITOLO II

STABILIMENTO

ARTICOLO 45

1. Nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 7, la Repubblica slovacca agevola l'insediamento di attività economiche sul suo territorio da parte di imprese e cittadini comunitari. A tal fine, essa :

- i) accorda, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di imprese e cittadini comunitari di quello accordato alle imprese e ai cittadini della Repubblica slovacca, fatta eccezione per i settori di cui agli allegati XVI a e XVI b, per i quali tale trattamento è concesso al più tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 7;
- ii) a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, accorda alle attività delle società e dei cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica slovacca un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle società e ai cittadini della Repubblica slovacca;
- iii) in deroga alle disposizioni dei punti i) e ii), il trattamento nazionale ivi menzionato si applica ai cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica slovacca come lavoratori autonomi soltanto a decorrere dal sesto anno dell'entrata in vigore dell'Accordo.
- 2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Repubblica slovacca non adotta nuove regolamentazioni o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle società e ai cittadini slovacchi.
- 3. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini della Repubblica slovacca e concede alle attività delle società e dei cittadini slovacchi stabiliti sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini.

- 'A. Ai fini del presente Accordo,
- a) per "stabilimento" si intende
 - i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire imprese, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e imprese non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, di un'altra Parte.

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

- ii) per quanto riguarda le società, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie;
- b) per "succursale" di una società si intende una società di fatto controllata dalla prima società;
- c) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

5. Nel corso dei periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punti i), ed iii) il Consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XV a) e XVI b) e l'inserimento di aspetti o questioni compresi nell'allegato XII c) nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione.

Una volta scaduti i periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punti i) ed iii), il Consiglio di associazione può, in via eccezionale, su richiesta della Repubblica slovacca e qualora se ne presentasse la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati negli allegati XVI a) ed XVI b).

- 6. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attività di società e cittadini comunitari e della Repubblica slovacca contenute nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano agli aspetti o alle questioni elencati nell'allegato XVI c).
- 7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo le società comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica slovacca hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprietà immobiliari nonché, per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attività economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio.

La Repubblica slovacca riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di società comunitarie stabilite sul suo territorio, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse si sono stabilite, entro la fine del sesto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

La Repubblica slovacca riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualità di lavoratori autonomi, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui vi sono stabiliti, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

- 1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività di società e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamentazioni non discriminino le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della Parte in questione.
- 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), il presente Accordo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di adottare misure necessarie per svolgere la loro politica monetaria o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano per motivi di nazionalità le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della Parte in questione.

ARTICOLO 47

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Repubblica slovacca l'avviamento e lo svolgimento di attività professionali regolamentate rispettivamente nella Repubblica slovacca e nella Comunità, il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione può adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

ARTICOLO 48

Le disposizioni dell'articolo 46 non precludono l'applicazione ad opera di una delle Parti contraenti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali e agenzie di società di un'altra Parte non registrate nel territorio della Parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle società registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. Tale differenza di trattamento non eccede ciò che è strettamente necessario in conseguenza di dette differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), per motivi prudenziali.

- 1. Ai fini del presente Accordo, per "società comunitaria" e "società della Repubblica slovacca" si intende una società o un'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o, rispettivamente, della Repubblica slovacca che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunità o della Repubblica slovacca. Qualora tuttavia la società o l'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica slovacca abbia solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunità o della Repubblica slovacca, è necessario che le sue attività siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Repubblica slovacca.
- 2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o società di navigazione degli Stati membri o della Repubblica slovacca stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunità o della Repubblica slovacca e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica slovacca, qualora i loro battelli siano registrati rispettivamente in quello Stato membro o nella Repubblica slovacca in conformità delle rispettive legislazioni.
- 3. Ai fini del presente Accordo, per "cittadino della Comunità" e "cittadino della Repubblica slovacca" si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Repubblica slovacca.

4. Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle Parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 50

Ai fini del presente Accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato XVI a). Il Consiglio di associazione può ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XVI a).

ARTICOLO 51

Nel corso dei primi sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, o nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 7, per i settori di cui agli allegati XVI a) e XVI b), la Repubblica slovacca può introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini della Comunità qualora determinati settori:

- siano in corso di ristrutturazione,
- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali nella
 Repubblica slovacca,
- rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini della Repubblica slovacca in un determinato settore o ramo d'attività nella Repubblica slovacca,

o siano nuove industrie nella Repubblica slovacca.

Le suddette misure :

- i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine di sei anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo o, per i settori compresi negli allegati XVI a) e XVI b) al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7;
- ii) sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione,
- e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Repubblica slovacca successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano rispetto alle società o ai cittadini della Repubblica slovacca le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti nella Repubblica slovacca nel momento in cui viene introdotta una determinata misura.

In caso di necessità il Consiglio di associazione può eccezionalmente decidere, su richiesta della Repubblica slovacca, di prolungare i periodi di cui al punto i) per un determinato settore e per un periodo di tempo limitato.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Repubblica slovacca riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima 'di introdurre le suddette misure, la Repubblica slovacca consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre nella Repubblica slovacca, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Repubblica slovacca consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte.

Al termine dei sei anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo o, per i settori compresi negli allegati XVI a) e XVI b) al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 7, la Repubblica slovacca può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

- 1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.
- 2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

- 1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Repubblica slovacca e dalla Comunità hanno facoltà di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformità della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Repubblica slovacca e nella Comunità, persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunità e della Repubblica slovacca, purché esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego.
- 2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "imprese", è il seguente :
- a) alti dirigenti superiori di un'impresa principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti:
 - direzione dell'impresa oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa;
 - direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
 - facoltà di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale ;

- b) persone impiegate da un'impresa che possiedano un'elevata o non comune :
 - competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attività che richieda specifiche conoscenze tecniche;
 - preparazione essenziale per l'attività dell'impresa, il materiale di ricerca, i metodi o la gestione.

Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute.

Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso l'impresa interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

- 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
- 2. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attività che nel territorio di ciascuna delle Parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 55

Le società che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprietà da società o cittadini della Repubblica slovacca e da società o cittadini comunitari sono anch'esse beneficiarie dalle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

CAPITOLO III

PRESTAZIONE DI SERVIZI TRA LA COMUNITÀ E LA REPUBBLICA SLOVACCA

ARTICOLO 56

1. Le Parti si impegnano in conformità alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della Repubblica slovacca stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati, tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle Parti.

- 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 53, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Repubblica slovacca e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di fornire essi stessi servizi.
- 3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

ARTICOLO 57

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Repubblica slovacca, le disposizioni dell'articolo 56 sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

- 1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.
- a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti contraenti del presente Accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate avranno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

- b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.
- 2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti :
- a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di linea di una qualsiasi delle Parti del presente Accordo non avessero altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato;
- b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa;
- c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
- 3. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti che saranno negoziati tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
- 4. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

- 5. Durante il periodo transitorio, la Repubblica slovacca adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.
- 6. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

ARTICOLO 58

Le disposizioni dell'articolo 54 si applicano alle questioni contemplate dal presente capitolo.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 59

1. Ai fini del titolo IV del presente Accordo, l'Accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'Accordo stesso. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 54.

- 2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adeguate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente Accordo una Parte conceda all'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS).
- 3. L'esclusione delle società e dei cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica slovacca conformemente alle disposizioni del titolo IV, capitolo II dagli aiuti pubblici concessi dalla Repubblica slovacca nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali è considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7, compatibile con le disposizioni del titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al titolo V.

TITOLO V

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

CAPITOLO I

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALE

ARTICOLO 60

Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le Parti, liberalizzati in conformità del presente Accordo.

- 1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo gli Stati membri e la Repubblica slovacca, rispettivamente, garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine dei sei anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di filiali e agenzie di cittadini comunitari che si stabiliscono nella Repubblica slovacca come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II.
- 2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, e la Repubblica slovacca, a decorrere dalla fine dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e della Repubblica slovacca e non rendono più restrittivi gli accordi esistenti.
- 3. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e la Repubblica slovacca al fine di promuovere gli obiettivi del presente Accordo.

ARTICOLO 62

- 1. Durante i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo le Parti contraenti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
- 2. Al termine dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

ARTICOLO 63

In relazione alle disposizioni del presente capitolo e in deroga alle disposizioni dell'articolo 65, fino all'introduzione della totale convertibilità della valuta della Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale, la Repubblica slovacca può in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo status della Repubblica slovacca nell'ambito del FMI.

La Repubblica slovacca applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente Accordo. La Repubblica slovacca informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

CAPITOLO II

CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

- 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente Accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Repubblica slovacca:
- tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Repubblica slovacca, o in una sua parte sostanziale ;
- iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
- 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
- 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'adozione di dette norme, le pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1 sono trattate dalle Parti contraenti sui rispettivi territori secondo le rispettive legislazioni, fatto salvo il paragrafo 6.

- Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii) le Parti accettano che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica slovacca venga valutato tenendo conto del fatto che la Repubblica slovacca è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Repubblica slovacca, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.
 - b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.
- 5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del Titolo III:
- le disposizioni del paragrafo 1, punto iii) non si applicano ;
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n° 26/1962.

- 6. Se la Comunità o la Repubblica slovacca ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e
- non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto Accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.

- 7. Salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
- 8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n° 2.

ARTICOLO 65

- 1. Qualora uno o più Stati membri delle Comunità o la Repubblica slovacca abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Repubblica slovacca, secondo il caso, possono in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. Dette misure vengono progressivamente attenuate in correlazione con il miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti e sono eliminate quando il loro mantenimento non è più giustificato. La Comunità o la Repubblica slovacca, secondo il caso, comunicano senza indugio all'altra Parte l'introduzione delle misure in questione e, ove possibile, il calendario relativo alla loro abolizione.
- 2. Le Parti cercano tuttavia di evitare l'imposizione di misure restrittive a fini di bilancia dei pagamenti.
- 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

ARTICOLO 66

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, siano rispettati i principi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare la libertà di decisione degli imprenditori.

ARTICOLO 67

- 1. La Repubblica slovacca continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di fornire, entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.
- 2. Entro il medesimo termine, la Repubblica slovacca presenta domanda di accesso alla convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973. La Repubblica slovacca accede altresì alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XVII, paragrafo 1 dei quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.

ARTICOLO 68

- 1. Le Parti contraenti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base a principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT.
- 2. All'entrata in vigore del presente Accordo, le imprese della Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 49 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie.

Entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, le imprese comunitarie ai sensi dell'articolo 49 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Repubblica slovacca, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese della Repubblica slovacca.

Le imprese comunitarie stabilite nella Repubblica slovacca a norma del capitolo II del Titolo IV possono accedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, alle procedure di aggiudicazione dei contratti e beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese della Repubblica slovacca.

Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Repubblica slovacca di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Repubblica slovacca, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 38 a 59.

CAPITOLO III

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

ARTICOLO 69

Le Parti contraenti riconoscono che il principale requisito per l'integrazione economica della Repubblica slovacca nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura di questo paese a quella della Comunità. La Repubblica slovacca deve pertanto adoperarsi affinché, nei limiti del possibile, la sua legislazione sia gradualmente resa compatibile con quella comunitaria.

ARTICOLO 70

Il ravvicinamento delle legislazioni comprende segnatamente i seguenti settori : legislazione doganale, diritto delle società, legislazione bancaria, conti e imposizione delle società, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di persone, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e norme nucleari, trasporti e ambiente.

ARTICOLO 71

La Comunità fornisce alla Repubblica slovacca l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che potranno comprendere, tra l'altro :

- scambi di esperti,
- comunicazione tempestiva delle informazioni, soprattutto sulla legislazione pertinente,
- organizzazioni di seminari,
- attività di formazione,
- . collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

- 1. La Comunità e la Repubblica slovacca avviano una cooperazione economica per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Repubblica slovacca, consolidando, per quanto possibile, i legami economici a favore di entrambe le Parti.
- 2. Si elaboreranno politiche ed altre misure finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Repubblica slovacca e improntate al principio di uno sviluppo duraturo. Queste politiche dovranno tener conto, fin dall'inizio, delle considerazioni ambientali, che a loro volta saranno connesse alle esigenze di uno sviluppo sociale armonioso.
- 3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi in modo particolare sulle politiche e sulle misure relative all'industria, compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, allo sviluppo regionale e al turismo.
- 4. Infine, si rivolgerà particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo armonioso della regione.

ARTICOLO 73

COOPERAZIONE INDUSTRIALE

- 1. La cooperazione dovrà promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria della Repubblica slovacca nei settori pubblico e privato, nonché la cooperazione industriale tra operatori economici di entrambe le Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato.
- 2. Si cercherà in particolare di :
- ristrutturare i singoli settori; in tale contesto, il Consiglio di associazione esaminerà, in particolare, i problemi dei settori del carbone e dell'acciaio e la riconversione dell'industria bellica;
- creare nuove imprese nei settori con un potenziale di crescita.
- 3. Le azioni di cooperazione industriale terranno conto delle priorità stabilite dalla Repubblica slovacca e cercheranno in particolare di costituire un contesto adeguato e trasparente per le imprese, di migliorare il know-how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese, inclusa la necessaria assistenza tecnica.

ARTICOLO 74

PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

- 1. Si cercherà di creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale della Repubblica slovacca.
- 2. Più specificamente, la cooperazione si prefiggerà di :
- migliorare il contesto istituzionale per gli investimenti nella Repubblica slovacca;
- far sì che gli Stati membri e la Repubblica slovacca proroghino gli accordi di promozione e di tutela degli investimenti;
- applicare disposizioni appropriate per il trasferimento dei capitali;
- continuazione della deregolamentazione e miglioramento dell'infrastruttura economica;
- scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni.

ARTICOLO 75

NORME INDUSTRIALI E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

- 1. Le Parti coopereranno al fine di rendere la Repubblica slovacca pienamente conforme alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione e di valutazione della conformità.
- 2. A tale scopo, si cercherà di :
- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformità ;
- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori ;
- incoraggiare la partecipazione della Repubblica slovacca ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).
- 3. La Comunità fornirà alla Repubblica slovacca l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 76

COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

- 1. Le Parti promuoverano la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico. Esse rivolgono particolare attenzione alle seguenti iniziative :
- scambi d'informazioni, sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia ;
- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche e tecnologiche (seminari e gruppi di lavoro);
- attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how;
- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adequata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
- partecipazione della Repubblica slovacca ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.
- Si fornirà la necessaria assistenza tecnica.
- 2. Il Consiglio di associazione fisserà procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico verrà eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 77

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1. Le Parti coopereranno al fine di migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali nella Repubblica slovacca, tenendo conto delle priorità del paese. Si elaboreranno contesti istituzionali e programmi di cooperazione avvalendosi della Fondazione europea per la formazione e del programma TEMPUS. In tale contesto, si prenderà in considerazione anche la partecipazione della Repubblica slovacca ad altri programmi comunitari.
- 2. La cooperazione si concentrerà in particolare nei seguenti settori, secondo modalità che le Parti dovranno determinare congiuntamente :
- riforma del sistema d'istruzione e di formazione nella Repubblica slovacca ;
- formazione iniziale, formazione sul lavoro e riqualificazione, compresa la formazione dei quadri del settore pubblico e privato e dei funzionari di grado superiore, particolarmente in settori prioritari da determinare;
- cooperazione tra università, cooperazione tra università e imprese e mobilità per gli insegnanti, gli studenti, gli amministratori e i giovani ;

- promozione degli studi europei presso istituzioni adeguate;
- riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi.
- 3. Nel settore della traduzione, ci si concentrerà sulla formazione dei traduttori e degli interpreti nonché sulla promozione delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria.

ARTICOLO 78

AGRICOLTURA E SETTORE AGROINDUSTRIALE

- 1. Lo scopo della cooperazione in questo settore sarà quello di ammodernare l'agricoltura e il settore agroindustriale, cercando in particolare di :
- sviluppare le aziende agricole private e i relativi canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.;
- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);
- migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione;
- sviluppare e modernizzare gli stabilimenti di trasformazione e le loro tecniche di marketing ;
- promuovere la complementarità nel settore agricolo;

- promuovere la cooperazione industriale a livello di agricoltura e gli scambi di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Repubblica slovacca;
- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria, ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli.
- 2. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria a tal fine.

ARTICOLO 79

ENERGIA

- 1. Le Parti coopereranno, secondo i principi dell'economia di mercato, al fine di integrare gradatamente i mercati energetici della Repubblica slovacca e della Comunità, rivolgendo particolare attenzione alle proposte comunitarie per una Carta europea per l'energia e all'integrazione parallela di questi mercati con gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale.
- 2. La cooperazione prevede, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori :
- formulazione e pianificazione della politica energetica, a livello nazionale e regionale;
- maggiore apertura del mercato energetico, compreso un transito più agevole del gas e dell'elettricità;

- studio volto a modernizzare le infrastrutture energetiche :
- miglioramento della distribuzione, miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento;
- gestione e formazione nel settore energetico;
- sviluppo delle risorse energetiche;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- energia nucleare;
- elettricità e gas, compresa, eventualmente, la possibilità di allacciamenti con le reti europee;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore, eventualmente incoraggiando le joint-venture;
- trasferimento di tecnologia e di know-how, che può comprendere, se del caso, la promozione
 e la commercializzazione di tecnologie energetiche più adeguate.

ARTICOLO 80

SICUREZZA NUCLEARE

1. Si cercherà principalmente di garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare.

2. La cooperazione si concentrerà nei seguenti settori :
- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione ;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali ;
- problemi relativi al ciclo del combustibile, salvaguardia dei materiali nucleari ;
- gestione delle scorie radioattive ;
- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari ;
- decontaminazione.
3. La cooperazione comprenderà altresì scambi d'informazione e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 76.
ARTICOLO 81
AMBIENTE
1. Le Parti intensificheranno e rafforzeranno la cooperazione in materia di ambiente e di salute umana, che hanno incluso tra le priorità.
2. La cooperazione sarà imperniata su quanto segue :

- monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento ; sistemi di informazione sulle condizioni ambientali ;`
- lotta contro l'inquinamento regionale e transfrontaliero dell'aria;
- produzione e consumo di energia duraturi, razionali ed ecologici ; sicurezza degli stabilimenti industriali ; sviluppo di tecnologie e tecniche di produzione adeguate ;
- classificazione e manipolazione sicura dei prodotti chimici;
- prevenzione efficace e riduzione dell'inquinamento idrico, segnatamente delle sorgenti di acqua potabile e delle vie navigabili transfrontaliere;
- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti (comprese le scorie radioattive);
- impatto ambientale dell'agricoltura; erosione del suolo; protezione delle foreste, della flora e della fauna; ripristino della stabilità ecologica delle campagne;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- uso degli strumenti economici e fiscali;
- mutamenti climatici globali e loro prevenzione ;
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;
- convenzioni internazionali in materia ambiente.

- 3. La cooperazione prende le seguenti forme :
- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite ; sviluppo di sistemi di informazione sull'ambiente ;
- programmi di formazione;
- attività di ricerca comuni ;
- ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie);
- cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sarà istituita dalla Comunità) e internazionale;
- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche.

ARTICOLO 82

TRASPORTI

- 1. Le Parti si svilupperanno e intensificheranno la cooperazione per consentire alla Repubblica slovacca di :
- ristrutturare e modernizzare la rete di trasporti ;

- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- agevolare il transito stradale, ferroviario e fluviale comunitario nella Repubblica slovacca,
 nonché il trasporto combinato;
- definire norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità.
- 2. In particolare, la cooperazione comprenderà:
- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica;
- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni ;
- mezzi per potenziare le infrastrutture nella Repubblica slovacca.
- 3. I settori di cooperazione prioritari saranno i seguenti :
- costruzione e modernizzazione delle infrastrutture per il trasporto stradale, agevolando gradatamente il transito;
- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorità
 nazionali;
- modernizzazione, sulle strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, fluviali, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- promozione del trasporto strada-ferrovia, containerizzazione, trasbordo e costruzione di terminali ;
- sostituzione delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie;
- promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni a norma dell'articolo 76;
- elaborazione di misure legislative e attuazione di politiche in tutti i settori dei trasporti compatibili con le politiche dei trasporti applicabili nella Comunità.

ARTICOLO 83

TELECOMUNICAZIONI

- 1. Le Parti intensificheranno e potenzieranno la cooperazione nel settore, e a tale scopo avvieranno le seguenti iniziative :
- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro
 e conferenze per esperti di entrambe;
- formazione e consulenze;

- -, trasferimenti di tecnologia;
- designazione in entrambe di organismi adeguati per attuare progetti comuni ;
- promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee;
- sviluppo di nuove comunicazioni, servizi e infrastrutture, soprattutto con applicazioni commerciali.
- 2. Queste attività si concentreranno nei seguenti settori prioritari ;
- modernizzazione della rete di telecomunicazioni della Repubblica slovacca e integrazione nelle reti europea e mondiale ;
- cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei;
- integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni;
- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana.

ARTICOLO 84

BANCHE, ASSICURAZIONI, ALTRI SERVIZI FINANZIARI E COOPERAZIONE IN MATERIA DI REVISIONE CONTABILE

- 1. Le Parti collaboreranno allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari nella Repubblica slovacca.
- a) La cooperazione si concentrerà nei seguenti settori :
 - adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee ;
 - potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e finanziario ;
 - miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;
 - traduzione delle legislazioni comunitaria e della Repubblica slovacca;
 - compilazione di glossari di terminologia;
 - -- scambi d'informazioni, in particolare sulla legislazione proposta.
- b) A tale scopo, si forniranno l'assistenza tecnica e la formazione necessarie.

- 2. Le Parti collaboreranno al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile nella Repubblica slovacca secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunità.
- a) Ci si concentrerà sui seguenti settori :
 - creazione nella Repubblica slovacca di un istituto supremo e autonomo per la revisione contabile;
 - creazione di unità interne di revisione contabile presso gli organismi governativi ;
 - scambi d'informazioni utili in materia di revisione contabile ;
 - uniformazione della documentazione pertinente;
 - formazione e consulenze.
- b) La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 85

POLITICA MONETARIA

Su richiesta delle autorità della Repubblica slovacca, la Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria per sostenere l'introduzione della piena convertibilità della corona e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo della Repubblica slovacca a quelle del Sistema monetario europeo. Si procederà altresì a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

ARTICOLO 86

RICICLAGGIO DEL DENARO

- 1. Le Parti convengono della necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.
- 2. La cooperazione nel settore comprenderà un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

ARTICOLO 87

SVILUPPO REGIONALE

- 1. Le Parti intensificheranno la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
- 2. A tal fine, si possono prendere le seguenti misure :
- scambi di informazioni delle autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale;

CE/SK/i 78

- ' assistenza alla Repubblica slovacca per l'elaborazione di tali politiche ;
- azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico ;
- definizione di azioni coordinate per sviluppare le zone transfrontaliere tra la Comunità e la Repubblica slovacca e altre zone della Repubblica slovacca con forti disparità regionali;
- programmi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza;
- scambi di funzionari o esperti;
- assistenza tecnica;
- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

ARTICOLO 88

COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE

1. Le Parti collaboreranno per migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità. La cooperazione comprende in particolare :

- assistenza tecnica;
- scambi di esperti ;
- cooperazione tra imprese;
- scambi di informazioni, assistenza amministrativa e di altro tipo alle imprese, formazione.
- 2. In materia di occupazione, le Parti cercheranno principalmente di migliorare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione industriale.

La cooperazione in questo settore sarà realizzata mediante azioni quali l'esecuzione di studi, i servizi di esperti nonché informazioni e formazione.

3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le Parti cercheranno di adeguare il sistema alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

ARTICOLO 89

TURISMO

Le Parti promuoveranno e intensificheranno la cooperazione, in particolare :

- agevolando il turismo;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc. ;
- trasferendo il know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari ;
- realizzando operazioni turistiche regionali quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città,
 ecc.;
- organizzando scambi di opinioni e di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo;
- sviluppando infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo.

ARTICOLO 90

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

1. Le Parti cercheranno di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese del settore privato e la cooperazione tra PMI comunitarie e della Repubblica slovacca.

- 2. A tale scopo, esse promuoveranno gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori :
- instaurazione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera;
- creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi;
- instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.).
- 3. Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente per garantire alle PMI un adeguato sostegno istituzionale a livello nazionale e regionale, per quanto riguarda i servizi finanziari di formazione, di consulenza, tecnologici e commerciali.

ARTICOLO 91

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI

In questo settore, la Comunità e la Repubblica slovacca prenderanno le misure necessarie per promuovere gli scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti specializzati nella Repubblica slovacca dati più specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

ARTICOLO 92

TUTELA DEI CONSUMATORI

- 1. Le Parti collaboreranno al fine di rendere il sistema della Repubblica slovacca di tutela dei consumatori pienamente compatibile con quello della Comunità.
- 2. Nei limiti delle possibilità esistenti, la cooperazione comprenderà :
- scambi di informazioni e assistenza di esperti;
- accesso alle banche dati della Comunità;
- formazione e assistenza tecnica.

ARTICOLO 93

DOGANE

- 1. La cooperazione cercherà di garantire l'osservanza di tutte le disposizioni la cui adozione è prevista nel settore degli scambi e di ravvicinare il sistema doganale della Repubblica slovacca a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente Accordo.
- 2. In particolare, la cooperazione comprenderà:

- gli scambi di informazioni;
- il potenziamento delle infrastrutture transfrontaliere tra le Parti :
- la connessione tra i regimi di transito della Comunità e della Repubblica slovacca ;
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e tirocini.
- Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.
- 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente Accordo, in particolare all'articolo 96, l'assistenza reciproca tra autorità amministrative delle Parti contraenti per quanto riguarda le questioni doganali sarà disciplinata dalle disposizioni del protocollo n° 6.

ARTICOLO 94

COOPERAZIONE STATISTICA

1. La cooperazione in questo settore servirà a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il progresso della riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica slovacca.

- 2. Le Parti coopereranno in particolare per :
- potenziare il sistema statistico della Repubblica slovacca;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la ristrutturazione economica;
- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari ;
- garantire il carattere riservato dei dati;
- scambiare informazioni statistiche.
- 3. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 95

ECONOMIA

1. La Comunità e la Repubblica slovacca agevoleranno le riforme e l'integrazione economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

- 2. A tal fine, la Comunità e la Repubblica slovacca :
- si scambieranno informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;
- analizzeranno congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione ;
- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica, esse promuoveranno una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Repubblica slovacca, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere ad una vasta diffusione dei risultati alla ricerca in materia.

ARTICOLO 96

DROGHE

- 1. La cooperazione è in particolare finalizzata a migliorare l'efficacia delle politiche e misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e per ridurre l'abuso di tali prodotti.
- 2. Le Parti contraenti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e lo stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.

3. La cooperazione tra le Parti contraenti comprende assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori : elaborazione e attuazione delle normative nazionali ; creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari ; formazione di personale e ricerca ; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

TITOLO VII

COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 97

1. Le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Repubblica slovacca gli attuali programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si svilupperanno ulteriori attività di reciproco interesse.

Tale cooperazione può comprendere, in particolare:

le traduzioni letterarie;

- la conservazione e il restauro di monumenti e località del patrimonio architettonico e culturale;
- la formazione degli addetti agli affari culturali;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo.
- 2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. Più in particolare, il settore audiovisivo della Repubblica slovacca può partecipare alle iniziative avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA per il 1991-1995 in conformità delle procedure previste dagli enti responsabili della gestione di ciascuna attività e conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1990 che ha istituito il programma.

Le Parti coordinano e, all'occorrenza, armonizzano le rispettive politiche concernenti la disciplina delle trasmissioni transfrontaliere, le norme tecniche e la promozione della tecnologia audiovisiva europea.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 98

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo e in conformità degli articoli 99, 100, 102 e 103, fatto salvo l'articolo 101, la Repubblica slovacca beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, inclusi quelli della Banca europea per gli investimenti conformemente all'articolo 18 dello Statuto della Banca.

ARTICOLO 99

Tale assistenza finanziaria è coperta da:

- gli interventi del programma PHARE previsti dal regolamento (CEE) nº 3906/89, come modificato, finché saranno applicabili; dopodiché la Comunità predisporrà sovvenzioni sia nel quadro del programma PHARE, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con la Repubblica slovacca e tenuto conto del disposto degli articoli 102 e 103;
- il prestito o i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della disponibilità; a seguito di consultazioni con la Repubblica slovacca, la Comunità fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilità dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Repubblica slovacca per gli anni successivi.

ARTICOLO 100

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti nel programma indicativo da concordare tra le due Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.

ARTICOLO 101

1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta del Governo della Repubblica slovacca e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea:

- a, sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilità della valuta della Repubblica slovacca ;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento ristrutturale,
 incluso il sostegno a favore della bilancia dei pagamenti.
- 2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte del Governo della Repubblica slovacca in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilità e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Repubblica slovacca e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.
- 3. Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Repubblica slovacca per quanto riguarda tale assistenza.

ARTICOLO 102

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo della Repubblica slovacca e tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia della Repubblica slovacca, della capacità di rimborsare i prestiti e di portare avanti la ristrutturazione del sistema economico fino all'introduzione di un'economia di mercato.

ARTICOLO 103

Ai fini di un impiego ottimale delle risorse disponibili, le due Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 104

E' istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente Accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente Accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 105

1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri nominati dal Governo della Repubblica slovacca.

- 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
- 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- 4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del Governo della Repubblica slovacca, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
- 5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

ARTICOLO 106

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'Accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono adottate mediante Accordo tra le due Parti.

ARTICOLO 107

1. Ciascuna delle Parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo.

- 2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.
 - 3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
 - 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle Parti in causa della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale.

ARTICOLO 108

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunità europee e di membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo della Repubblica slovacca, normalmente alti funzionari.

Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato.

2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione i suoi poteri. In questo caso, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 106.

ARTICOLO 109

Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

ARTICOLO 110

E' istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento della Repubblica slovacca e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.

ARTICOLO 111

- 1. Il Comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della Repubblica slovacca.
- 2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- 3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della Repubblica slovacca, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 112

- Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente Accordo al Consiglio di associazione ; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste.
- Il Comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.
- Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 113

Nell'ambito del presente Accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

ARTICOLO 114

Il presente Accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a precludere l'accesso a informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 115

- 1. Nei settori coperti dal presente Accordo e fatta sal va qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Repubblica slovacca nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica slovacca non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra i cittadini della Repubblica slovacca o le loro aziende o imprese.
- 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 116

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Repubblica slovacca non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso alla Repubblica slovacca nel quadro del Titolo IV e del capitolo I del Titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

ARTICOLO 117

- 1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente Accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'Accordo stesso.
- 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente Accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di particolare urgenza, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'Accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 118

Fin quando privati cittadini e operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente Accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Repubblica slovacca, dall'altro.

ARTICOLO 119

I protocolii dal nº 1 al nº 8 e gli allegati da l a XVII formano parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 120

Il presente Accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Accordo dandone notifica all'altra Parte. L'Accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 121

Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, la Comunità europea per l'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica slovacca.

ARTICOLO 122

Il presente Accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e slovacca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 123

Il presente Accordo è approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituisce l'Accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica federativa ceca e slovacca sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 7 maggio 1990 e il Protocollo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica federativa ceca e slovacca siglato a Bruxelles il 28 giugno 1991, anteriormente all'entrata in vigore.

ARTICOLO 124

1. Tenuto conto del fatto che a decorrere dal 1° marzo 1992 sono entrate in vigore, sotto forma di Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca firmato il 16 dicembre 1991, modificato dai protocolli aggiuntivi tra la Comunità e, rispettivamente, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, disposizioni equivalenti a quelle di alcune parti dell'Accordo e quindi dell'Accordo europeo firmato il 16 dicembre 1991 tra la Comunità e i suoi Stati membri e la Repubblica federativa ceca e slovacca in particolare in materia di circolazione di beni, le Parti concordano che alla luce di quanto sopra ai fini degli articoli 64, 66 e 67 del Titolo III del presente Accordo e dei Protocolli nº 1 (fatta eccezione per l'articolo 3), 2, 3, 4, 5 e 6, per "data di entrata in vigore dell'Accordo" si intende:

- il 1° marzo 1992 per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, e
- il 1º gennaio 1992 per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore dell'Accordo in relazione alla data di entrata in vigore dell'Accordo.
- 2. Qualora l'Accordo entri in vigore successivamente al 1° gennaio di un anno, si applicano le disposizioni del protocollo n° 7.

Fatto a Lussemburgo, addi' quattro ottobre millenovecentonovantatre.

INDICE

	<u>Articoli</u>
	1
DIALOGO POLITICO	2 - 5
PRINCIPI GENERALI	6 - 7
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI	8
Prodotti industriali	9 - 18
Agricoltura	19 - 22
Prodotti della pesca	23 - 24
Disposizioni comuni	25 - 37
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, FORNITURA DI SERVIZI	
Circolazione dei lavoratori	38 - 44
Stabilimento	45 - 55
Prestazione di servizi	56 - 58
Disposizioni generali	59
PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI	
Pagamenti correnti e movimento di capitale	60 - 63
Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico	64 - 68
Ravvicinamento delle legislazioni	69 - 71
	PRINCIPI GENERALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Prodotti industriali Agricoltura Prodotti della pesca Disposizioni comuni CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, FORNITURA DI SERVIZI Circolazione dei lavoratori Stabilimento Prestazione di servizi Disposizioni generali PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI Pagamenti correnti e movimento di capitale Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

INDICE (segue)

		Articoli
TITOLO VI	COOPERAZIONE ECONOMICA	72 - 96
TITOLO VII	COOPERAZIONE CULTURALE	97
TITOLO VIII	COOPERAZIONE FINANZIARIA	98 - 103
TITOLO IX	DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI	104 - 124

ELENCO DEGLI ALLEGATI

1	Articolo 9, paragrafo 1 e articolo 19, paragrafo 2	DEFINIZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI ED AGRICOLI
11	Articolo 10, paragrafo 2	CONCESSIONI TARIFFARIE COMUNITARIE
111	Articolo 10, paragrafo 3	CONCESSIONI TARIFFARIE COMUNITARIE
IV	Articolo 11, paragrafo 1	CONCESSIONI TARIFFARIE della Repubblica slovacca
V	Articolo 11, paragrafo 2	CONCESSIONI TARIFFARIE della Repubblica slovacca
VI	Articolo 11, paragrafo 3	CONCESSIONI TARIFFARIE della Repubblica slovacca
VII	Articolo 11, paragrafo 4	CONCESSIONI TARIFFARIE della Repubblica slovacca
VIII	Articolo 11, paragrafo 5	CONCESSIONI TARIFFARIE della Repubblica slovacca: RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALLE IMPORTAZIONI
ıx	Articolo 14, paragrafo 3	PRODOTTI SUBORDINATI A LICENZA D'ESPORTAZIONE
x x	Articolo 18, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafo 2	PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ELEMENTI AGRICOLI
XIa	Articolo 21, paragrafo 2	CONCESSIONI AGRICOLE COMUNITARIE
XIb	Articolo 21, paragrafo 2	CONCESSIONI AGRICOLE COMUNITARIE
ΧII	Articolo 21, paragrafo 4	DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI BOVINI VIVI

XIII	Articolo 21, paragrafo 4	CONCESSION! AGRICOLE COMUNITARIE
XIV	Articolo 21, paragrafo 4	CONCESSIONI AGRICOLE della Repubblica slovacca
XV	Articolo 24	CONCESSIONI COMUNITARIE PESCA
XVIa	Titolo IV, Capitolo II	STABILIMENTO: "SERVIZI FINANZIARI"
XVIb	Articolo 45, paragrafo 1, punto (i) Articolo 45, paragrafo 5 Articolo 51, punto (i)	STABILIMENTO: "SETTORI DA DISCIPLINARE ENTRO LA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO"
XVIc	Articolo 45, paragrafi 5 e 6	STABILIMENTO: "SETTORI ESCLUSI"
Υ\/II	Articolo 67, paragrafo 2	PROPRIETÁ INTELLETTUALE

ALLEGATO 1

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 9 e 19 dell'accordo

Codice NC	Designazione delle merci
ex 3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine :
ex 3502 10	- Ovoalbumina : altra :
3502 10 91	essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 10 99	altra
ex 3502 90	- altri : Albumine, diverse dall'ovoalbumina : Lattoalbumina :
3502 90 51	essicata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
3502 90 59	altra
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2

Codice NC 1993

7202 21 10

7202 21 90

7202 29 00

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 3

Codice NC 1993	Contingente tariffario di base (1) (3)	Massimale tariffario di base (²) (³)
	(ECU)	(ECU)
(1)	(2)	(3)
2523	-	2 537,760
2817 00 00		604,200
2818 10 00		28,630
2823 00 00		25,810
2827 10 00	1,160	
2831 10 00 2831 90 00		4,150
2833 22 00	·	1,140
2833 25 00		28,900
2835 23 00		450
2836 60 00		9,870
2902 50 00		93,710
2902 60 00	745,680	
2903 22 00		186,120
2903 61 00		4,170
2905 31 00		3 929,310
2907 11 00		3 470,350
2907 15 00		6,610
2909 41 00		1 091,970
2917 11 00		1,980
2918 14 00	69,300	••

(1)	(2)	(3)
2921 19 30		2,550
2921 41 00		22,250
2933 71 00		1 188,720
2936 22 00 2936 28 00 2936 29 90		1 039,500
2941 40 00		873,280
3102 10 10	[~] 267,330	
3102 30 10 3102 30 90		1 060,290
3102 40 10 3102 40 90		750,200
3102 80 00		676,000
3102 10 90 3102 21 00 3102 29 00 3102 50 90 3102 60 00 3102 70 00 3102 90 00		91,080
3105		2 028,600
3206 42 00		1,010
3605 00 00		11,760
3901 20 00		131,250
3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00		2 257,500
3912 20 19 3912 20 90		5,250

	(2)	(3)
3920 20 21 3920 20 29		1 283,040
3903 3915 20 00 3920 30 00 3920 99 50		45,200
4011 40 4011 50 10 4011 50 90 4013 20 00 4013 90 10	-	40,790
4011 10 00 4011 20 4011 30 90 4011 91 4011 99 4012 10 30 4012 10 50 4012 10 80 4012 20 90 4012 90 10 4012 90 90 4013 10 10 4013 10 90 4013 90 90	2 898,000	
4202 12 11 4202 12 19 4202 22 10 4202 32 10 4202 92 11 4202 92 18		1 050,000
4202 11 10 4202 11 90 4202 12 91 4202 12 99 4202 19 91 4202 19 99 4202 21 00 4202 22 90 4202 29 00 4202 31 00 4202 32 90 4202 39 00 4202 39 10 4202 91 10 4202 91 80 4202 92 91 4202 92 98 4202 99		1 575,000

(1)	(2)	(3)
4203 10 00 4203 21 00 4203 29 91 4203 29 99 4203 30 00 4203 40 00	430,000	
4203 29 10	992,400	
4411	2 000,000	
6401 6402	180,180	
6403	948,750	
6404 6405 90 10	363,990	
6908	881,590	
6911	5,780	
7004	14,200	
70 05	. 8,820	
7010 90 21 7010 90 31 7010 90 41 7010 90 43 7010 90 45 7010 90 47 7010 90 51 7010 90 53 7010 90 55 7010 90 61 7010 90 67 7010 90 71 7010 90 77 7010 90 81 7010 90 99		1 949,600
7013	409,500	

. (1)	(2)	(3)
7019 10 51	563,500	
7207 19 39		
7207 20 79		
7216 60 11 7216 60 19		
7216 60 19		
7216 90 50		45 200
7216 90 60		45,300
7216 90 91		
7216 90 93		
7216 90 95		
7216 90 97		
7216 90 98		
7217 11 10		
7217 11 91		
7217 11 99		
7217 12 10		
7217 12 90 7217 13 11		
7217 13 19		
7217 13 91		573,900
7217 13 99		3,300
7217 19 10		
7217 19 90		
7217 21 00		
7217 22 00 7217 23 00		
7217 23 00		
1211 23 00		

(1)	(2)	(3)
7304 10 10		
7304 10 30		
7304 10 90	·	
7304 20 91	·	
7304 20 99		
7304 31 91		
7304 31 99		
7304 39 10		
7304 39 51		
7304 39 59		
7304 39 91		
7304 39 93		
7304 39 99	2 400 700	
7304 41 90 7304 49 10	2 480,700	
7304 49 10		
7304 49 99		
7304 43 33		
7304 51 11		
7304 51 13		
7304 51 99		
7304 59 10		
7304 59 31		
7304 59 39		
7304 59 91		
7304 59 93		
7304 59 99		
7304 90 90		
(7)		

(1)	(2)	(3)
7305 11 00 7305 12 00 7305 19 00 7305 20 10 7305 20 90 7305 31 00 7305 39 00 7305 90 00		
7306 10 11 7306 10 19 7306 10 90 7306 20 00 7306 30 21 7306 30 29		
7306 30 51 7306 30 59 7306 30 71 7306 30 78 7306 30 90 7306 40 91 7306 40 99 7306 50 91 7306 50 99 7306 60 31 7306 60 39 7306 60 90 7306 90 00 (7)		
7317	·	659,250
7318 15 81	415,500	
8532		430,500
8539 10 90 8539 21 30 8539 21 91 8539 21 99 8539 22 10 8539 22 90 8539 29 31 8539 29 39 8539 29 99	187,400	
8540 11 10 8540 11 30 8540 11 50 8540 11 80		26,460
870.1 20	36,380	

s (1)	(2)	(3)
8701 90	3 741,660	
8703 21 10 8703 22 11 8703 22 19		
8703 23 11 8703 23 19 8703 31 10		804,830
8703 32 11 8703 32 19 8703 33 11*10— (*)		
8703 33 19*10 (⁵) 8703 90 90*11 (°)		
8704 22 91 8704 22 99 8704 23 91		2 469,600
8704 23 99		2 405,000
9401 20 00 9401 30 10 9401 30 90		
9401 40 00 9401 50 00 9401 61 00		5 285,160
9401 69 00 9401 71 00		2 200,100
9401 79 00 9401 80 00 9401 90 90		·
9403 10 10 9403 10 51		
9403 10 59 9403 10 91 9403 10 93		
9403 10 99 9403 20 91 9403 20 99		
9403 30 11 9403 30 19 9403 30 91		22 120,320
9403 30 99 9403 40 00		22 120,320
9403 50 00 9403 60 10 9403 60 30		
9403 60 90 9403 70 90 9403 90 10		
9403 90 10 9403 90 30 9403 90 90		
9405 91 19		10,500

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1

ALLEGATO IV

	·	·	_
2501 00	2903 21	3201 10.	3705 20
2513 21	2905 17	3201 20	3705 90
2520 20	2905 22	3201 30	*****
2522 10	2905 29	3201 90	3801.90
2522 20	2906 11	3204 12	3803 🕸
2522 30	2906 12	3204 13	380400
	2906 14	3214 10	3807 00
2703 ∞	2906 19	3214 90	3808 99
2707 10	2906 21	3215 90	3809 92
2707 20	2906 29	****	3812 20
2707 30	2907 12	3301 11	3816 00
2707 40	2907 13	3301 12	3823 10
2707 50	2907 14	3301 13	3904 69
2707 60	2907 19	3301 14	3904 90
2707 91	2907 21	3301 19 3301 21	3907 10
2711 12	2908 90	3301 22	3907 20
2711 13	2911 00	3301 23	3907 40
2711 14	2912 12	3301 24	3907 62
2711 19	2912 29	3301 25	391211
2712 90	2912 49	3301 26	391212
2713 90	2914 21	3301 29	3912 20
2713 90	2914 23	3301 90	391231
2715 00	2914 29	3361.70	3912 99
2803 00	2914 30	3401 19	3913 90
2804 \$3	2915 32	3401 20	392072
2806 10	2917 12	3402 11	392073
2809 20	2917 14	3402 12	3920 91
2811 21	2932 21	3402 13	
2811 29	2935 00	3402 19	4001 33
2816 10	2936 21	3402 20	4005 10
2816 20	2936 22	3402 90	4005 20
281630	2936 23	3403 11	4005 91
2818 20	2936 24	3403 91	4006 10
2818 30	2936 25	3403 99	4006 90
2822 00	2936 26	3405 30	4007 00
2824 10	2936 90	3405 40	4009.50
2824 20	2937 10	3405 90	4010 99
2824 90	2937 21	3501 10	4014 16
2827 37	2937 22	3502 13	4014 90
2829 11	2937 29	3502 90	4104 10
283030	2937 91	3362 75	4104.21
2832 10	2937 9 9	3603 00	4104 22
2832 20	2938 10	3604 10	4104 29
283230	2938 90	3606 10	410431
2833 11	293 9 21	3606 90	410439
2833 22	2939 29	3702.10	4105 11
2833 23	2939 30	3702 10 3702 31	4105 12
2833 29	2939 70	3702 32	4105 19
2833 30	2941 20	3702 39	4105 20
2836 20	2941 40	3702 41	4106 11
2836 40	2941 50	3702 42	. 410612
2836 60	2941 90	3702 43	4106 19
2836 91		3702 44	4106 20
2836 92	3002 10	3702 5 i	4107 10
2840 20	3002 90	3702 52	41 77 90
2841 30	3003 10	3702 53	4138 00
2841 40	3003 31	3702 54	4109 00
2841 90	3005 90	3702 55	4203 10
2843 29	3006 10	3702 56	4203 21
2844 10	3006 20	3702 91	4203 30
2844 30	3006 30	3702 92	4203 49
2846 10	3006 50	3702 93	4204 00
2846 90	9.84.88	3702 94	4206 90
2847 60	3101 00	3702 95	
2849 20	3105 10	3704 00	430218
2851 00	3105 90	3705 10	430212

4302 13	5407 81	7001 00	0.01.03
4302 19	5407 82	7002 10	8101 93 8101 99
4302 20	5407 83	7002 20	810210
4302 30	5407 84	7002 31	8102 92
4401 21	5407 91	7002 32	8102 93
4401 27	5407 92	7018 10	8102 99
4404 10	5407 93	7101 10	8104 30
4404 20	5407 94 5408 31	7101 21	8104 90
4405 00	5408 21 5408 22	7101 22	8 105 90
4407 10	5408 23	7102 21	8107 90
4407 9 9	5408 24	7102 29	\$108 90
4408 10	5408 31	7102 31	\$109 90
4408 20		7102 39	8112 11 8112 19
4408 90	5508 10	7103 10	\$112.40
4412 11	5511 10	7103 91	8112 99
4416 00	5511 20	7103 9 9	8113 00
4418 50	5511 3 0	7104 10	
4501 90	5601 10	7106 92	\$201.20
4502 00	5601 21	7107 00	8201 60
4503 10	5601 22	7108 13	8201 90
4504 10	5601 29	7108 20	8202 10
4504 90	5604 90	7109 00	\$202.20
	8003.00	7110 19	8202 31
4601 10	5902 90 5910 00	7110 29	8202 32 8303 40
4802 10	5910 00 5911 10	7110.39	8202 49
4802 60	5911 20	7110 49	8202 91 8202 99
4806 30	3311 20	7111 00 7116 10	\$203.20
4806 40	6103 41	7116 20	8203 30
481430	6111 10	711020	8203 40
4006 10	6116 93	7201 10	8205 30
4905 10	6117 80	7201 20	8206 00
4967 00	6206 10	7201 30	8208 10
5002 00	6212 90	7201 40	8208 20
5004 00	6214 90	7203 10	\$208.30
5005 00	6216 00	7203 90	\$208 40
		7204 50	\$208 90
5107 10	6305 31 91	7205 21	8211 10
5107 20 5108 10	6305 31 99	7205 29	8211 91
5108 20	6402 11	7505 11	8211 94
5109 10		7505 12	8213 00
5109 90	6501 00	7505 21	8214 19
5113 00	6505 10	7505 22	8311 10
	6507 00	7506 10	8311 30
5203 00	6703 00	7506 20	
5205 25	6704 11	7507 11	8401 10
5205 45	6704 19	7507 12	8401 30
5206 45	6704 20	7507 20	840140
5207 10	6704 90	7606 92	8405 10 8405 90
5207 90	6804 10	7609 00	8406 11
5306 10	6804 21	7613 00	8406 19
5306 20	6804 22	7614 10	8406 90
	6804 23	7614 90	8411 11
5406 10	6804 30		8411 12
5406 20 5407 20 11	6805 10	7801 10	8411 21
5407 41	6,805 30	7801 91	8411 22
5407 42	6806 10	7801 99	8411 81
5407 43	6806 20	7802 00	8411 82
5407 44	6806 90	7804 11 7804 19	8411 91
5407 51	6811 30	4 0 UT 17	8411 99
5407 52	6812 20	7906 00	8412 10
5407 53	6814 10		8412 31
5407 54	6814 90	8003 00	8412 39
5407 60	6815 20	8004 00	8412 80
5407 71	6901 00	\$005 10	8 416 10
540772	6905 10	8007 00	8 416 20
5407 73	6905 90	\$101.10	\$416 30 \$ 416 90
5407 74	6906 00	8101 92	\$41 8 50
			- · · · · ·

8418 61	8456 30	0633.41	8908 00
8418 69	8456 90	8523 11 8523 12	0,000
8419 11	8459 39	8523 13	9001 10
8421 11	8460 31	8523 20	9001 20
8421 12	8460 39	8523 90	9001 30
8421 19	8461 20	8524 10	9001 40
8421 21	8461 30	8524 21	9001 50
8421 22	8461 90	8524 22	9001 90
8421 29	8463 20	8524 23	9003 11
8421 39	8463 30	8524 90	9003 19
8421 91	8463 90	8525 30	9003 90
8421 99	8464 10	8 526 10	9004 10
8422 20	8467 11	8526 91	9004 90
8422 30	8467 19	\$527 11	9005 10
8422 40	8467 \$1	8 527 19	9005 \$0
8422 90	8 467 8 9	8 52 7 21	9005 90
8423 90	8467 91	8527 29	9006 10
8432 90	8 467 9 2	8527 31	9006 20
8433 90	8467 99	8527 32	9006 30
8434 10	8470 30	\$527.39	9006 40
8434 20	8470 40	8527 90	9006 51
8434 90	8470 50	8529 10	9006 52
8435 90	8470 90	8529 90	9006 53
8436 91	8472 10	8 533 10	9006 59
8436 9 9	8473 10	8533 21	9006 61
8438 10	8473 40	8533 29	9006 62
8438 20	8476 11	8533 31	9006 69
8438 40	8476 19	8533 39	9006 91
8438 50	8476 90	8533 40	9006 99
8438 60	8477 90	8533 90	9007 11
8440 10	8478 10	8539 10	9007 19
8440 90	8478 90	8 539 90	9007 21
8441 10	8479 90	8540 11	9007 91
8441 20	848071	8 540 12	9007 92
8441 30	848379	8540 20	9008 10
8441 40.	8483 90	8540 30	9008 20
8441 80	8484 10	8540 41	9008 30
8441 90	8464 90	8540 42	9008 40
8442 10	8485 10	8540 49	9008 90
8442 20	8465 90	8540 81	9009 90
8442 30		8540 89	9018 90
8442 40	8505 20	8540 91	9011 10
8442 50	85C 5 3 0	8540 99	9011 20
8443 29	8506 90	8541 10	9011 80
8443 40 -	8508 10	8541 21	9011 90
8443 50	8508 20	8541 29	9012 10
8443 60	85C8 \$ 0	8541 30	9012 93
8443 90	8508 90	8541 40	9013 20
8444 00	850 9 20	8541 50	9013 \$0
8445 11	850 9 30	8541 60 8541 80	9013 90
8445 12	8509 90	8541 90	9014 10
8445 13	8510 90	8543 10 8543 20	9014 80
8445 19	8516 90	8543 30	9014 93
8445 90	8517 20	8543 90	9015 20
8447 90	8517 90	8544 70	9015 30
8448 11	8518 30	637470	9015 40
8448 32	8519 21	8604 00	9015 80
8448 33	8519 29	8609 00	9015 90
8448 39	851931		9017 10
8448 41	8519 39	8708 29	9017 20
8448 42	8519 40	8708 60 8708 70	9017 90
8448 49	8519 91	8708 70	9018 11
8448 51	8519 9 9	8708 80	9018 19
8448 59	8520 10	8708 91	9018 32
8449 00	8520 20	8708 92	9018 39
8450 90	8520 31	8708 99	9018 50
8453 10	8520 39	8710.00	9018 90
8453 20	8520 90	8802 11	9019 10
8453 90	8521 10	8802 12	9020 00
8455 30	8521 9 0	88C2 50	9021 11
8456 20	8522 10	8803 30	9021 19
~			

9021 21	9031 90	9109 90	9301 00
9021 29	9032 10	911011	9303 10
9021 30	9032 20	911012	9303 90
9021 40	9032 81	911019	9305 10
9021 50	9032 90	9110 90	9305 21
9021 90	9033 00	9111 10	9305 29
9022 19		9111 20	9305 90
9022 21	9101 11	9111 80	9306 30
9022 29	9101 12	9111 90	
9022 30	9101 19	9112 10	9306 90
9022 90	9101 21	9112 80	9307 00
9025 11	9101 29	9112 90	
9025 19	9101 91	9113 10	9403 70
9025 80	9101 9 9	9113 20	9405 91
9025 90	9102 11	9113 90	
9026 10	910212	9114 10	9507 20
9026 20	9102 19	9114 20	
9026 80	9102 21	9114 30	9 601 10
9026 90	9102 29	9114 40	9602 00
9027 10	9102 91	9114 90	9603 10
9027 30	9102 99	9202 10	9603 40
9027 40	9103 10	9202 90	9604 00
9027 50	9104 ∞	9203 00	9608 91
9027 80	9105 11	9204 10	9609 10
9028 20	9105 19	9264.20	
9028 90	9105 21	9205 10	9609 20
9029 20	9105 29	9205 90	9611 00
9029 90	9105 91	9206 00	9614 10
9030 10	9105 99	9209 10	96 14 20
9030 20	9106 10	9209 20	9614 90
9030 90	9107 00	9209 93	9615 11
9031 40	9109 11	9209 94	9615 19
9031 80	9109 19	9209 99	9616 10

ALLEGATO Y

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2

2505 19	2808 00 :	2\$26 20	2833 24
2519 90	2811 11	2126 30	2833 25
2520 10	2811 19	2826 90	2833 26
2523 10	2811 22	2\$27 10	2833 27
2523 21	2812 10	2827 20	2833 40
2523 29	2812 90	2127 32	2834 10
2523 30	2815 12	2127 33	2834 21
2523 90	2815 20	2127 34	2834 22
	2815 30	2827 35	2834 29
2620 20	2818 10	2827 36	2835 10
2707 99	2819 10	2827 38	2835 21
2708 10	2119 90	2127 39	2835 22
2708 20	2820 10	2827 41	2835 23
•	2820 90	2827 49	2835 24
2712 10	2821 10	2827 51	2835 25
2712 20	2821 20	2827 59	2835 26
2714 90	2823 00	2827 60	2835 29
2801 10	2825 10	2828 10	2835 39
2894 10	2825 20	2828 90	2836 10
2804 21	2825 30	2829 19	2836 39
2854 29	2825 40	2829 9 0	2836 50
2804 30	2825 50	2830 10	283670
2804 40	2825 60	2830 20	2836 93
2804 50	2825 70	2130 90	2836 99
2804 61	2825 80	2831 10	2837 11
2804 69	2826 11	2831 90	2837 19
2856 20	2826 12	2833 19	2838 00
2807 00	2826 19	2833 21	2839 11

2839 19	2905 49	2017.15	2011 10
2839 20	2905 50	2917 32 2917 33	2932 29 2932 90
2839 90	2906 13	2917 34	2933 11
2840 11 2840 19	2907 15	2917 36	2933 19
2840 30	2907 22	2917 37	2933 21
2841 10	2907 23 2907 29	2917 39	2933 29
2841 20	2907 30	2918 11	2933 31
2841 50	2908 10	291\$ 12 291\$ 13	2933 39
2841 60	2908 26	2918 15	2933 40 2933 51
2841 70	2909 11	2918 16	2933 59
2842 10 2842 90	2909 19	2918 17	2933 69
2843 10	2909 20 2909 30	2918 19	2933 71
2843 21	2909 41	2918 21 2918 22	2933 79
2843 30	2909 42	2918 23	2933 90 2934 10
2843 90	2909 43	2918 29	2934 20
2844 20	2909 44	2918 30	2934 30
2844 40	2909 49	2918 90	2934 90
2844 50 2845 10	2909 50	2919 00	2936 10
2845 90	2909 60 2910 10	2920 10	2936 27
2848 10	2910 20	2920 90 2921 11	2936 28
2848 90	2910 30	2921 12	2936 29 2937 92
2849 90	2910 90	2921 19	2939 10
2850 DG	2912 11	2921 21	2939 40
2901 10	2912 13	29 21 22	2939 50
2901 21	2912 19	2921 29	2939 60
2901 22	2912 21 2912 30	2921 30	2939 95
2901 23	2912 41	2921 42 2921 43	2940 ∞
2901 24	2912 42	2921 44	2941 10 2941 30
2901 29	2912 50	2921 45	2942 00
2902 19 2902 20	2912 60	2921 49	
2902 30	2913 00	2 921 51	3001 10
2902 41	2914 19 2914 22	2921 59	3001 20 3001 90
2902 42	2914 41	2922 11 2922 12	3003 20
2902 43	2914 49	2922 13	3003 39
2902 44	2914 50	2922 19	3003 40
2902 50 2902 70	2914 61	2922 21	3003 90
2902 90	2914 69	2922 22	3004 10
2903 11	2914 70 2915 11	2922 29	3004 20 3004 31
2903 12	2915 12	2922 30 2922 41	3004 32
2903 13	2915 13	2922 42	3004 39
2903 15	2915 21	2922 49	3004 40
2903 16	2915 23	2922 50	3004 50
2903 19 2903 22	2915 24	2923 10	3004 90
2903 23	2915 29 2915 35	2923 20	3005 10
2903 29	2915 39	2923 90	3006 40 3006 60
2903 30	2915 40	2 924 10 2 924 21	
2903 51	2915 50	2924 29	3102 10
2903 59	2915 60	2925 11	3102 29
2903 61	2915 70	2925 19	3102 50
2903 69 2904 10	2915 90	2925 20	3104 30 3105 51
2904 20	2916 13 2916 14	2926 20 .	
2904 90	2916 15	2 926 90 2 927 00	3202 10
2905 12	2916 19	2928 00	3202 90
2905 16	2916 20	2929 90	3204 11 3204 14
2905 19	2916 31	2930 10	3204 15
2905 21 2905 31	2916 32	2930 20	3204 16
2905 32	2916 33	2930 30	3,204 17
2905 39	2916 39 2917 11	2930 40	3204 19
2905 41	2917 13	2930 90 2931 00	3204 20
2905 42	2917 19	2932 11	3204 90 3205 0 0
2905 43	2917 20	2932 12	3206 10
2905 44	2917 31	2932 19	3206 20

3206 41 3206 42	3701 91 3701 99 -	3906 90 3907 30	3926 10 3926 20
3206 43	3702 20	3907 50	3926 30
3206 49	3703 10	3907 91	3926 40
3206 50	3703 20	3907 99	3926 90
3207 10	3703 90	3908 10	4002 49
3207 20	3706 10 3706 90	390 8 9 0 390 9 1 0	4004 00
3207 30 320 8 10	3707 10	3909 20	4008 11
3208 23	3707 90	3909 30	4008 19
3208 90		3909 40	400 8 21 400 8 29
3209 10	3801 10 3801 20	3909 50	4009 10
3209 90	3801 30	3910 ∞ 3911 10	4009 20
3210 00 3211 00	3802 90	3911 9 0	4009 30
3212 10	3806 20	3912 39	4009 40
3212 90	3106 30	3913 10	4011 30
3213 10	380 6 90	3916 10	4011 40 4011 50
3213 90	3808 40 3809 10	3916 20	4011 91
3215 11	3809 91	3916 9 0 3917 10	4011 99
3215 19	3809 99	3917 21	4013 10
3301 30	3810 10	3917 22	4013.20
3302 10	3810 90	3917 23	4013 90
3302 90	3811 11	3917 29	4015 11
3303 60	3811 19	391731	4015 19 4015 90
3304 10	3811 21 3811 29	3917 32	4016 10
3304 20 3304 30	3811 90	3917 3 3 3917 39	4016 91
3304 91	381210	3917 40	4016 92
3304 99	3812 30	3918 10	4016 93
3305 10	3813 00	391 8 9 0	4016.94
3305 20	3614 00	3919 10	4016 95
3305 30	3815 11	3919 9 0 3920 10	4016 9 9 4017 00
3305 90 3306 10	3815 12 3815 19	3920 20	4017 00
3306 90	3815 90	392030	4111 00
3357 10	3817 10	3920 41	4201 00
3307 20	3817 20	3920 42	4262 11
3307 30	3818 00	3920 59	4202 12
3307 41 3307 49	3819 00	3920 61 3920 63	4202 19
3307 93	3820 00 3821 00	392069	4202 21
330. 70	3822 00	392071	4202 22 4202 29
3401 11	3823 20	392079	4202 31
3403 19 3404 10	3823 30	3920 92	4202 32
3404 20	3823 40	3920 93	4202 39
3404 90	3823 50	3920 94 3920 9 9	4202 91
3405 10	3823 60 3823 90	3921 11	4202 92
3405 20	3623 76	3921 12	4202 99 4203 29
3406 00	3901 10	3921 13	4205 00
3407 00	3901 20	3921 14	. 4206 10
3501 90	3901 30 3901 90	3921 19	*****
3503 00	3902 10	3921 9 0 3922 10	°4303 10 4303 90
3504 00	3902 20	3922 20	4304 00
3505 10	3902 30	3922 90	130100
3505 20	3902 90	3923 10	4407 91
3506 10 3506 91	3903 11	3923 21	4407 92
3566 99	3903 19	3923 29	4409 10 4409 20
3507 10	3903 30 3903 90	3923 30 3923 40	441010
3507 90	3904 21	3923 50	4410 90
1/01/00	3904 22	3923 90	4411 11
3601 00 3604 90	3904 30	3924 10	4411 19
3605 00	3904 40	3924 90	4411 21
	3905 11	3925 10 3925 20	4411 29
3701 10	3905 19 3905 20	3925 30	441131 441139
3701 20	3703 20	**************************************	

441191	4815.00	***	
4411 99	4815 00	5205 42	5211 39
4412 12	4816 30 4816 90	5205 43	5211 41
4412 19	4817 10	\$205 44 \$206 11	5211 43
4412 21	4817 20	5206 12	5211 49
4412 29	4817 30	5266 13	5211 51 5211 52
4412 91	4818 20	5206 14	5211 59
4412 99	481830	5206 15	5212 11
4413 00	4818 40	5206 21	5212 12
4414 00	4818 50	5206 22	5212 13
4415 10 4415 20	4818 90	5206 23	5212 14
4417 00	4820 10	5206 24	5212 15
4418 30	4821 10 4821 90	5206 25	5212 21
	4823 11	5206 31	5212 22
4419 00	4823 19	5206 32 5206 33	5212 23
442010	4823 30	5206 34	5212 24 5212 25
4420 90	4823 40	5206 35	321423
4421 10	4823 51	5206 41	5307 10
4421 90	4823 59	5206 42	5307 20
4503 9 0	4823 60	5206 43	5309 21
1303 70	4823 70	5206 44	5309 29
4601 20	4823 90	5208 11	5310 10
4601 91	4902 90	5208 12	5310 90
400133	4983 80	5208 13	5311 00
4602 10	4908 10	5208 19	5401 10
4602 90	4908 90	\$208 21 \$208 22	5401 20
4851 00	4909 00	5208 23	5402 10
4852 20	4910 00	5208 29	5402 20
4802 30	4911 10	5208 51	5402 31
	4911 91	5208 52	5402 32
	4911 99	5208 53	5402 33
4804 19	5003 10	5208 59	5402 39 5402 41
705721	5003 90	5209 11	5402.42
4864 29	5006 00	5209 12	5402 43
485431	5007 10	5209 19	5402 49
780737	5007 20	5209 21	5402 51
4805 10 4805 30	5007 90	5209 22	5402 52
4805 40	****	5209 29	5402 59
4856 10	5106 10	5209 31	5402 61
4807 91	5106 20 5110 00	5209 39 5209 41	5402 62
4807 9 9	5111 11	5209 43	5402 69
4808 20	5111 19	5209 49	5403 10
480830	5111 20	5209 51	5403 20
4808 90	5111 30	5209 52	5403 31
480910	5111 90	5209 59	5403 32
4809 90	5112 11	5210 11	5403 33 5403 39
481011 481012	5112 19	5210 12	5403 41
4810 21	5112 20	5210 19	5403 42
481029	5112 30	5210 21	5403 49
481031	5112 90	5210 22	5404 10
481032	5204 11	5210 29	5404 90
481039	5204 19	5210 31 5210 32	5405 00
481091	5204 20	5210 39	5407 10
4810 99	5205 11	1310 (1	5407 20
481121	5205 12	5210 42	ceno 5407 20 11
4811 29	5205 13 5205 14	5210 49	5407 30
481131	5205 15	5210 51	5408 10 5408 33
4811 39	5205 21	5210 52	5408 32 5408 33
481140	5205 22	5210 59	5408 34
4811 90 4812 00	5205 23	5211 11	2700 27
4812 00	5205 24	5211 12	5501 10
4813 20	5205 31	5211 19	5501 20
4813 90	5205 32	5211 21	5501 30
4814 10	5205 33	5211 <u>22</u> 5211 20	5501 90
4814 20	5205 34	5211 29 5211 ₋ 31	5502 00
4814 90	5205 35	5211.31 5211.32	5503 10
	5205 41	E011 44	5503 20

5503 30	5515 11	5801 34	6104 ; 1
5503 90			
	5515 12	5801 35	6104 19
5504 10	5515 13	5801 36	6104.21
5504 90	5515 19	5201 90	6104 31
5506 10	5515 21	5802 11 .	6104.41
5506 20	5515 22	5802 19	6104 51
5506 30	5515 29	5802 20	6104 61
5506 90	5515 91		6106 10 00
		5802 30	
5507 60	5515 92	5803 10	6106 20 00
5508 20	551 5 99	5803 90	6106 90 10
5509 11	5516 11	5804 10	6107 19
5509 12	5516 12	5804 21	6110 10
5509 21	5516 13	5804 29	6110 90
5509 22	551614		6111 30
		5404 30	
5509 31	5516 21	5\$05 00	6111 90
5509 32	5516 22	5806 10	6112 20
5509 41	5516 23	5806 31	6113 ∞
5509 42	5516 24	5808 10	6114 10
5509 51	551631	5101 90	6114 30
			6114 90
5509 52	5516 32	5\$10 10	
5509 53	5516 33	5110 91	6115 19
5509 59	551634	5810 92	611610
5509 61	5516 41	5810 99	611691
5509 62	5516 42	5811 00	611692
		3.11.00	6116 99
5509 69	5516 43	5901 10	6117 10
55C9 91	5516 44		
5509 92	5516 91	5901 90	6117 20
3509 59	5516 92	5902 10	6117 90
5510 11	5516 93	59C2 20 ·	
551012	5516 94	5903 10	6204 29
	2210.74	5903 20	6204 39
5510 20	5602 10	5903 90	6204 59
551030			6205 10 00
5510 9 0	5602 21	5904 10	6205 20 00
5512 11	5602 29	5904 91	6205 30 00
5512 19	5602 90	5904 92	
5512 21	5604 10	5905 00	6206 20 00
	5604 20	5906 10	6206 30 00
5512 29	. 5606 00	5906 91	6256 40 00
5512 9 1			6206 90
5512 99	5607 10	5906 9 9	6207 92
5513 11	5607 21	5907 00	6208 11
5513 12	S6C7 29	5908 00	
5513 13	5607 30	5909 00	6298 22
	5608 11	******	6208 29
5513 19	5608 19	6001 10	6201 92
5513 21		6001 21	6201 99
5513 22	5608 90	6001 22	6209 10
5513 23	5609 DO		6209 20
5513 29		6001 29	
	5701 10	6001 91	6209 90
5513 31	5701 90	6001 92	6210 20
5513 32	5702 10	6001 99	621030
5513 33	5702 20	6002 10	6210 50
5513 39	5702 31	6002 20	6211 12
5513 41			6211 31
5513 42	5702 39	6002 30	
	5702 41	6002 41	6211 41
5513 43	5702 49	6002 42	6211 42
5513 49	5702 51	6002 43	6211 43
5514 11	5702 59	6002 49	6211 49
5514 12	5702 91	6002 91	6212 10
5514 13			6212 20
5514 19	5702 99	6002 92	6212 30
	5704 10	6002 93	
5514 21	5704 90	6002 99	6213 10
5514 22			6213 20
5514 23	5801 10	6101 30	6213 90
5514 29	5801 21	6101 90	6214 10
5514 31	5801 22	6102 30	6214 20
5514 32	5801 23	6103 12	6214 30
5514 33	5801 24	6103 23	6214 40
5514 39	5601 25	6103 29	6215 10
5514 41	5801 26	.6103 33	6215 20
5514 42	5801 31	6103 39	6215 90
5514 43	5801 32	6103 43	6217 10
5514 49	5801 33	6103 49	6217 90
	~ ~ ~ ~ ~ ~	***************************************	

8212 20	8412 90	8425 20	8436 10
8212 90	8413.11	8425.31	8436 29
8214 20	8413 19	8425 39	8436 80
8214 90	8413 20	8425 41	8437 10
8301 10	8413 30	8425 42	8437 80
8301 20	8413 40	8425 49	8437 90
#30130	8413 50	8426 11	843830
8301 40	8413 60	8426 12	8438 80
6301.60	8413 70 8413 \$1	8426 19	8438 90
\$ 301 60	8413 82	8426 20 : 8426 30	8439 10 8439 20
£ 301 70	8413 91	8 426 41	8439 30
8302 10	8413 92	8 426 49	8439 91
8302 20 .	8414 10	\$426.91	8439 99
8302 30	8414 20	8426 99	8443 11
8302 41	8414 30	8427 10	8443 12
8 302 42	8414 40	8 427 20	8443 19
8 302 49	8414 51	8427 90	8443 21
8302 50	8414 59	8428 10	8443 30
\$302.60 \$303.00	8414 60	8428 20	8445 20
\$304 00	8414 80	8428 31	8445 30
\$3C5 10	8414 90 8415 10	8428 32 8428 33	8445 40
£3G5 20	8415 10 8415 81	8428 33 8428 39	8446 10
8305 90	8415 82	8428 40	8446 21 8446 29
8356 10	8415 83	8428 50	8446 30
8306 21	8415 90	8428 60	8447 11
8306 29	8417 10	8428 90	8447 12
8306 30	8417.20	8429 11	8447 20
8307 10	£417 80	\$429 19	8448 19
8367 90	8417 90	8429 20	8448 20
8308 10	8418 10	8429 30	844831
8308 20	8418 21	8429 40	8450 11
8308 90	8418 22	8429 51	8450 12
8309 10	8418 29	8429 52	8450 19
8309 90	8418 30	8429 59	8450 20
8310 00 8311 20	8418 40	8430 10 8430 30	8451 10
8311 90	8418 91 8418 99	8430 20 \$430 31	8451 21 8451 29
2311 70	£419 19	843039	8451 30
8401 20	8419 20	8430 41	845140
8402 11	8419 31	8430 49	8451 50
8462 12	8419 32	\$436.50	8451 80
8402 19	8419 39	8430 61	8451 90
8402.20	8419 40	8430 62	8452 10
8402 90	8419 50	8430 69	8452 21
8403 10	8419 60	\$431 10	8452 29
8403 90 8404 10	8419 81	8431 20	8452 30
8404 20	8419 89	8431 31	8452 90
8404 90	8419 90 8420 10	8431 39	8453 80
8407 10	8420 91	8431 41 8431 42	8454 10
8407 21	8420 99	8431 43	8454 20 8454 30
8407 29	8421 23	8431 49	8454 90
8407 31	8421 31	8432 10	8455 10
8407 32	8422 11	8432.21	8455 21
8407 33	8422 19	8432 29	8435 22
8407 34	8423 10	8432 30	8455 90
8407 90	8423 20	8432 40	8456 10
8408 10	8423 30	8432 80	8457 10
8408 20	8423 81	8433 11	8457 20
8408 90	8423 82	8433 15	8457 30
8409 10	8423 89	8433 20	8458 11
8409 91 8409 99	8424 10	8433 30	8458 19
8410 11	8424 20 8424 30	8433 40	8458 91
8410 12	8424 81	8433 51	8458 99
8410 13	8424 89	8433 52 8433 53	8459 10
8410 90	\$424 90	8433 59	8459 21 8459 29
8412.21	\$425 11	8433 60	8459 31
8412 29	8425 19	8435 10	8459 40
			473774

8459 51	8477 20	E505 19	8528 10
8459 59	8477 30	8505 90	8528 20
8459 61	8477 40		
8459 69		8 506 12	8530 10
	8477 51	8506 13	8530 60
845970	8477 59	\$ 506 19	8530 90
8460 11	8477 80	8506 20	8531 10
8460 19	8479 10	2507 10	8531 20
8460 21	8479 20	8507 20	8531 80
8460 29		8507 30	
	8479 30		8531 90
#460 40	8479 40	8507 40	8532 10
8460 90	8479 81	8507 80	8532 21
\$461 10	8479 \$2	2507 90	8532 22
8461 40	8479 89	8 509 10	8532 23
8461 50	8480 10	~ 8509 40	8532 24
8462 10			
	8480 20	\$509 \$0	8532 25
8462 21	848030	8 510 10	8 532 29
8 462 29	8480 41	8 510 20	8532 30
8462 31	8480 49	8511 10	8532 90
8 462 39	8480 50	8511 20	8534 00
8462.41		8511 30	
	8480 60		8537 10
8462 49	8481 10	8511 40	8537 20
8 462 91	8481 20	8 511 50	8538 10
8 462 9 9	8481 30	\$ 511 \$ 0	8538 90
8463 10	8481 40	8511 90	853939
8464 20	8481 \$3	8512 10	8539 40
8 464 90		8 512 20	
	8481 90		8543 80
8465 10	8482 10	8512 30	8544 11
8465 91	8482 20	8512 40	8544 19
8465 92	\$482.30	8512 9 0	8544 20
8465 93	8482 50	8513 10	8544 30
\$ 465 94	\$482 \$0	\$ 513 90	
8465 95		8514 10	8544 41
	8483 10		8 544 49
8466 10	8483 20	8514 20	8544 51
8466 20	8483 30	\$ 514 30	8544 59
8466 30	8483 40	8 514 40	8544 60
\$466 91	8483 50	8514 90	
8466 92		8 515 11	8 545 11
	8483 60		8 545 19
8466 93	010110	8 515 19	8 545 20
8466 94	8501 10	\$ 515.21	8545 90
846\$ 10	8501 20	\$ 515 2 9	8546 10
8468 20	8501 31	8 515 31	
8468 80	8501 32	8515 39	8546 90
	8501 33	•	8547 10
8468 90		8515.60	8547 23
8469 10	8501 34	8 515 90	8547 90
8469 21	8501 40	8516 10	8548 00
8469 29	8501 51	8 516 21	051000
8469 31	8501 52	8 516 29	8601 10
8469 39	8501 53	\$516.31	8601 20
	8501 61		******
\$470 10		8516 32	8602 10
8470 21	8501 62	\$516.33	8602 90
8470 29	8 501 63	8 516 40	8603 10
8471 10	8501 64	\$516.50	8603 90
8471 20	8502 11	8516 60	\$605 DO
8471 91	8502 12	851671	
	8 502 13		8606 10
8471 92		8516 72	8606 20.
8471 93	8502 20	851679	8606 30
8471 9 9	8502 30	8516 80	8606 91
8472 20	8502 40	8517 10	8606 92
8472 30	8503 00	8517 30	8606 9 9
0.172.00	8504 10	8517 40	
8472 90 8473 21	8504 21	8517 81	8607 11
			8607 12
8473 29	8 504 22	8517 82	8607 19
8473 30	8504 23	8518 10	8607 21
8474 10	8504 31	8518 21	8607 29
8474 20	8504 32	8518 29	8607 30
8474 31	8504 33	8518 40	
8474 32	8504 34	8 51 8 50	8607 91
			8607 99
8474 39	8504 40	8518 9 0	8608 20
8474 80	8564 50	\$525 10	_
8474 90	8504 90	8 525 20	8701 19
8477 10	85C5 11	8526 92	\$701.20
3 TF V V V	·= ••		

		0357 15	
8701 30	8902 00	9207 10 9207 93	9504 90
8701 90	8903 10	9208 10	9505 10
8702 90	8903 91	9208 90	9505 90
8703 10	8903 92	3503 30 .	9506 11
8705 10	8903 9 9	9209 91	9506 12
8705 20	8904 00	9209 92	9506 19
8705 30	8905 10		9506 21
8705 40	8905 20	9302 00	9506 29
£ 705 90	8905 90	9363 20	9506 31
\$706 00 \$707 10	8 906 00	9303 30	9506 32
\$707 10	89 07 10	9304 00	9506 39
87C7 90	8 907 9 0	9306 10 9366 21	9506 40
\$70\$ 10		9306 29	9506 51
8708 21 - 8708 31	9002 11	7300 27	9506 59
\$70\$ 39	9062 19	9401 10	9506 61
\$708 40	9002 20	9401 20	9506 62
	9002 90	9401 30	9506 69
8708 50 8708 93	9007 29	9401 40	9506 70
8708 94	9009 11	9401 50	9506 91
8709 11	9009 12	9401 61	9506 9 9
8709 19	9009 21	9401 69	9507 10
\$709 90	9009 22	940171	9507 30
8 711 10	9009 30	9401 79	9507 9 0
871120	9010 10	9401 \$0	9508 00
6711 30	9010 20	9401 90	,500 00
8711 40	9010 30	9402 10	9601 90
8711 50	9013 10	9402 90	9603 21
8 711 95	9014 20	9403 10	9603 29
8712 00	9015 10	9403 20	9 603 30
8714 11	9016 00	9403 80	9603 50
8714 19	9017 30	9403 90	9603 90
8714 20	9017 80	9404 10	9605 00
8714 91	9018 20	9404 21	9606 10
8714 92	9018 31	9404 29	9606 21
8714 93	9018 41	9404 30	9606 22
8714 94	9018 49	9404 90	9606 29
8714 95	9019 20	9405 10	9606 30
8714 96	9022 11	9405 20	9607 11
8714 99	9024 90	9405 30	9607 19
\$715 00	9025 20	9405 40 9405 50	9607 20
8716 10	9027 20	9405 60	9608 10
8716 20	9027 90	9405 92	9608 20
8716 31	9028 10	9405 99	9608 31
8716 39	9028 30	9406 00	9608 39
8716 40	-9030 31	7 490 00	9608 40
\$716.80	9030 39	9501 00	9608 50
8716 90	9030 40	9502 10	9608 60
8801 10	9030 81	9502 91	9608 99
8801 90	9030 89	9502 99	9609 90
8802 20	9031 10	9503 10	9610 00
8802 30	9031 20	9503 20	9612 10
8802 40	9031 30	9503 30	9612 20
8803 10	9032 89	9503 41	9613 10
8803 20	9103 90	9503 49	9613 20
8803 90	9106 20	9503 50	9613 30
8804 00	9106 90	9503 60	9613 80
8805 10	9108 11	9503.70	9613 90
8805 20	9108 12	9503 80 9503 90	9615 90
8901 10	9108 19	010410	9616 20
8901 20	9108 20	9504 20	9617 00
890130	9108 91	9504 30	9618 00
890190	9108 99	9504 40	9701 90
		•	

ALLEGATO VI

	Elenco dei prodotti	di cui all'articolo 11.	paragrafo 3
3710.00		•	• •
2710 00 2710 00	4804 41	5703 30	6108.31
271000	4804 42 4804 49	5703 90	6108 32
2814 20	4804 51	5705 00	6108 39
2817 00	4804 52	5806 20	6108 91
2835 31	4804 59	5806 32	6108 92 6108 9 9
2837 20	4805 21	5806 39	6109 10
2849 10	4805 22	5806 40	6109 90
29C2 11	4805 23	5807 10	6110 20
29C2 60	4805 29	5807 90	6110 30
2903 14	4805 50	5911 31	6111 20
2903 62	4805 60	5911 32	6112 11
2905 15	4805 70	5911 40	6112 12
2907 11	4805 80 4806 20	5911 9 0	6112 19
2915 22	4807 10	410110	6112 31
2915 31	4808 10	6101 10 6101 20	6112 39
2915 33 2915 34	4809 20	6102 10	6112 41 6112 49
2916 11	4811 10	6102 20	6114 20
2916 12	4816 10	6102 90	6115 11
2918 14	4816 20	6103 11	6115 12
2921 41	4818 10	6103 19	6115 20
	4819 10	6103 21	6115 91
3102 21	4819 20	6103 22	6115 92
3102 40	4819 30	6103 31	6115 93
3102 80	4819 40	6103 32	6115 99
3102 90 3103 20	4819 50	6103 42	(361.11
3105 39	4819 60 4820 20	6104 12	6201 11
3105 60	482030	6104 13	6201 12 6201 13
J. 1.5 00	4820 40	6104 22	6201 19
32C7 40	4820 50	6104 23 6104 29	6201 91
3602 00	482C 90	6104 32	6201 92
3002 00	4822 10	6104 33	6201 93
3802 10	4822 90	6104 39	6201 99
3828 13	4823 20	6164 42	6262 11
3808 20	5208 31	6104 43	6202 12
3828 30	5208 32	6104 44	6202 13
3954 10	5208 33	6104 49	6202 19
3906 10	5208 39	6104 52	6202 91
3915 10	5208 41	6104 53	6202 92
3915 20	5208 42	6104 59	6202 93 6202 99
3915 30	5208 43	6154 62 6164 63	6203 11
3915 90	5208 49	6104 69	6203 12
3920 51	5209 32	6105 10	6203 19
3920 62	5209 42 5211 42	6105 20	6203 21
401010	241147	6105 90	6203 22
401091	5301 10		6203 25
4011 10	5301 21		6203 29
4011 20	5309 11		6203 31
4012 10	5309 19	****	6203 32
4012 20	5503 40	6106 90	6203 33 6203 33
4012 90		ecceπο 6106 90 10 6107 11	6203 39 6203 41
4418 10	5603 00	6107 12	6203 42
4418 20	5605 00	6107 21	6203 43
4418 90	5607 41	6107 22	6203 49
4707.10	5607 49 5607 50	6107 29	6204 11
4707 10 4707 20	5607 90	6107 91	6204 12
4707 30	J007 90	6107 92	6104 13
4707 90	5702 32	6107 99	6204 19
	5702 42	6108 11	6204 21
4802 40	5702 52	6108 19	6204 22
4802 51	5702 92 5703 10	6108 21	6204 23
48C2 52	\$7 C3 10 \$703 20	61 C8 2 2 61 C8 2 9	6204 31
4802 53	2, 62 70	9164 47	6204 32
			•

6204 33	6401 10	7208 22	7216 21
6204.41	6401 91	7208 23	7216 22
6264 42	6401 92	7208 24	721631
6204 43 6204 44	6401 99 6402 19	7208 31	7216 32
6204 49	6402 20	7208 32 7208 33	7216 33 7216 40
6204 51	6402 30	7208 34	7216 50
6204 52	6402 91	7208 35	7216 60
6204 53	6402 99	7208 41	7216 90
6204 61	6403 19	7208 42	7217 11
6204 62	6403 40	720 £ 43	7217 12
6204 63	6403 91	7208 44	7217 13
6204 69	6404 19	7201 45	7217 19
	6404 20 6405 20	72 08 9 0 72 09 11	7217 21
	6405 90	7209 12	7217 <u>22</u> 7217 23
	0 103 70	7209 13	7217 29
	6908 90	7209 14	7217 32
	6911 10	7209 21	7217 33
(305.00	6911 90	7209 22	7225 10
6205 90	6914 10	7209 23	7225 30
	7003 11	7209 24	7228 80
	7003 19	7209 34	7301 10
	7003 20		7301 20
	7003 30	7246	7302 10
	7004 10	7209 41 7209 42	7302 20
6207 11	7004 90	7209 43	7302 30
6207 19	7005 10	7209 44	7302 40
6207 21	7005 21 7005 29	7209 90	7302 90
6207 22	7005 30	721011	7303 00
6207 29	7006 00	721012	7304 10
6207 91	7007 11	7210 20	7304 20
6207 99	7607 19	721031	7304 31 7304 39
6208 19	7007 21	721039	- 7304 41
6208 21 6208 91	7007 29	721041	7304 49
6209 30	7011 20	7210 49 7210 50	7304 51
6210 10	. 7012 00	7210 60	7304 59
6210 40	7013 10	721070	7305 11
6211 11	7013 21 7013 29	7210 90	7305 12
6211 20	7013 31	7211 11	7305 19
6211 32	7013 32	7211 12	7305 20
6211 33	7013 39	7211 21	7305 31
6211 39	7013 91	7211 22	7305 39 7305 90
(102.21	7013 99	7211 29	7306 10
6302 21 6302 22	7113.11	7211 30	7306 20
6302 29	7113 11 7113 19	7211 41 7212 10	7306 30
6302 31	7113 20	7212 21	7306 40
6302 32	7114 11	7212 29	7306 50
6302 39	7114 19	7212 30	7306 60
6302 52	7114 20	7212 40	7306,90
6302 53	7202 11	7212 50	7307 21 .
6302 59	7202 19	7212 60	7307 22
6302 60	7202 21	7213 10	7307 23 7307 29
6302 91	7202 29	7213 20	7307 91
6302 92	7202 30	7213 31 7213 39	73 07 92
6302 93	7202 41	7213 41	7307 93
6302 99	7202 49	7213 49	7307 99
6303 11	7202 70	7214 10	7308 10
6303 91 6303 92	7202 80	7214 20	7308 20
6303 99	7202 91	7214 30	7308 30
6304 19	7202 92 7202 9 9	7214 40	7308 40
6304 92	7202 9 9 7208 11	7214 50	7308 90
6304 93	7208 12	7214 60	7309 C0 7310 10
6304 99	7208 13	7215.10	7310 19
6305 20	7208 14	7215 20 7315 10	731029
6307 90	72C\$ 21	7215 30 7215 40	7311 00
	- 	7215 90	
		7216 10	
SK/Allegato WILL 9)		

7312 10	7323 99	7605 21	8535 29
7312 90	7324 10	7605 29	8535 30
7313 00	7324 21	7606 11	8535 40
7314 11	7324 29	7606 12	8535 90
7314 19	7324 90	7606 91	8536 10
7314 20	7325 10	7607 11	8536 20
7314 30	7325 91	7607 19	8536 30
7314 41	7325 99	7607 20	8536 41
7314 42	7326 11	7608 10	8536 49
7314 49	7326 19	7608 20	8536 50
7314 50	7326 20	761010	8536 61
7315 11	7326 90	7610 90	8536 69
7315 12		7611 00	8536 90
7315 19	7406 10	7612 10	\$539 21
2315 20	7406 20	7612 90	8539 22
7315 \$1	7407.21	7615 10	\$539 29
7315 82	7408 19	7615 20	8539 31
7315 89	7408 22	7616 10	
7315 90	7410 : 8	7616 90	8546 20
7317 00	7410 12		8702 10
7318 11	7410 21	78C3 CO	\$703.21.90
731812	7410 22	7804 20	£703 22 90
7318 13	7411 10	7805 CD	\$703.23.90
7318 14	7411 21	7806 00	\$703.24.90
7318 15	7411 22	7002.10	\$703 31 90
731816	7411 29	7903 10	
7318 19	7412 10	7903 90	8703 32 90
7318 29	7412 20	7904 00	8703 33 90
7319 20	7413 00	7905 00	8703 90
731930	7415 10	7907 10	8764 10
7319 90	7415 21	7907 93	8704 21
7320 10	7415 31	8005 20	8764 22
7320 20	7415 32	\$006 pp	8764 23
7320 90	7415 39		8764 31
7321 11	7417 00	8215 10	\$704.32
7321 12	7418 10	8215 20	8704 90
7321 13	7418 20	8215 91	9023 00
7321 81	7419 91	8215 99	9024 10
7321 82	7419 99	013/ 34	9024 80
7321 83	7504 00	8436 21	
7321 90	7508 DO	8452 40	9029 10
7322 11	7558 00	\$465 96 \$465 00	9201 10
7322 19	7603 10	£465 9 9	9201 20
7322 90	7603.20	8506 11	9201 90
7323 10	7604 10	8518 22	7201 70
7323 91	7604 21	851910	9403 30
7323 92	7604 29	8522 95	9403 40
7323 93	7605 11	8535 10	9403 50
7323 94	7605 19	8535 21	9403 60
		777761	7467 00

ALLEGATO VII.

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 4 (Nuovi autovescoli)

ALLEGATO VIII

Elenco di prodotti subordinati a licenza d'importazione

Licenze non automatiche con contingenti per l'importazione prefissati

Codice	Designazione delle merci	Quantità	Unite
2612	Minerali di uranio e loro concentrati	1	τ
2844 10 00 2844 20	Uranio naturale e uranio arricchito	1	g
4767	Avanzi e rifiuti di carta	- 1	8

ALLEGATO IX

Elenco di prodotti subordinati a licenza d'esportazione (')

PRODOTTI MINERALI

	i
2505 Sabbie naturali	570°
2507 00 Caolino, della qualità «Sedlec» prima qualità	8
2517 10 Sassi, ghiaia e pietre frantumate	1 000 m°
2523 21 00 Cementi biznchi	t .
2523 29 00 Cementi grigi 2523 90 90	τ
2620 11 00 Cascami e avanzi provenienti dalla sabbricazione del zinco	llo s
2620 20 00 Cascami e avanzi provenienti dalla fabbricazione e piombo	del 8
2620 30 00 Cascami e avanzi provenienti dalla fabbricazione del rat	me &
2620 40 90 Cascami e avanzi provenienti dalla fabbricazione dell'al minio	llu- 8
2701 · Carboni fossili, energetici	٤
2721 Carboni fossili, da coke	
2702 Ligniti, comprese le ligniti agglomerate	τ
27C4 CD Coke (di industrie metallurgiche)	t
27C4 CO Coke (di miniere) 27100027 Benzine	8
27100032 27100032 27100034 27100036	8
2710 00 59 Oli diesel	£
2710 00 11 Oli combusubili leggeri 2710 00 15 2710 00 39	
2710 00 61 2710 00 65 2710 00 69 2710 00 71 2710 00 72 2710 00 74 27 10 00 77 27 10 00 77 27 10 00 77	τ
27100078 27160000 Energia elettrica	Megawattora -

^{(&#}x27;) Le liceare sono intese a controllare le esportazioni. Eventuali restrizioni, causate da difficolta sorte sul mercato sioracco di uno dei prodotti compresi in elenco, devono estere introdotte dalla Repubblica slovacca con una decisione ad hoc da notificare immediatamente alla Comunità.

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE, COMPRESI I PRODOTTI FARMACEUTICI

2207	Alcole etilico (naturale o sintetico)	hl
3002 90 10	Sangue umano	corone/kg
3002 10	Sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue	corone/kg
3003 3004	Medicamenti	corone/kg
3102 40	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbone di calcio	τ
Pelli, cuoio e pelli da	pellicceria	
4101 10 4101 2 4101 30	Pelli gregge di bovini	٤
4102	Pelli gregge di ovini	t
4103 90 00	Pelli gregge di suini	٤
Legno e levori di legn		
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	1 000 m³
4491 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere (non scorrecciato oltre il 3 %)	1 000 m²
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere (scor- tecciato oltre il 3 %)	1 000 m²
4401 22 00	Altro legno in piccole placche (diverso da quello di coni- fere)	1 000 m²
4403 20 00 4403 91 00 4403 92 00 4403 99 10 4403 99 90	Pali di legno scortecciato	1 000 m³
4403 20 00	Alui pali di conifere, pasta di legno	°. 1 000 m²
4403 91 00 4403 92 00 4403 99 10 4403 99 90	Ahri pali di alberi da fogliame, pasta di legno	1 000 m³
4403 20 00	Chiavistelli, industriali, di conifere	1 000 m²
4403 91 00 4403 92 00 4403 99 10 4403 99 90	Chiavistelli, industriali, di alberi da fogliame	1 000 m³

4406	and the second s	1 000 m'
	Traversine di legno per strade ferrate, comprese quelle im- pregnate	1 000 m
4407 10	Ceppi in dimensioni determinate per palette	1 000 m'
4407 91 4407 92		
4407 99		
	Legno tranciato di conisere, non lavorato	1 000 m³
4407 10		
4407 91 4407 92	Legno tranciato di alberi da fogliame, non lavorato	1 000 m'
4407 99	·	
•	•	
Paste di legno, carta e	sue applicazioni	
4703 21 00	Paste imbianchite	t
4763 29 00 4704 21 00		
4704 29 00		
Maralli ammini a lam	Jerosi	
Metalli preziosi e loro		•
7106	Argento e residui di argento Oro e residui d'oro	E
7108	Oro e residui d'oro	g
Metalli comuni e lore	Levori	
7201	Ghise gregge, anche non legate, ferro lingottato	٤
7206		
7204	Cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio, compresi i	
	cascami lingottati	τ
7207-7216	Prodotti laminati piatti (USA e ES esclusi)	τ
7218-7229	•	
7218-7229 7301-7302		
	Tubi di ferro (USA esclusi)	τ
7301-7302	Tubi di ferro (USA esclusi)	τ
7301-7302 7304-7396		τ
7301-7302	hi	t
7301-7302 7304-7306 Strumenti e apparece 9201-9202		numero
7301-7302 7304-7306 Strumenti e apparece	hi	
7301-7302 7304-7306 Strumenti e apparece 9201-9202	hi	
7301-7302 7304-7306 Strumenti e apparece 9201-9202 9204-9205	hi	
7301-7302 7304-7306 Strumenti e apparece 9201-9202 9204-9205	bi Strumenti musicali	
7301-7302 7304-7306 Strumenti e apparecci 9201-9202 9204-9205 Ozgetti d'arte, da co	Strumenti musicali Ollezione o di antichità Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico,	numero
7301-7302 7304-7306 Strumenti e apparecci 9201-9202 9204-9205 Oggetti d'arte, da co	bi Strumenti musicali Strumenti musicali Strumenti musicali Strumenti musicali Collezione o di antichità Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di bota-	

ALLEGATO X

Merci di cui all'articolo 18 per le quali la Comunità mantiene nell'imposizione un elemento agricolo e per le quali la Repubblica slovacca puo introdurre nell'imposizione un elemento agricolo

Codice NC	Designazione delle merci	
2905 43	Mannitolo	
2905 44	D-G!ucitolo (sorbitolo)	
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e secole modificati, esclusi gli amidi e le secole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50	
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati	
3809 10	Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee	
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	

ALLEGATO XIS

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21. paragrafo 2 (1)

I prodotti elencati nel presente allegato fruiscono di una riduzione del 50 % del prelievo.

I quantitativi in tonnellate elencati per l'anno 3 sono applicabili dal 1º luglio 1993 al 30 giugno 1994. I quantitativi importati anteriormente al 1º luglio 1993 ed eccedenti il 50 % del quantitativo per l'anno 2 sono dedotti dall'importo applicabile per l'anno 3.

l quantitativi in tonnellate elencati per gli anni 4 e 5 sono applicabili, rispettivamente, dal 1º luglio 1994 al 30 giugno 1995 e dal 1º luglio 1995 al 30 giugno 1996.

	D :	Anno 1	Anno, 2 4	Lane 3	Anne 4	· Anno S
Codice NC	Designatione delle meta	invit (in connectate)				
0207 10 51	Anauc					
0207-10-55		1			ļ	1
0207 23 11		120	130	140	150	160
0207 10 59	1	1 120	1.~			
C2C7 23 19						
ex 0207 39 55						
ex 0207 43 15			-			
ex \$267 39 73		·i				
ex 0207 43 53						
ex 0207 39 77		ļ				
ex 0207 43 63						
6257 1071	Oche,	1 .	1	1	1	1
0257 23 51	1	200	220	240	260	280
0207 1079		200	420	240	260	280
0257 23 59		1				
0207 39 53						1
G207 43 11				1		
0207 39 61			1			
0207 43 23						
ex 0207 39 65						
ex C2C7 43 31	•	1			1	
ex 0207 39 67	1		ł			
ex 0207 43 41		ì				ĺ
0207 39 71		İ	1			
0207 43 51						
0207 37 75		•	1.			-
0267 43 61	*		ľ			
ex 0207 39 \$1						
cx 0207 43 71	t	•	1	1	1	i

⁽¹⁾ Indipendemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarii puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del pretente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

ALLEGATO XID

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 2 (')

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
0101 19 10	Cavalli vivi, da macello (2)	esenzione
0101 19 90	Alui	12
0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Cami della specie suina diversa da quella domesuca, fresche o refrigerate	esenzione
0207 31 00 0207 50 10	Fegau grassi di oche o di anatre	esenzione (3)
0208 10 11	Altre carni e frattaglie commestibili, di conigli domestici	7
0208 10 90 0208 20 00	Diverse da quelle di conigli domessici Cosce di rane	esenzione
0208 90 10	Di piccioni domestici	5
02089020 02089040	Di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	esenzione
C409 SO DD	Miele naturale	25
S652 4D 9D	Rosai, anche innestati	6
0603 90 CO	Fion recisi	7
ex 06C4 10 90 0604 91 10 0604 91 90	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti impregnati o altrimenti preparati: freschi	7
0707 00 19	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	16
07114000	Cetrioli e cetriolini	12
0712 20 00	Cipolle	. 8
x 0712 90 90	Rafani (Cochleana armoracia)	esenzione
x 0809 20 20 x 0809 20 40	Amarene (prunus cerasus), fresche, dal 1º maggio al 15 luglio Altri	11 (4)
× 0809 20 60 × 0809 20 80	Amarene (prunus cerasus), fresche, dal 16 luglio al 30 aprile Altri	11
D\$D9 40 90	Prognole	7
C810 20 10	Lamponi (5)	9
01103010	Ribes nero, fresco (5)	9

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
C810 30 30	Ribes rosso, fresco (')	9
0810 30 90	Altre bacche (*)	5
0811 10 90	Fragole (')	13
x 0811 20 19	Lamponi, con tenore, in peso, di zucchero non superiore a 13 % (1)	18
0811 20 31	Lamponi (¹)	14
0811 20 39	Ribes nero (*)	10
0811 20 51	Ribes rosso (1)	10
2001 90 20	Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni	5
2007 99 10	Purce e passe di prugne (')	24
2007 99 31	Consetture, gelatine, marmellate, purce e paste di ciliege	

⁽⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenciatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codici NC e della corrispondente descrizione.

(4) La classificazione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni della Comunità in majeria.

(1) Non si applica il prelievo agricolo.

(*) Dazio minimo applicabile: riscossione minima di 2,2 ecu/100 kg peso netto.

(') Fatti sahi gli accordi sul prezzo minimo d'importazione, allegati al presente documento.

Allegato all'ALLEGATO XIS

Accordo sul prezzo minimo d'importazione di talune frutta molli destinate alla trasformazione

1. I prezzi minimi d'importazione per i seguenti prodotti sono stabiliti per ogni campagna di commercializ-

	0810 20 10	Lamponi
	0810 30 10	Ribes nero
	08103030	Ribes rosso
	0810 30 90	Altre bacche
	O\$11 10 90	Fragole
ex	0811 20 19	Lamponi
	0811 20 31	Lamponi
	0811 20 39	Ribes nero
	0811 20 51	Ribes rosso

I prezzi minimi d'importazione sono stabiliti dalla Comunità di concerto con la Repubblica slovacca, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitatio.

- 2. I prezzi minimi d'importazione sono applicati in conformità dei seguenti criteri:
 - nei singoli trimestri di ogni campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascun
 prodotto elencato nel paragrafo 1, importato nella Comunità, non deve essere inferiore al prezzo
 minimo d'importazione di tale prodotto;
 - in ciascun periodo di due settimane il valore medio unitario dei singoli prodotti elencati nel paragrafo 1, importati nella Comunità, non può essere inferiore al 90 % del prezzo minimo d'importazione di tali prodotti, purché il quantitativo importato durante lo stesso periodo non sia inferiore al 4 % delle importazioni normali annue.
- 3. Qualora uno di questi criteri risulti non soddisfatto, la Comunità può adottare disposizioni affinche il prezzo minimo d'importazione sia rispettato per ciascuna spedizione dei prodotti considerati, importati dalla Repubblica slovacca.

ALLEGATO XII

Disposizioni relative all'importazione nella Comunità di bovini vivi

- 1. Qualora il numero di animali stabilito nell'ambito del bilancio estimativo di cui al regolamento (CEE) n. \$05/68 risultasse inferiore a un quantitativo di riferimento, verra aperto alle importazioni dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca un contingente tariffario globale pari alla differenza tra il quantitativo di riferimento e il numero di animali stabilito nel bilancio estimativo. Il quantitativo di riferimento sarà pari a:
 - 217 \$00 nel 1992,
 - 237 600 nel 1993,
 - 257 400 nel 1994,
 - 277 200 ncl 1995,
 - 297 000 nel 1996.

L'aliquota ridotta applicabile agli animali compresi in tale contingente è fissata al 25 % dell'importo totale del prelievo.

Le presenti disposizioni si applicano ai bovini vivi da ingrasso o da macello di peso vivo non inferiore a 160 kg e non superiore a 300 kg.

2. Qualora le previsioni indichino che le importazioni nella Comunità possono superare i 425 000 capi nell'arco di un anno, la Comunità può adottare misure di salvaguardia in conformità con il regolamento (CEE) n. \$05/68, fatto salvo qualsiasi altro diritto sancito dal presente accordo.

In questo contesto, le importazioni di bovini vivi non coperte dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 saranno limitate ai vitelli di peso vivo non superiore a 80 kg. Tali importazioni saranno gestite in modo tale da garantire la regolarità delle forniture nell'anno in questione.

ALLEGATO XIII

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 4 (1)

I quantitativi importati sotto i codici NC considerati nel presente allegato ad eccezione delle voci 0104 e 0204 sono soggetti alla riscossione di un dazio ridotto del 20 % il primo anno, del 40 % il secondo anno e del 60 % per gli anni successivi.

I quantitativi in tonnellate elencati per l'anno 3 sono applicabili dal 1º luglio 1993 al 30 giugno 1994. I quantitativi importati anteriormente al 1º luglio 1993 ed eccedenti il 50 % del quantitativo per l'anno 2 sono dedotti dall'importo applicabile per l'anno 3.

I quantitativi in tonnellate elencati per gli anni 4 e 5 sono applicabili rispettivamente dal 1º luglio 1994 al 30 giugno 1995 e dal 1º luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
			Qua	ntitè (in tonne	liate)	
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, frescha, refrigerate o congelate (1)	1 000	1 080	1 170	1 250	1 330
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 10 0104 20 90	Animali vivi della specie ovina o caprina (²)	670	920	1 170	1 420	1 670
0204	Cami di animali della specie ovina o caprina (²)(⁵)	670	920	1 170	1 420	1 670

* Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anne 3	Anno 4	Anno 5
,			Quan	tit à (in tonnall	ate)	
0103 92 19 0203 11 10 0203 21 10 0203 22 0203 22 0203 19 55 0203 29 55 0203 19 11 0203 19 15 0203 19 15 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 15	Animali vivi della specie suina, domestici Carni di animali della specie suina (3) (2)	1 560	1 700	1 870	2 000	2 130
0207 10 11 0207 10 15 0207 21 10 0207 10 19 0207 21 90	Carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate	900	990	1 070	1 160	1 250
0207 39 21 0207 41 41 0207 39 23 0207 41 51	Pezzi di pollo	400	440	470	610	550
0207 39 11 0207 41 10	Pezzi di pollo, dic∙/ssati	500	550	600	640	690
0207 22 10 0207 22 90 0207 39 31 0207 39 41 0207 42 10 0207 42 41	Tacchini e tacchine	320	350	380	420	450
0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	Polvere di crema di latte Latte intero, in polvere Latte intero, in polvere	850	920	1 020	1 090	1 160
0405 00 11 0405 00 19	Burro	3 50	385	420	460	490
ex 0406 40 00 ex 0406 90	Niva Moravsky blok, Primator, Otava Javor, Uzeny blo k, Kashkaval Akawi, Istambul, Jadel, Hermelin, Ostopek, Koliba, Inovec	500	550	600	650	700
0407 00	Uova di volatili, in guscio	1 780	1 950	2 100	2 270	2 430
0408 11 10 0408 19 11 0408 19 19	Tuorli essiccati (⁶) Tuorli liquidi (⁶) Tuorli congelati(⁶)	100	110	120	1,30	140
0408 91 10 0408 99 10	Tuorli, altri essiccati(²) Altri(²)	700	765	850	910	980
1003 00 20	Orzo da malto	10 000	10 800	11 700	12 600	13 600
1101 00 00	Farine di frumento	10 000	11 000	11 750	12 750	13 500

		Anno 1	-	Anno	2	Anno 3	3	Anno 4		Anno	5
Codice NG	Designazione della marci	Quantità (t)	Ali quota %	Quantità (t)	Ali quota %	Quantità (t)	Ali quota %	Quantità (t)	Ali quota %	Quantità (t)	Ali quota %
0406 10 0406 20 0406 30 33 0406 30 23 0406 90 23 0406 90 33 0406 90 33 0406 90 73 0406 90 77 0406 90 85 ex 0406 90 89	Formaggi freschi Formaggi grattugiati o in polvere Formaggi grattugiati o in polvere Formaggi usis Formaggi a pasta erborinata Edam Feta, di latte di pecora Feta, aitro Kefalo-Tyri Fiore Sardo, Pecorino Provolone Asiago, etc. Cantal, etc. Kəfalograviera, kasseri Srie, Camembert	500	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	575	ထ ထ ထ က ဘ တ ထ ထ ထ ထ ထ ထ ထ ထ	6 5 5	~~~~~~~~~	725	<u> </u>	O 8	വ വ ഖ ഖ ഖ ഖ ഖ വ വ വ വ വ വ വ
0408 11	Tuorli di uova di volatili essiccati Uova di volatili essiccate	illimitata illimitata	17	illimitata illimitata	17	illimitata illimitata	17	illimitata illimitata	17	illimitata illimitata	1.
0504 00 00	Budella, vesciche, ecc.	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	O	illimitata	0	Illimitata	0
0502 20 0602 30 00 0602 40 0602 91 00 0603 10 11 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 29	Alberi, arbusti e cespugli Rododentri e szaiee Rosai Bianco di funghi (micelio) Rose Garofani Gladioli Cristantemi	illimitata ilimitata ilimitata ilimitata illimitata illimitata illimitata	2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	illimitata illimitata illimitata illimiteta illimitata illimitata illimitata illimitata	222222	ilkmitata illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata	2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0701 10 00	Patate da semina Patate, altre	illimitata (²)	2	illimitata	7	illimitata	2	illimitata	2	illimitata	2
ex 0762 00	Pomodori freschi					T				-	

		Anno 1	-	Anno 2	2	Anno	3	Anno 4	4	Anno 5	
Codice NC	Designazione delle merci	Quantità (t)	Ali quota %	Quantità (t)	Ali quota %	Quantità (t)	Ali quota %	Quantità (t)	Ali quota %	Quantità (t)	Ali quota %
0704 10 10	Cavolfiori e cavoli broccoli(3)	illimitata	13,5	illimitata	12	illimitata	10,5	illimitata	თ	illimitata	7,5
0704 10 90	Cavoli bianchi a cavoli rossi(3)	illimitata	13.5	illimitata	12	illimitata	10,5	illimitata	თ	illimitata	7,5
0704 90 90	Altri	illimitata	12.6	illimitata	11,2	illimitata	9,8	illimitata	8,4	illimitata	7
0705 11 10	Lattughe di cappuccio	illimitata	12,6	illimitata	11,2	illimitata	8'6	illimitata	8,4	illimitata	~
0708 90 00	Altri legumi	illimitata	12,6	illimitata	11,2	illimitata	8,6	illimitata	4,	illimitata	_
0709 20 00	Asparagi	illimitata	9	illimitata	9	illimitata	9	illimitata	9	Illimitata	9
06 13 6020	Funobi, eltri (³)	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	0
9	Peperoni (3)	illimitata	6	illimitata	80	illimitata	7	illimitata	9	Illimitata	Ω.
0709 60 99	Altri	illimitata	6	illimitata	œ	illimitata	7	illimitata	တ	illimitata	<u>س</u>
01 06 6010	Insalate diverse dalle lattughe e	illimitata	12,6	illimitata	11,2	illimitata	8,6	illimitata	ळ य	illimitata	,
00 10 01 00	dalle cicone (*)	illimitata	σ	illimitata	~	illimitata	7	illimitata	ဖ	illimitata	ß
00 00 01 00	Misselle di ortaggi o di Jeguroi	illimitata	, ,	illimitata	2 0	illimitata	7	illimitata	7	illimitata	7
			1								
1:				300	-	illimitata	c	illimitata	0	illimitata	0
0802 11 90	Mandorie con guscio, airre	illimitata	۰ د	illimitata	o c	illimitata	· c	illimitata	0	illimitata	0
0802 12	Mandorie sgusciate	Illimitata	> 0	aliamitata 315) (illimitata	· c	illimitata	0	illimitata	0
0802 22 00	Nocciole sgusciate	illimitata	5 (illimitata	o c	illimitata	, c	illimitata	0	illimitata	0
0802 40 00	Castagne e marroni	illimitata	o (Himitata	o c	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	0
08023030	Semi di pino (pinoli)	ilimitata	> <	illimitata	, c	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	0
0804 20	Figure	Illimitata	> c	illimitata	. 0	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	0
0000	Avocaci	illimitata	o c	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	0
0, 2000	Mandagini acc	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	0
0803 20	Limoni (Citata limon)	illimitara	0	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	0
0806 10 15	Uva da tavola, altre	illimitata	50	illimitata	17,5	illimitata	15	illimitata	12,5	illimitata	<u> </u>
0805 20	Uve secche (3)	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	0	illimitata	٥	ullimitata	
01 01 2080		Himitala	6	illimitata	8,8	illimitata	7,7	illimitata	9,9	illimitata	2,5
01 01 8080	Mese da sidro, presentate alla rinfusa	illimitata		illimitata	0	illimitata	2	illimitata	2	illimitata	2 ;
0808 10 31	Golden Delicious (³)	illimitata	15	illimitata	10	illimitata	2	illimitata	2 :	illimitata	2 :
0808 10 33	Granny Smith	Illimitata	15	illimitata	2	illimitata	0	illimitata	2	Illimitata	2 ;
0803 10 39	Altre	illimitata	15	illimitata	10	illimitata	2	illimitata	2 '	illimitata	2 -
0809 10 00	Albicocche(3)	illimitata	ნ	illimitata	89	illimitata	7	illimitata	ه د	illimitata	ពេ
0809 20 40	Ciliege, altre (3)	illimitata	6	illimitata	80	illimitata	١ ٦	illimitata	ب م <u>.</u>	Illimitata	ממ
0809 30	Pesche	illimitata	<u>ნ</u>	illimitata	တ	illimitata	<u> </u>	Illimitata	o 4	Illimitata	ວພ
0809 40 11	Prugne(3)	illimitata	6	illimitata	80 (Illimitata	~ ·	illimitata	۰ د	illimitata	, 0
08 10 90	Altre frutta fresche	illimitata	0	illirnitata	0 0	illimitata	o c	illimitata	o c	illimitata	. 0
0813	Frutta secche, altre	illimitata	0 0	illimitata	>	illimitata	> c	illimitata	. 0	illimitata	0
0314 00 00	Scorze di agrumi, etc.	illimitata	o	Illimitata	2	manutaco	,				

		Anno	1	Anno 2		Anno 3	8	Anno	7	Anno	5
Codice NC	Designazione delle merci	Quantità (t)	Ali quote %	Quantità (t)	Ali quota %	Quentità (t)	All quota %	Quentità (t)	All quota %	Quantità (t)	Ali quota %
0904 20	Frutta del genere Capsicum	Illimitata	8,1	Illimitate	7,2	Illimitate	6,3	Illimitete	5,4	Illimitata	4,5
1001 10 00 1005 10	Frumento duro Granturco da semina	Illimitata Illimitata	0 %	illimitata Illimitata	ဝ၈	illimitete Illimitete	0 %	Illimitata Illimitata	0 19	Illimitata Illimitata	0 m
1005 90 00	Granturco, altro	500	10	550	8,75	600	7,5	650	6,25	700	ည
1006 30	Riso	Illimitata	0	Illimitata	0	Illimitate	٥	Mimitate	0	Illimitata	٥
1202 10	Arachidi con guscio	illimitata	o	Himiteta	0 (Illimitata	۰,	Illimiteta	0 (Illimitata	۰۰
1202 20 00 1207 50	Arachidi sgusciate Semi di senapa	Illimitata	7 ~	Mimitata	٧,	Mimitata	10	Mimitata	7	Mimitata	7
1211 90	Piante, altri Semi di carrube, altri	Illimitata Illimitata	00	Illimiteta Illimitete	00	Illimitats Illimitata	00	Mimitata Mimiteta	00	Illimitata Illimitata	0 0
1507 10 90	Olio greggio di semi di sols, altro	Illimitata	0	Illimitata	0	Mimitata	00	Illmitata	00	llimitata ilimitata	00
1507 90 90	Diverso de quello di semi di sola graggio Olio graggio di arachidi	Illimitata	0 0	Illimitata	00	Illimitata	0	Mimiteta	0	Illimitata	0
1509 10	Olio di olive vergine	Illimitata	. 0	Illmitata	0	Illimitata	0	Minitata	0 (Illmitats	0 (
1509 90 00	Altro olio di oliva	Illimitata	0 6	Illmitate Illminitate	0 6	Illimiteta Illimiteta	0 6		o 64	Minitata Minitata	o 7
1512 19 91	Altro olio di girasole	Illimitata	1 (1	Illimitata	۱ ۲۷	Illimitate	1 74	Illimitata	7	Himitata	7
151311	Olio di cocco, greggio Altro	೯೯									
1515 11 00 1515 90	Olio di limo, greggio Altri grassi e oli vegetall	೯೯									•
1516 10 1516 20	Grassi e oli enimeli Grassi e oli vegetali.	೯೯									?
1601 00 91	Salsicce essiccate	_	18		16		4 :		4 5		5 5
1601 00 99 ex 1602 20 90	Altre selsicce cotte Pasticci in forme diverse		∞ ∞		2 2		<u> </u>		<u> </u>		2 2 :
1602 41 10	Prosciutti d loro pezzi della		18	•	•	8	4	***	12	Ç	<u> </u>
1602 42 10	Spalle a loro pezzi della specie	- 150	8	126	6	*	4	3	12	2	6
ex 1602 49 19	suina domestica Curi dui spese suna de secondo piene Altre carni, compresi i miscugli		18		20		4 0		12 18		15 15
1602 50	Preparazioni e conserve		27		24		12		18		15

		Anno 1	-	Anno 2	2	Anno 3	ဗ	Anno 4	4	Anno 5	5
Codica NC	Designazione delle merci	Quantità (t)	Ali quota %	Quantità (t)	Ali quota %	Quantità (t)	Ali quota %	Quentità (t)	All quote	Quantità (t)	Ali quota %
2002 10	Pomodori preparati o conservati	Illimitata	16,2	Illimitata	14,4	Illimitata	12,6	Illimitata	10,8	Illimitata	б
2002 90	Pomodori preparati o conservati,		18.2	illimitata	14,4	Illimitata	12,6	IIIImitata	10,8	Illimitata	6
		Illimitata		Illimitata	8	Illimitata	∞	Illimitata	e o (Illimitata	œ (
2005 70 00	Olive preparate o conservate	Illimitata	0	Illimitata	0	Illimitata	۰ ،	Mimitata	0 0	Himitata	o c
2005 90 50	Carciofi	Illimitata	0	Illimitata	0;	Illimitata	0 1	III THE STATE OF T	13.2	Illimitata	> =
2005 90 90	Altri	Illimitata	19,8	illimitata	0, 0	Internations and an analysis a	t,	Illimitata	0	Illimitata	0
2008 30	Agrumi	Illimitata	۰ ه	III: Mitata	> «	Ilimitata	۰,	Illimitata	•	Illimitata	6
2008 50	Albicocche	III mitata	n o	liimitete	. «	Illimitata	^	Illimitata	9	Illimitata	ഹ
2008 70	Pesche Miscuali di frutta	illimitata	ით	Illimitata	8	Illimitata	7	Illimitate	0	Illimitata	2
400 04				Illimitete	c	Illimitata	0	Illimitete .	0	Illimitata	
2009 11	Succhi di arancia, congelati	E SE	-		· c	Illimitata	•	Illimitata	0	Illimitata	0
2009 19	Succhi di arancia, altri	Himitata	> <		· c	Illmitata	•	Illimitete	0	Illimitata	0
2009 20	Succhi di pompelmo o di pomelo	III mitata	, c	liinitata atatumiini		Illimitata	•	Illimiteta	0	Illimitata	0
2009 30	Succhi di agrumi	III: mitata	, "	Illimitata	4	illimitata	3,6	Illimitate	e	Illimitata	2,5
2009 60	Succhi di uva Succhi di mela	Illimitata	18	Illimitata	18	Illimitata	4	Illimitata	12	Illimitete	2
2303 10	Residui della fabbricazione degli	Illimitata	٥	Illimitata	0	Illimitate	0	IIIImitata	•	Illimitata	٥
	• midi		-	Himite	c	illimitata	0	Illimitata	0	Illimitata	0
2304 00 00	Panelli dell'estrazione dell'olio di soia	Illimitata Illimitata	-	illimitata	0	Illmitata	0	Illimitata	•	illimitata	0, 0
2309 90	Preparazioni per l'alimentazione	Himitata	, es	Illimitata	ო	Illimitata	е	Illimitata	6	Illimitata	7
		000	4	1 000	4	1 000	4	1 000	4	1 000	4
2401	i abacchi greggi o non lavorati	222 -									

Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinate, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quento il regime preferziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della 3

corrispondente descrizione. Soggetto a revisione nel 1993. Dazio applicabile si prodotti stagioneli.

25

ALLEGATO XV

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 24

Codice NC	Descrizione ;-	Aliquota %
0301 99 19	Altri fegati di pesci d'acqua dolce	esenzione
0302 70 00	Fegati e vova freschi o refrigerati	esenzione

Allegato XVJa

STABILIMENTO: "SERVIZI FINANZIARI (Titolo IV, capitolo II)"

Definizioni:

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

- A. tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
 - assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione);
 - (i) assicurazione sulla vita(ii) assicurazione generale
 - 2. riassicurazione e retrocessione;
 - 3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
 - é. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;
- B. servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
 - assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
 - ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
 - 3. leasing finanziario;
 - 4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
 - 5. 'fideiussioni e scoperti;
 - 6. compravendita, in conto proprio o per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
 - (a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.);
 - (b) valuta straniera;
 - (c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni;
 - (d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.;
 - (e) titoli trasferibili;
 - (f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
 - 7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
 - 8. intermediazione di credito;

Allegato XVIc

STABILIMENTO: "SETTORI ESCLUSI" (articolo 45, paragrafi 5 e 6)

- acquisto e vendita di risorse naturali;
- acquisto e vendita di terreni agricoli e forestali;
- edifici e monumenti di interesse storico e culturale.

ALLEGATO XVII

- 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 67 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali : protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989).
- 2. Il Consiglio di Associazione può decidere che il paragrafo 2 dell'articolo 67 si applichi ad altre convenzioni multilaterali.
- 3. Le Parti contraenti confermano di riconoscere l'importanza degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi,
 1971);
 - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
 - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
 - accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
 - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra 1977, emendato nel 1979);
 - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, emendato nel 1980);
 - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

- 4. Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato e delle disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale, le Parti contraenti sono la Repubblica slovacca, la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, ciascuno per le proprie competenze nelle questioni attinenti alla proprietà industriale, intellettuale e commerciale coperte dalle suddette convenzioni o dall'articolo 76, paragrafo 1.
- 5. Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale lasciano impregiudicata la competenza della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà industriale, intellettuale e commerciale.

ELENCO DEI PROTOCOLLI

PROTOCOLLO Nº 1	SUI TESSILI E SUI CAPI DI ABBIGLIAMENTO
PROTOCOLLO N° 2	SUI PRODOTTI CHE RIENTRANO NEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA)
PROTOCOLLO N° 3	SUGLI SCAMBI TRA LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA COMUNITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI NON CONTEMPLATI DALL'ALLEGATO II DEL TRATTATO CEE
PROTOCOLLO Nº 4	SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
PROTOCOLLO N° 5	SULLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCAMBI TRA LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA SPAGNA ED IL PORTOGALLO
PROTOCOLLO N° 6	SULL'ASSISTENZA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE
PROTOCOLLO N° 7	SULLE CONCESSIONI CON LIMITI ANNUI
PROTOCOLLO N° 8	SULLA SUCCESSIONE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA IN RIFERIMENTO AGLI SCAMBI DI LETTERE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (COMUNITÀ) E LA REPUBBLICA FEDERATIVA CECA E SLOVACCA PER QUANTO RIGUARDA IL TRANSITO E LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO TERRESTRE.

PROTOCOLLO Nº 1 SUI TESSILI E SUI CAPI DI ABBIGLIAMENTO

dell'Accordo europeo ("l'Accordo")

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati all'allegato I del protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca siglato il 17 dicembre 1992 e applicato dal 1° gennaio 1993, per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, e alla sezione XI (capp. 50-63) della Nomenclatura combinata della Comunità e della tariffa doganale della Repubblica slovacca per quanto riguarda gli aspetti tariffari.

- 1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capp. 50-63) della Nomenclatura combinata originari della Repubblica ceca ai sensi del protocollo 4 dell'Accordo vengono ridotti annualmente in modo progressivo, fino ad eliminarli dopo sei anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, secondo il seguente calendario:
- all'entrata in vigore dell'Accordo, a cinque settimi del dazio di base;
- all'inizio del terzo anno, a quattro settimi del dazio di base;
- all'inizio del quarto anno, a tre settimi del dazio di base;
- all'inizio del quinto anno, a due settimi del dazio di base;
- all'inizio del sesto anno saranno aboliti i dazi residui.

PROTOCOLLO 2 SUI PRODOTTI CECA DELL'ACCORDO EUROPEO ("ACCORDO")

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato CECA, come identificati nella tariffa doganale comune (*).

CAPITOLO I

Prodotti di acciaio CECA

ARTICOLO 2 (1)

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Repubblica slovacca vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- 1) all'entrata in vigore dell'Accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base;
- 2) si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20 e allo 0 % del dazio di base all'inizio del secondo, terzo, quarto e quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

^(*) GU n. L 247 del 10.9.1990.

ARTICOLO 3

I dazi doganali applicabili nella Repubblica slovacca alle importazioni di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti conformamente al seguente calendario:

- 1) per i prodotti elencati nell'allegato I del presente protocollo, i dazi doganali vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'Accordo;
- 2) per i prodotti elencati nell'allegato II del presente protocollo, i dazi doganali vengono aboliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'Accordo;
- 3) per i prodotti elencati nell'allegato III del presente protocollo, i dazi doganali vengono aboliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 dell'Accordo.

- 1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Repubblica slovacca e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'Accordo.
- 2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Repubblica slovacca di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'Accordo.

CAPITOLO II

Prodotti di carbone CECA

ARTICOLO 5

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari della Repubblica slovacca vengono aboliti, al più tardi un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, fatta eccezione per quelli relativi ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato IV, che vengono aboliti entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 6

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica slovacca di prodotti di carbone CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti a norma dell'articolo 4 dell'Accordo.

- 1. Le restrizioni quantitative applicabili nella Comunità ai prodotti di carbone CECA originari della Repubblica slovacca vengono abolite al più tardi un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, fatta eccezione per quelle relative ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato IV, che vengono abolite entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'Accordo.
- 2. Le restrizioni quantitative all'importazione applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti di carbone originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 dell'Accordo.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

- 1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'Accordo, poichè può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Repubblica slovacca :
- i) tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o della Repubblica slovacca;
- qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA.
- 2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la CECA, dell'articolo 85 del trattato CEE e delle norme in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.
- 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

- 4. Le Parti contraenti riconoscono che, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, in deroga al paragrafo 1 iii), la Repubblica slovacca può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:
- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione;
- l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti;
- il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità nella Repubblica slovacca.
- 5. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato mediante uno scambio continuo di informazioni complete con l'altra Parte relative all'importo, all'intensità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato.
- 6. Se la Comunità o la Repubblica slovacca ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1, modificato dal paragrafo 4, e che
- le disposizioni di applicazioni di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per risolvere la questione o
- in mancanza di tali disposizioni, o se tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra parte o grave pregiudizio alla sua industria nazionale,

la parte lesa può prendere le misure appropriate a condizione che, non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, di durata non superiore a 30 giorni dalla presentazione della domanda ufficiale.

Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1 iii), dette misure appropriate possono comprendere soltanto quelle adottate conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nonchè da tutti gli altri strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le Parti.

ARTICOLO 9

Le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le Parti.

ARTICOLO 10

Le Parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.

Nota (1) del Protocollo nº 2

Dal 1º giugno 1993 al 31 dicembre 1995, salvo ulteriori modifiche, sono applicabili le disposizioni delle decisioni 1/93(C) e 1/93(S) della Commissione mista, che opera in conformità dell'Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica slovacca firmato il 16 dicembre 1991, modificato dai protocolli aggiuntivi tra la Comunità e la Repubblica ceca e tra la Comunità e la Repubblica slovacca.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo

CODICE NC
720110
720120
720130
720140
720310
7 20390
720450

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del protocollo e aliquote di dazio applicabili prima dell'entrata in vigore dell'Accordo

720610	2,3 2,8
720690	2.8
720711	4
720712	4
720719	4
720720	3,9
721119	4
721149	4
721190	4
721360	·
721810	3,8
721890	3,8
721911	3,8
3	3,8
721912	3,8
721913	3,8
721914	3,8
721921	3,8
721922	3,8
721923	3,8
721924	3,8
721931	3,8
721932	3,8
721933	3.8
721834	
721935	3,8
721990	3,8
721990	3,8
	3,8
722012	3,8
722020	3,8
722090	3,8
722100	3,8
722210	3,8
722230	3,8
722240	3,8
722410	3,8
722490	3,8
722520	3,8
722540	3,8
722550	
722590	3,8
722590	3,8
	3,8
722620	3,8
722691	3,8
722692	ź 3,8
722699	3,8
722710	3,8
722720	3,8
722790	3,8
722810	3,8
722820	
722830	3,8
722860	3,8
722870	3,8
122010	3,8
•	•

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo e aliquote di dazio applicabili prima dell'entrata in vigore dell'Accordo

720211	6
720299	6,5
720811	6.9
720812	5.9
720813	5.9
720814	6,9
720821	6.9
720822	6,9
720823	5.8
720824	6.9
720831	6.1
720632	6.1
720632	6.1
720834	
	6,1
720835	8,6
720841	6,8
720842	6,1
720843	6,1
720844	6.1
720845	6.1
720690	6.1
720911	8.1
720912	6,1
720913	6,1
720914	6,1
720921	6.1
720922	6,1
720923	6,1
720924	6,1
720931	6,1
720932	6,1
720933	8,6
720934	6,1
720941	6,1
720942	6.1
720943	8,5
720944	6,1
720990	5.6
721011	5,6
721012	6,6
721020	6,6
721031	5,6
721039	7,5
721041	6,6
721049	5,6
721050	5,6
721060	9,3
721070	7.5
721090	9,3
721111	6
721112	6.3
721121	6
721122	6
721129	6
721130	5.7
721141	5.7
721210	5.4
721221	5.4
721229	5.4
721229	6,5
	5.4
721240	1
721250	6.4
721260	6.5
721310	5,4
721320	5,1
721331	7,3
721339	7
721341	7.1
721349	7,0

4	•
721420	5.9
721430	5,9
721440	. 7
721450	7
721460	7
721590	6,3
721610	6.5
721621	6,5
721622	6,5
721631	8,5
721632	9,3
721633	6 ,5
721640	6,5
721660	6,5
721690	- 9,3
722510	5,9
722530	5,9
722880	7
730110	9,3
730210	6,8
730220	8
730240	8
730290	8
	l

ALLEGATO IV

Prodotti e regioni che figurano tra le eccezioni di cui all'articolo 7 del protocollo CECA

Prodotti

Prodotti elencati come "prodotti di carbone" nell'allegato I del trattato CECA, secondo l'identificazione della tariffa doganale comune (¹).

Regioni

Tutte le regioni:

- della Repubblica federale di Germania,
- del Regno di Spagna.

(1) GU n. L 247 del 10.9.1990.

CE/SK/P2/i 12

PROTOCOLLO 3

sugli scambi tra la Repubblica slovacca e la Comunità di prodotti agricoli trasformati non contemplati dall'allegato II del trattato CEE

ARTICOLO 1

Per tener conto delle disparità di costo dei prodotti agricoli incorporati in talune merci non contemplate dall'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea l'Accordo non osta:

- alla riscossione, all'importazione delle merci di cui all'allegato, di un elemento agricolo nell'imposizione doganale;
- all'applicazione di misure interne per compensare le disparità di prezzo risultanti dall'attuazione della politica agricola;
- all'applicazione di misure all'esportazione.

ARTICOLO 2

1. L'elemento agricolo dell'imposizione doganale di cui all'articolo 1 può assumere la forma di elemento mobile, d'importo forfettario o di dazio ad valorem.

Questo elemento è limitato alle quantità di materie prime agricole incorporate.

- 2. Per determinare l'elemento agricolo della riscossione si tiene conto delle misure adottate in applicazione dell'articolo 21 dell'Accordo.
- 3. L'applicazione delle misure all'esportazione è limitata alle disposizioni applicabili nei confronti di qualsiasi paese terzo all'Accordo.
- 4. La componente non agricola dell'imposizione è gradualmente ridotta secondo le modalità previste dal presente protocollo.

ARTICOLO 3

- 1. L'imposizione all'importazione applicabile nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica slovacca, di cui alla tabella 1, è ridotta come da calendario.
- 2. Gli elementi mobili figuranti nella tabella 1 possono essere convertiti in un'altra forma di imposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

ARTICOLO 4

 La Repubblica slovacca procede alla determinazione dell'elemento agricolo dell'imposizione, conformemente agli articoli 1 e 2, anteriormente al 1º luglio 1994.

L'elemento non agricolo dell'imposizione è determinato deducendo dall'imposizione applicabile al 1º gennaio 1992 l'elemento agricolo di cui al primo comma.

2. L'elemento agricolo dell'imposizione non può eccedere al dazio ottenuto applicando alle quantità di prodotti agricoli considerate come lavorate i dazi applicabili all'importazione in Repubblica slovacca di questi prodotti agricoli originali della Comunità.

3. L'elemento agricolo dell'imposizione può assumere una delle forme di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Esso può essere convertito, in un secondo tempo, in un'altra forma d'imposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in particolare per tener conto delle modifiche della politica agricola slovacca.

ARTICOLO 5

- 1. Fino al 31 dicembre 1994 la Repubblica slovacca applica all'importazione delle merci di cui alla tabella 2 dell'allegato i dazi in vigore il 1° gennaio 1992.
- 2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'elemento non agricolo dell'imposizione, determinato conformemente all'articolo 4, è ridotto secondo le scadenze di cui alla tabella 2 dell'allegato.

I dazi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1995 sono definitivamente adottati dalla commissione mista secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1.

ARTICOLO 6

1. La Repubblica slovacca notifica al Consiglio di associazione di cui all'articolo 104 dell'Accordo, anteriormente al 1° ottobre 1994, gli elementi agricoli dell'imposizione stabiliti conformemente all'articolo 4; il Consiglio di associazione, dopo aver esaminato questi dati, stabilisce i dazi definitivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1995.

- 2. Al'termine della prima fase del periodo di transizione il Consiglio di associazione esamina la possibilità di sostituire l'elemento agricolo dell'imposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo con importi compensativi calcolati, da una parte, sulla base delle quantità di prodotti agricoli effettivamente lavorate e, dall'altra, sulla base delle effettive disparità tra i livelli di prezzo dei prodotti agricoli di base di ciascuna Parte. In tal caso, esso stabilisce l'elenco delle merci soggette a questi importi e l'elenco dei prodotti agricoli di base.
- 3. Il Consiglio di associazione può anche esaminare la possibilità di ampliare l'elenco delle merci contemplate dal presente protocollo. In tal caso esso adotta le disposizioni necessarie applicabili a tali merci.
- 4. La Repubblica slovacca e la Comunità si comunicano reciprocamente i livelli di prezzo dei prodotti agricoli di base presi in considerazione ai fini della compensazione dei prezzi di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

ALLEGATO

Tabella 1: Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci briginarie dalla Repubblica slovacca

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquore di dazio					
		di base	all'envata in Vigore	dopo wa anno	finsic	applicabile dopo anni (*)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(7)	
0403	Lanicello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di auccheri o di altri dolcificatti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:						
0403 10	- loguri:						
10 0403 10 51 2 99	aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13+MOB	80M+2,6	0+MOB	0+MOB	1	
0403 9C	– alui:						
la 0403 90 71 a 99	aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13+MOB	6,5 ÷ MOB	C+MOB	0+MOB	1	
1517	Margarina; miscele o preparazioni ali- mentari di grassi o di oli animali o vege- tali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e da- gli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:						
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina li- quida:		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		A COMPANY OF THE COMP	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
1517 10 10	avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	13+MOB	6,5+MOB	0+MOB	0+MOB		
1517 90	- alui:						
1517 90 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	13 + MOB	6,5 + MOB	0+MOB	0+MOB		
1704	Prodotti a base di zuccheri non conte- nenti cacao (compreso il cioccolato bianco);						
1704 10	- Gomme da massicare (Chewing-gum), anche rivestite di aucchero						
1704 10 11 19	aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2+MOB MAX 23	0+MOB MAX 23	0+MOB MAX 23	C+MOB MAX 23	0	
1704 10 91 99	aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio)	2+MOB MAX 18	0+MOB MAX 18	0+MOB MAX 23	0+MOB MAX 18	0	

⁽⁷⁾ Numero di anni dopo di che verra applicata l'aliquota di dazio definitive.

(1)	(2)	(3)	(4) ,	(5)	(6)	(7)
1704 90 10	Estratti di liquirizia contenenti sacca- rosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	9	9	9	9	C
1704 90 30	preparazione detta ecioccolato bianco-	4+MOB MAX 27 +AD S/Z	2+MOB MAX 27 +AD \$/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	1
da 1794 90 51 a 99	akri .	6+MOB MAX 27 +AD S/Z	3+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	8
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	11	8,8	6,6	0	4
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	8	6,4	4,8	0.	4
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuc- cheri o di altri dolcificanti	9	7,2	5,4	0	4
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuc- cheri o di altri docificanti:					
1806 10 10	non contenente o contenente, in peso meno di 65 % di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calco- lato in saccarosio:					
	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio inferiore o uguale a 5 %:		·			
	dolcificato esclusivamente con ag- giunta di saccarosio	3	0	0	0	0
	alui	10	g	6	Đ	4
	alui:				\	
	dolcificati esclusivamente con ag- giunta di saccarosio	3+MOB	0+MOB	0+MOE	0+MOB	0
	a ltri	10+MOE	5+MOE	0+MOI	0+MOB	1
1806 10 30	avenu tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito cal- colato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o supe- siore a 65 % e inferiore a 80 %:					
	dolcificati esclusivamente con ag-	3+MO2	0+MO	0+MO	в 0+мов	0
	akci	10+MO	B 5+MO	0+MO	B 0+MOB	8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1806 10 90	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %:					
	dolcificati esclusivamente con ag- giunta di saccarosio	з+мов	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
	altri	10+MOB	5+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1806 20	altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli e forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto su- periore a 2 kg:				A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
1806 20 10	aventi tenore, in peso, di burro di ca- cao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa prove- niente dal latte uguale o superiore a 31 %	9+MOB MAX 27 +AD S/Z	4,5+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD \$/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	8
1806 20 30	aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa prove- niente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	9+MOB MAX 27 +AD S/Z	4,5+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	1
	altre:					
1806 20 50	aventi tenore in peso di burro di ca- cao uguale o superiore a 18 %	9+MOB MAX 27 +AD S/Z	4,5+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	1
1\$06 20 70	Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	19+MOB	12,7+MOE	6,3+MOI	0+MOB	2
1806 20 90	altre	9+MOB MAX 27 +AD \$/Z	4,5+MOE MAX 27 +AD S/Z	MAX 27	MAX 27	1
	- altre, presentate in tavolette, barre o bartonicini:					
1806 31	ripiene	9+MOB MAX 27 +AD S/Z	MAX 27	MAX 27	MAX 27	1
1806 32	non ripiene	9+ MOB MAX 27 +AD \$/2	MAX 27	MAX 27	MAX 27	1
1806 90	- altre:		,			
da 1806 90 11 a 39	Cioccolata e prodotti di cioccolata	9+MOB MAX 27 +AD \$/7	MAX 27	MAX 2	MAX 27	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1806 90 50	Prodotti a base di zuccheri e loro succedanci fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, conte- nenti cacao	9+MOB MAX 27 +AD S/Z	4,5 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	1
1806 90 60	Pasta da spalmare contenente cacao:					
	in imballaggi immediati di conte- nuto netto uguale o superiore ad 1 kg	12+MOB MAX 27 +AD S/Z	6+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD \$/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	1
	altre	12+MOB MAX 27 +AD S/Z	6+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	1
1806 90 70	Preparazioni per bevande, contenenti cacao	12+MOB MAX 27 +AD S/Z	6+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	1
1806 90 90	altre	12+MOB MAX 27 +AD 5/Z	6+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	1
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove::					
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0+MOB	0+MOB	0+MOE	0+MOB	0
1901 20	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticce- ria o della biscotteria della voce 1905	0+MOB	0+MOE	0+MOI	0+MOB	0
1901 90	- altrí:					
	Estratti di malto:					
1901 90 11	avenu senore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	8+MOE	3 4+MO	0+MO	B 0+MOB	i
1901 90 19	alui	8+MOE	4+MO	B 0+M0	B C+MOB	3
1901 90 90	alıri:					
	Preparazioni a base di farina di le- gumi da granella in forma di disch essiccasi al sole o passa sota con nome di «papad»	1	0	0	O	0
	altre	0+MO	B 0+M0	B 0+M0	B 0+MOB	0

r (t)	(2)				7,, 1	-
	(.)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1902	Passe alimentari, aoche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		' <i>q</i>		College and colleg	
	- Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate:	·				
1902 11	coateaenti vora	12+MOB	6+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1902 19	akre	12+MOB	6+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1 9 02 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):					
da 1902 20 91 a 99	akre	13+MOB	7,5+MOB	0+MOB	0+MOB	1
1902 30	- altre paste alimentari	10+MOB	5+M0B	0+MOB	0+MOB	8.
1 9 02 40	- Cuscus:				!	
1902 40 10	Bon preparato	12+MOB	6+MOB	0+MOB	0+MOB	8
1902 40 90	aluro	10+MOB	5+MOB	0+MOB	0+MOB	8
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setaccia- ture o forme simili:					COPERATE VICE AND
	- Succedanci di tapioca e di sago prepa- rati a partire da patate o da altre fecole	10+MOB	5+MOB	0+MOB	C+MOB	1
	- altri	2+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:					
1 9 04 10	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	o
1904 90	- shri:					geologies (Land
	Riso	3+M0B	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
	altri	2+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utiliz- zati per medicamenti, ostie per sigilli, pa- ste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:					-
1905 10	- Pane croccante detto «Knäckebrot»	0+MOB MAX 24 +AD S/Z	0+MOB MAX 24 +AD S/Z	0+MOB MAX 24 +AD \$/Z	0+MOB MAX 24 +AD S/Z	0
1905 20	- Pane con spezie (panpepato)	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0

CE/SK/P3/1 9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ex 1905 30	Biscotti con aggiunta di solcificanti, cialde e cialdini:			•		
da 1905 30 11 a 59 e 99		13+MOB MAX 35 +AD \$/Z	6,5+MOB MAX 35 +AD \$/Z	0+MOB MAX 35 +AD S/Z	0+ MOB MAX 35 +AD \$/Z	9
	akri:				Concentration	
	Cialde e cialdini:					
1905 30 91	salate, aache ripiene	13+MOB MAX 30 +AD F/M	6,5+MOB MAX 30 +AD F/M	BOM+0 OC XAM M\T CA+	0+MOB MAX 30 +AD F/M	3
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	4+M0B	2+M0B	0+MOB	0+MOB	1
1905 90	- altri:					
1905 90 10	Pane azimo (mazoth)	0+MOB MAX 20 +AD F/M	0+MOB MAX 20 +AD F/M	0+MOB MAX 20 +AD F/M	0+MOB MAX 20 +AD F/M	0
1905 90 20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, pa- ste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
	alui:					
1905 90 30	Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 % in peso sulla materia secca	4+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
1905 90 40	Cialde e cialdini aventi un tenore di umidità superiore a 10 %	13+MOB MAX 30 +AD F/M	6,5 + MOB MAX 30 + AD F/M	0+MOB MAX 30 +AD F/M	0+MOB MAX 30 +AD F/M	1
1905 90 45 e 55	Biscotti; prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	13+MOB MAX 30 +AD F/M	6,5 + MOB MAX 30 + AD F/M	0+MOB MAX 30 +AD F/M	0+MOB MAX 30 +AD F/M	3
	altri					**************************************
1905 90 60	con aggiunta di dolcificanti	13+MOB MAX 35 +AD S/Z	6,5 + MOB MAX 35 + AD S/Z	0+MOB MAX 35 +AD S/Z	0+MOB MAX 35 +AD 5/Z	en de service de la constitución
1905 90 90	altri	13+MO8 MAX 30 +AD F/M	6,5+MOB MAX 30 +AD F/M	MAX 30	MAX 30	g a
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di que- sti prodotti o a base di caffè, sè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanci tor- refatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					

(1)	(2)	(3)	{4)	(5)	(6)	(7)
2101 10	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: Preparazioni:					
2101 10 9 9	altri	13+MOB	6,5+MOB	0+MOB	80M+0	18
2101 20	- Estratii, essenze e concentrati di tê o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tê o di mate:					
2101 20 10	non contenenti materie grasse prove- nienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glu- cosio, né amido o fecola, o conte- nenti in peso meno di 1,5 % di mate- rie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:			-		
,	Preparazioni a base di tè o di mate	o	0	0	0	c
	altri	6	4,4	4,4	4,4	0
2101 20 90	altri	13+MOB	6,5+MOB	0+MOB	0+MOB	8
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: Cicoria torrefatta ed altri succedanei					
	torrefatti del caffè:	·				
2101 30 11	Cicoria torrefatta	18	12,9	7,7	7,7	1
2101 30 19	altri	2+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
	Estratti, essenze e concentrati di ci- coria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:		·			
2101 30 91	di cicona torrefatta	22	15,3	8,6	8,6	8
2101 30 99	altri	2+MOB	0+MOB	0+MOB	0+MOB	0
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, prepa- rati:					
2102 10	- Lieviti vivi:					
2102 10 10	Licviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8	7,4	7,4	7,4	o
ds 2102 10 31 a 39	Licriti di panificazione	4+MOB	2+MOB	0+MOB	0+MOB	8
2102 10 9 0	altri	10	8,8	8,8	8,8	0

CE/SK/P3/1 11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2102 20	Lieviti morti; altri microrganismi mo- socellulari morti:		·			
	Lieviti morti:					
2102 20 11	in tavolette, cubi o presentazioni si- mili, od anche in imballaggi imme- diati di contenuto aetto di 1 kg o meno	6	3	3	3	0
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	3	3	3	3	0
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:					
2103 10	- Salsa di soia:					
	a base di olio vegetale	12	8,2	4,4	4,4	1
	altra	5	4,4	4,4	4,4	0
2103 20	- Salsa «kerchup» ed altre salse al pomo- doro:					
	Salse a base di purea di pomodoro	6	6	6	6	0
	altre	16	11,5	7	7	1
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:					account of the control of the contro
2103 30 90	Senapa preparata	7	6,5	6,5	6,5	0
2103 90	– alui:					
2103 90 90	altri:					
	contenenti pomodoro:					
	a base di salsa «Keuchup»	7	5,9	5,9	5,9	c
	alui	12	9	5,9	5,9	1
	aluri:					
	a base di olio vegetale	12	9	5,9	5,9	1
	altri	5	5	. g	5	o
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omoge- neizzate:					
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi; prepa- rati:					
	Contenenti pomodoro	11	,	7	7	1
	skri	11	•	7	7	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	~
	(**/		(7)	(3)	(*)	(7)
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omo- geneizzate	17	82,8	8,6	8,6	î
2105	Gelati, anche contenenti cacao	12+MOB MAX 27 +AD \$/Z	6+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	0+MOB MAX 27 +AD S/Z	ī
2106	Preparazioni alimentari non aominate aé comprese altrove:					
2106 10	Concentrati di proteine e sostanze pro- teiche testurizzate:					
2106 10 10	non contenenti materie grasse prove- nienti dal·latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glu- cosio, né amido o fecola, o conte- nenti in peso meno di 1,5 % di mate- rie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	20	14,1	8,2	8,2	g
2106 10 90	altri	13+MOB	6,5+MOB	0+MOB	0+MOB	1
2106 90	– akri:			į		
2106 9 0 10	Preparazioni dette «fondute» altre:	13+MOB MAX 35 ECU/ 100 kg netto	6,5+MOB MAX 30 ECU/ 100 kg aetto	0+MOB MAX 25 ECU/ 100 kg setto	0+MOB MAX 25 ECU/ 100 kg setto	
2106 90 91	non contenenti materie grasse pro- venienti dal latte, ne proteine del latte, ne saccarosio, ne isoglucosio, ne glucosio, ne amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5,5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glu- cosio o di amido o fecola:					
ex 2106 90 91	Prodocti idrolizzati di proteine; autolisati di lievito	20	14,8	9,6	4,4	2
ex 2106 90 91	altri	20	14,8	9,6	4,4	2
2106 90 99	altri	13+MOB	6,5 + MOB	0+MOB	0+MOB	1
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:					
2202 10	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	6	3	0	0	1
2202 90	altre:					
2202 9 0 10	non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse prove- nienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:					Commence of the constant of th

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ex 2202 90 10	contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	6	4,4	4,4	4,4	0
da 2202 90 91 a 99	alure	8+MOB	4+MOB	0+MOB	0+MOB	1
2203	Birra di malto	84	10	7	7	8
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche prepa- rati con piante o con sostanze aromati- che:	~				
2205 10	in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l:					
2205 10 10	con titolo alcolometrico effettivo in- feriore o uguale a 18 % vol	17 ECU/LI	13,6 ECU/M	10,2 ECU/Ы	0	4
2205 10 90	con titolo alcolometrico effettivo su- periore a 18 % vol	1,4 ECU/% vol/hl+ 10 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl+ 8 ECU/hl	0,8 ECU/% vol/hl+ 6 ECU/hl	О	4
2205 90	- altri:					
2205 9 0 10	con titolo alcolometrico effettivo in- feriore o uguale a 18 % vol	14 ECU/bi	11,2 ECU/h	8,4 ECU/M	0	4
2205 90 90	con titolo alcolometrico effettivo su- periore a 18 % vol	1,4 ECU/% vol/hl	1,1 ECU/44 vol/bl	0,8 ECU/% vol/bl	0	4
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:					
2208 10 00	- Preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:	27 MIN 1,6 ECU/S vol/hl	23 MIN 1,4 ECU/ vol/hl	19 MIN 1.1 ECU/ vol/hl	19 MIN 1.1 ECU/X vol/hl	
		,	·			2
220\$ 20	- Acquaviti di vino o di vinacce:	Ì				
2201 20 10	presentate in recipienti di capacità in- feriore o uguale a 2 l	1,6 ECU/4 vol/hl+ 10 ECU/1	*ol/hl+	vol/hl +	. vol/hl+	1
220\$ 20 9 0	presentate in recipienti di capacità su- periore a 2 l	1,6 ECU/9	40/VI	1,1 ECU/9	1,1 ECU/4 wol/bl	1
2208 30	- Whisky:					
	Whisky detto «Bourbon» presentate in recipienti di capacità:					
2208 30 11	inferiore o uguale a 21 (1)	vol/hl+	% 0,2 ECU/ % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	vol/hl+	% 0,1 ECU/9 wol/hl+ il ECU/hl	

²³ L'ammissione in questa sousvoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunicarie in sineria.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2208 30 19	superiore ± 2 l	0,2 ECU/% vol/hl -	0.2 ECU/%	0,1 ECU/% vol/hl	0,1 ECU/% vcl/hl	8
	altri, presentati in recipienti di capa- cità:					
2208 30 91	inferiore o ugusle a 21	0,4 ECU/% vol/bl + 3 ECU/bl	0,3 ECU/% vol/bl + 2,4 ECU/bl	vol/hl +	0,3 ECU/% vol/bl + 2,1 ECU/bl	1
2208 30 99	superiore a 21	0,4 ECU/% %1/bl + 3 ECU/bl	0,3 ECU/% 401/bl + 2,6 ECU/bl	vol/bi +	0,3 ECU/\\ \(\phi\)/\ld + 2,1 ECU/\ld	1
2208 40	- Rum e taha:					
2206 40 10	presentati in recipienti di capacità in- feriore o uguale a 21	1 ECU/% vol/bl + 5 ECU/bl	0,9 ECU/44 vol/bl + 4,3 ECU/bl	0,7 ECU/\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0,7 ECU/N 401/N + 3,5 ECU/N	1
2208 40 90	presentati in recipienti di capacità su- periore a 21	1 ECU/% vol/bl	0,9 ECU/% vol/hl	0,7 ECU/W vol/hl	0,7 ECU/% vol/hl	g
2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):					
	Gin, presentato in recipienti di capa-					
2208 50 11	inferiore o uguale a 21	1 ECU/% vol/hl + 5 ECU/hl	0,9 ECU/% vol/hl + 4,3 ECU/hl	vol/hl +	0,7 ECU/\\ \(\foldar\) + 3,5 ECU/\(\text{L}\)	1
2208 50 19	superiore a 21	1 ECU/% vol/hl	0,9 ECU/% vol/hl	0,7 ECU/W	0,7 ECU/% vol/bl	1
	Acquavite di ginepro (genièvre), pre- sentata in recipienti di capacità:					
2208 50 91	inferiore o ugusle a 2 l	1,6 ECU/% vol/hl + 10 ECU/hl	1,4 ECU/% vol/hl + 9 ECU/hl	1,1 ECU/W voi/hi + 7 ECU/hi	1,1 ECU/% vol/hl + 7 ECU/hl	8
2208 50 99	superiore a 21	1,6 ECU/% vol/hl + 10 ECU/hl	1,4 ECU/W vol/hl + 9 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl + 7 ECU/hl	vol/hl +	8
2208 90	– altri:					
	Arak, presentato in recipienti di ca- pacità:					
2208 90 11	inferiore o ugusle a 21	1 ECU/% 401/hl + 5 ECU/hl	0,9 ECU/44 vol/hl + 4,3 ECU/h	vol/bl +	0,7 ECU/46 vol/hl + 1 3,5 ECU/hl	1
2208 90 19	superiore a 21	1 ECU/%	0,9 ECU/46 vol/bl	0.7 ECU/4	0,7 ECU/%	1
	Vodka con titolo alcolometrico volu- mico inferiore o uguale a 45,4 % vol; acquaviti di prugne, di pere o di cilie- gie, presentate in recipienti di capa- cità:					
	inferiore o uguale a 21:					
220 8 9 0 31	Vodka	1,3 ECU/W vol/hl + 5 ECU/hl	vol/bl +	+ ld/lov	0,9 ECU/% 401/hl + 1 3,5 ECU/hl	

CE/SK/P3/1 15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2208 90 33	Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie	1,3 ECU/% vol/hl + 5 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl + 1 4,3 ECU/hl	7,9 ECU/% vol/hl + 3,5 ECU/hl	0,9 ECU/% vol/hl + 3,5 ECU/hl	1
2208 9 0 39	superiore a 21	1,3 ECU/%	1,1 ECU/% vol/hi	0,9 ECU/% vol/hl	0,9 ECU/% vol/hl	1
	altre acquaviti, liquori ed altre be- vande contenenti alcole di distilla- zione, presentate in recipienti di ca- pacità:	·				
	inferiore o uguale a 21:					
	Acquaviti:					
2201 9 0 51	di frutta	1,6 ECU/% vol/hl + 10 ECU/hl	1,4 ECU/% vol/hl + 9 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl + 7 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/bl + 7 ECU/bl	1
2208 9 0 53	altre	1,6 ECU/46 vol/hl + 10 ECU/hl	1,4 ECU/% vol/hl + 9 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl + 7 ECU/hl	1,1 ECU/4: vol/hl + 7 ECU/hl	1
	altre bevande contenenti alcole in re- cipienti di capacità:					
	inferiore o uguale a 2 l:					
ex 2208 90 55	Liquori:					
	e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	1,6 ECU/% vol/hl + 10 ECU/hl	1,4 ECU/% vol/hl + 9 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl + 7 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl + 7 ECU/hl	8
ex 2208 90 59	altre bevande contenenti alcole di distillazione					V.
	contenenti uora o suorli d'uora e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	1,6 ECU/% vol/hl + 10 ECU/hl	1,4 ECU/W vol/hl + 9 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl + 7 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl + 7 ECU/hl	3
	superiore a 2 l:		,			
	bevande (esclusi i liquori):			1		
2208 90 71	di frutta	1,6 ECU/% vol/hl	1,4 ECU/M	1,1 ECU/% vol/hl	1,1 ECU/% vol/hl	8
2208 9 0 73	altre	1,6 ECU/% vol/hl	1,4 ECU/W	1,1 ECÚ/46 vol/hl	1,1 ECU/% wol/hl	8
ex 2208 90 79	Liquori ed altre bevande conte- menti alcole di distillazione:	1,6 ECU/% vol/hl	1,4 ECU/% vol/hl	1,1 ECU/% vol/hl	1,1 ECU/% vol/hl	8
	Alcole etilico non denaturato con ti- tolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:					
2208 90 91	inferiore o uguale a 21					
ex 2208 90 91	ചന	1,6 ECU/% vol/hl + 10 ECU/hl	1,4 ECU/% vol/hl + 9 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl + 7 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl + 7 ECU/hl	1
ex 2208 90 99	alui:					
ex 2208 90 99	shri	1,6 ECU/% vol/bl	1,4 ECU/W	1,1 ECU/4/ vol/hl	1,1 ECU/% vol/hi	9

CE/SK/P3/1 16

Tabella 2 — Prodotti agricoli lavorati

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote di dazio				Osservazioni
Courte	ering meaning being meth	1. 1. 1992	31. 12. 1994			Anni
(1)	. (Ω)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0403 10	- logun:					
d= 0403 10 51 = 99	aromatizzati e addizionati di frutta e di cacao	10	10			2
0403 90	= skri:					
da 0403 90 71 a 99	—— aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	30	30			3
1517	Margarina; miscele o preparazioni ali- mentari di grassi o di oli animali o vege- tali o di frazioni di differenti grassi o oli di quesso capitolo, diversi dai grassi e da- gli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	·				
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina li- quida:					
1517 10 10	avente senore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	20	20			2
1517 9 0	- alui:					
1517 9 0 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	20	20		-	2
1704	Prodocti a base di zuccheri non conte- nenti cacao (compreso il cioccolato bianco):					
1704 10	- Gomme da massicare (chewing-gum), anche rivessite di zuchero:					100
dz 1704 10 11 a 19	aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	25	25			1
da 1704 10 91 a 99	avenú tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	25	25			1
1704 90 10	estratti di liquirizia contenenti sacca- rosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	25	25	-		1
1704 90 30	preparazione detta «cioccolato bianco»	25	25			1
da 1704 90 51 a 99	altri	25	25			3
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	6	6			2
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	. 1,5	1,5			2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3805 DO DO	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuc- cheri o di altri dolcificanti	10	10	e e		2
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacso:				AND PROPERTY OF THE PROPERTY O	
1806 10	Cacao in polvere, con aggiunta di zuc- cheri o di attri dolcificanti:				A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
1806 10 10	non contenente o contenente, in peso meno di 65 % di naccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in naccarosio) o di isoglucosio calco- lato in naccarosio:			od pasa o consenso de astronomo de consenso de consens		
	avente tenore, in peso, di saccaro- sio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglu- cosio calcolato in saccarosio infe- riore o uguale a 5 %:	15	15			3
	dolcificato esclusivamente con aggiunta di saccarosio					
	akri					
	alui:					
	dolcificati esclusivamente con ag- giunta di saccarosio				Marie and Three All Color	
	altri					
1806 10 30	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %:					
	dolcificati esclusivamente con ag- giunta di saccarosio				recompany of the Control	
	altri	15	85			2
1806 10 90	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %:					
	giunta di saccarosio					
	shri					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1806 20	altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli e forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto su- periore a 2 kg:					
1806 20 10	aventi tenore, in peso, di burro di ca- cao aguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa preve- niente dal latte aguale o superiore a 31 %				•	
1806 20 30	— aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa prove- niente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %					
	alure:					
1806 20 50	aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %					
1806 20 70	Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»					
1806 20 90	altre					
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	15	15			3
1806 31	ripiene					
1806 32	non ripiene					
1806 90	- alure:					
dz 1806 90 11 ,z 39	Cioccolata e prodotti di cioccolata					
1806 90 50	Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	11				
1806 90 60	Pasta da spalmare contenente cacao:					
	in imballaggi immediati di conte- nuto netto uguale o superiore ad 1 kg					
	altre					
1806 90 70	Preparazioni per bevande, contenent cacao					
1806 90 90	alue:					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1901	Ertratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole e estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate ne comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate ne comprese altrove:	-		•		
1901 10 00	Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	11	11			8
. 1901 20	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, deila pastic- ceria o della biscotteria della voce 1905	11	11			1
190 1 9 0	- altri:					
1901 90 11	Estratti di malto: aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	9,8	9,8			3
1901 90 19	altri	9,8	9,8			3
1901 90 90	alui:					
	Preparazioni a base di farina di le- gumi da granella in forma di dischi essiccati al sole o pasta nota con nome di «papad»		No. of London Street,			
,	alue	9,8	9,8			3
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: — Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate:					
1 9 02 11	concenenti uova	12	12			2
1902 19	altre	12	12			2
1902 20	Paste alimentari farcite, (anche cotte o altrimenti preparate):				- •	
da 1902 20 91 a 99	altre	13 12	13			1 1
1902 30	- altre paste alimentari	10	10			3
1902 40	- Cuscus:					
1902 40 10	non preparato	11	11			3
1902 40 90	altro	11	11			1
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setaccia- ture o forme simili:					

· , (t)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Succedanei di tapioca e di sago prepa- rati a partire da patate o da altre fecole	4	4			1
	– altri					
1904	Prodocti a base di cercali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, ecorn flakes»); cercali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:					
1904 10	- Prodoni a base di cereali oncanti per soffiantra o tostantra (ad eccezione del riso dazio 0)	9	9	The state of the s	Card-Lines distances and Landau	Part
1904 90	- altri:			Andreas - Constitution of the Constitution of		
1904 90 10	Riso	0	O			0 .
1904 90 90	altri	9	9			1
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utiliz- zati per medicamenti, ostie per sigilli, pa- ste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:					THE REPORT OF THE PROPERTY OF
1905 10	Pane croccante detto «Knäckebrot»	9	9	E STATE OF THE STA	A CANADA A	2
1905 20	- Pane con spezie (panpepato)	10	10			2
ex 1905 30	Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:					
da 1905 30 11 a 59 e 99		10	10			3
	alui:					
	Cialde e cialdini:					
1905 30 91	Salate, anche ripiene	10	30			Constitution of the consti
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati					
1905 90	- altri:					
1905 90 10	Pane azimo (mazoch)			-		
1905 90 20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzat per medicamenti, ostie per sigilli, pa- ste in sfoglie essiccate di farina, d amido o di fecola e prodotti simili	. !!				A COLUMN TO THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER
	alui:	Community Commun	Egypel Marketon Erypel Marketon		The state of the s	

(1)	(2)	(3)	(4)	e _g (5)	(6)	(7)
1905 90 30	Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 % in peso sulla materia secca	10	10			
1905 90 40	Cialde e cialdini aventi un tenore di umidità superiore a 10 %		-			
1905 90 50	Bisconi; prodoni estrusi o espansi, salati o aromatizzati	-		and the second s		
	akri:					
1905 90 60	con aggiunta di dolcificanti					
1905 90 90	alui					
2101 10 99	altri	5	5			1
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:					
2101 20 10	— non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:					
	Preparazioni a base di tè o di mate					
	altri	5	S			1
2101 20 90	altri	5	5			i
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
	Cicoria torrefatta ed altri succedanci torrefatti del caffé:					
2101 30 11	Cicoria sorrefatta	16	- 16			3
2101 30 19	akri	16	16			3
	Estratti, essenze e concentrati di ci- coria torrefatta e di altri succedanei sorrefatti del caffè:					
2101 30 91	di cicoria sorrefatta	16	16		. Carlos de la car	3
2101 30 99	altri	16	16			3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, prepa- rati:		, c e			
2102 10	– Lieviú vivi:					
2102 10 10	Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	10	10			B
da 2102 10 31 a 39	Lieviti di panificazione	8	8			3
2102 10 90	alui	8	8			3
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi mo- nocellulari morti:					
	Lieviui morti:					
2102 20 11	in tavolette, cubi o presentazioni si- mili, od anche in imballaggi imme- diati di contenuto netto di 1 kg o meno	8	8			1
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	9	9	-		8
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:					
2103 10	- Salsa di soia:					
	a base di olio vegetale					
	altra	0	0			0
2103 20	- Salsa «ketchup» ed altre salse al pomo- doro:					
	Salse a base di purea di pomodoro	10	10]] 3
	altre					
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:					
2103 30 90	Senapa preparata	9	9			1
2103 90	– alui:					
2103 90 90	altri:					
	contenenti pomodoro:					
	a base di olio vegetale	10	10			,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	altri			e e		
	altri:					
	a base di olio vegetale					
	akri	}]			J
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omoge- neizzate:	- .				
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, prepa- zati:					
	Contenenti pomodoro	7	7			1 1
	altri					
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	10	10			1
2105	Gelati, anche contenenti cacao	6	.6			3
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					e za za opodowania na provincia
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze pro- teiche testurizzate:					
2106 10 10	— non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ne proteine del latte, ne saccarosio, ne isoglucosio, ne glucosio, ne amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	8,5	8,8			3
2106 10 90	altri `	8,8	8,8			1
2106 90	- altre:		ļ			
2106 90 10	Preparazioni dette «fondute»	8,2	8,2			8
2106 90 91	altre:					
	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ne proteine del latte, ne saccarosio, ne isoglucosio, ne glucosio, ne amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,3 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:					
ex 2106 90 91	Prodotti idrolizzati di proteine: autolisati di lievito	8,2	8,2			i
ex 2106 90 91	alui	8,2	8,2			8

* 1 <u>-</u>						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2106 90 99	Preparazioni alimentari costituite da miele naturale arrichito di pappa reale akti	8,2	8,2		•	1
21007077		•	•			'
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande aon alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:					
2202 10	 Acque, comprese le acque minerali e le acque gazzaze, con aggiunta di zuc- cheri o di altri dolcificanti o di aroma- tizzanti 	11	11			g
2202 9 0	– alue:					
2202 90 10	non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse prove- nienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:			of characters from the control of th		
ex 2202 90 10	contenenti zuochero (saccarosio o xucchero invertito)	11	11			8
da 2202 90 91 a 99	altre	11	11			1
2203	Birra di malto	24	24			1
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche prepa- rati con piante o con sostanze aromati- che:					
2205 10	in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l:					
2205 10 10	con titolo alcolometrico effettivo in- feriore o uguale a 18 % vol					2
2205 10 90	con titolo alcolometrico effettivo su- periore a 18 % vol	20	20			
2205 90	- altri				Calendaria	CC Laboratoria
2205 90 10	con titolo alcolometrico effettivo in- feriore o uguale a 18 % vol			••		2
2205 90 90	con titolo alcolometrico effettivo su- periore a 18 % vol	20	20			
						1

CE/SK/P3/1 25

(4)	(2)	. (3)	(4)	(5)	(4)	(7)
2208 p- p- p-	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a \$0 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:					
2208 10	- Preparazioni alcoliche composte dei cipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:	27 MIN 1,6 ECU % vol/hl	23 MIN 1,4 ECU % voVhl	19 MIN 1.1 ECU 1 vol/hl	19 MIN 1,1 [CU X vol/hl	1
2208 20	- Acquaviú di vino o di vinacce:					•
2208 20 10	presentate in recipienti di capacità in- teriore o uguale a 2 l	25	25			2
2208 20 90	presentate in recipienti di capacità superiore a 2 l	25	25			1
2208 30	_ Whisky:					
	Whisky demo «Bourbon» presentato in recipienti di capacità:	15	15			1
2204 30 11	Inferiore o aguaic a 21(')		1			
2208 30 19	superiore a 2 l	11	11			
	altri, presentati in recipienti di capa- cità:					
2208 30 91	inferiore o uguale a 2 l					
2208 30 99	superiore a 21					
2208 40	- Rum e talia:					
2208 40 10	presentati in recipienti di capacità in- feriore o uguale a 2 l					all manages of extension of the state of the
2208 40 90	presentati in recipienti di capacità su- periore a 2 l		-			
2208 50	- Gin ed acquivice di ginepro (genievre):					
	Gin, presentato in recipienti di capa-					
2208 50 11	inferiore o uguale a 2 l					
2208 50 19	superiore a 2 l					
	Acquavite di ginepro (genièvre), pre- sentato in recipienti di capacità:	15	15			3
2298 50 91	inferiore o uguale a 2 l					
3208 50 9 9	superiore a 2 l					
2208 90	- altri:					
	Arak, presentato in recipienti di ca pacità:	-				
2208 90 11	inferiore o uguale a 2 l					
	superiore a 21					11

^(*) L'ammissione in queux souvoce è subordinata alle condizioni mabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1)	(2)	(3)	44)	(5)	(6)	(7)
	Vodka con titolo aktolometrico volu- mico inferiore o uguale a 45,4 % vol; acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di ca- pacità:					
	inferiore o uguale a 21			•		11
2208 90 31	Vodka					
2208 90 33	Acquavisi di prugne, di pere o di ciliegie					
2208 90 39	superiore a 21	1	11			1
	altre acquaviti, liquori ed altre be- vande contenenti alcole di distilla- zione, presentate in recipienti di ca- pacità:					
	inferiore o uguale a 2 l:					
	Acquavici:					
2208 90 51	di frutta					
2208 90 53	sitre					
	altre beyande contenenti alcole in re- cipienti di capacità:					
	inferiore o uguale a 21:					
x 220 8 9 0 55	Liquori:	15	15			,
	contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zuc- chero invertito)					
x 2208 90 59	altre bevande contenenti alcole di distillazione					
	e/o zucchero (saccarosio o zuc- chero invertito)					
	superiore a 2 l:					
	bevande (esclusi i liquori):					
2208 90 71	di frutta					
2208 90 73	alure					
x 2208 90 79	Liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione					
	Alcole etilico non denaturato con ti- tolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:					
2208 90 91	inferiore o uguale a 2 l	25	25		eringe parameters	8

PROTOCOLLO N. 4

relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI

ARTICOLO 1

Criteri di origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo, si considerano :

- 1) prodotti originari della Comunità:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità, definiti conformemente all'articolo 4 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
- 2) prodotti originari della Repubblica slovacca:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti nella Repubblica slovacca, definiti conformemente all'articolo 4 del presente protocollo ;

b). i prodotti ottenuti nella Repubblica slovacca nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti nella Repubblica slovacca, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

ARTICOLO 2

Cumulo bilaterale

- 1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari della Repubblica slovacca ai sensi del presente protocollo si considerano materiali originari della Comunità e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.
- 2. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo si considerano materiali originari della Repubblica slovacca e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Repubblica slovacca, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Cumulo con materiali originari della Polonia, dell'Ungheria o della Repubblica ceca

 a) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b e conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4, i materiali originari della Polonia, dell'Ungheria o della Repubblica ceca ai sensi del protocollo n. 4 allegato agli Accordi tra la Comunità e i suddetti paesi

si considerano originari della Comunità e non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

- b) In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b e conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4, i materiali originari della Polonia, dell'Ungheria o della Repubblica ceca ai sensi del protocollo n. 4 allegato agli accordi tra la Comunità e i suddetti paesi si considerano originari della Repubblica slovacca e non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Repubblica slovacca, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.
- 2. I prodotti ai quali è stata riconosciuta la condizione di prodotti originari ai sensi del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunità o della Repubblica slovacca solo nella misura in cui il valore aggiunto nei rispettivi territori è superiore al valore dei materiali utilizzati originari della Polonia, dell'Ungheria o della Repubblica ceca. In caso contrario, i prodotti in questione si considerano, ai fini dell'applicazione del presente accordo o degli accordi tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica ceca, originari della Polonia, dell'Ungheria o della Repubblica ceca, a seconda di quale di questi paesi sia il paese di origine dei materiali utilizzati con il valore maggiore.

Ai fini di tale attribuzione non si tiene conto dei materiali originari della Polonia, dell'Ungheria o della Repubblica ceca che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunità o nella Repubblica slovacca.

- 3. Per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese o del gruppo di paesi in cui sono stati ottenuti i prodotti.
- 4. Ai fini del presente articolo, agli scambi tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica ceca e agli scambi tra la Repubblica slovacca e questi tre paesi, nonché agli scambi tra i tre paesi suddetti si applicano norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo.

ARTICOLO 4

Prodotti totalmente ottenuti

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera a), si considerano "totalmente ottenuti" nella Comunità o nella Repubblica slovacca:
- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

- h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).
- 2. L'espressione "loro navi" di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto nei confronti delle navi :
- che sono immatricolate o registrate nella Repubblica slovacca o in uno Stato membro della Comunità,
- che battono bandiera della Repubblica slovacca o di uno Stato membro della Comunità,
- che appartengono almeno per metà a cittadini della Repubblica slovacca o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o nella Repubblica slovacca, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Repubblica slovacca o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Repubblica slovacca, a loro enti pubblici o cittadini,
- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini della Repubblica slovacca o di Stati membri della Comunità,
- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Repubblica slovacca o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni "la Repubblica slovacca" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Repubblica slovacca.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Repubblica slovacca, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 5

Prodotti sufficientemente lavorati

1. Ai fini dell'articolo 1, i materiali non originari si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto e classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Nel presente protocollo, per "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il "sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o SA).

Per "classificato" s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 della lista di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

- a) Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o nella Repubblica slovacca, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o nella Repubblica slovacca.
- b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per "valore" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o - qualora esso non sia noto né verificabile - il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

Quando occorre stabilire il valore dei materiali originari utilizzati si applica, mutatis mutandis, il comma precedente.

- c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato.
- d) Per "valore in dogana" s'intende quello definito conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, stipulato a Ginevra il 12 aprile 1979.
- 3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni seguenti si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:
- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli ;
 - ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Repubblica slovacca;
- f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 6

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Repubblica slovacca, non è necessario stabilire l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto oppure dei materiali che non entrano nella sua composizione finale.

ARTICOLO 7

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un macchinario, con una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte si considerano un tutto unico con il macchinario, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

ARTICOLO 8

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 9

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo o, quando si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dagli Accordi tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica ceca, si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati dal territorio della Comunità in quello della Repubblica slovacca e viceversa, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Repubblica slovacca o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Repubblica slovacca, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali

territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi abbiano subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la buona conservazione.

- 2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:
- a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente :
 - una descrizione esatta delle merci,
 - la data di scarico e ricarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,
 - la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta delle merci nel paese di transito;
- c) o, in assenza dei documenti suddetti, qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 10

Clausola territoriale

Le condizioni stabilite nel presente titolo, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nel territorio della Comunità o della Repubblica slovacca, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 2 e 3.

Gli eventuali prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Repubblica slovacca verso un altro 'paese e reimportati si considerano, fatte salve le pertinenti disposizioni degli articoli 2 e 3, non originari, a meno che si provi in maniera considerata soddisfacente dalle autorità doganaii:

- che le merci di ritorno sono le stesse che erano state esportate, e
- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione.

TITOLO II

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 11

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del protocollo stesso.

ARTICOLO 12

Normale procedura di rilascio dei certificati

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato III del presente protocollo, che deve essere compilato conformemente allo stesso.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le domande di certificati EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR.1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR.1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengano necessarie per accertare l'effettivo carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e del processo di fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

- 3. Il certificato di circolazione EUR.1 può esser rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione del presente Accordo o degli Accordi tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica ceca.
- 4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 o prodotti originari della Polonia, dell'Ungheria e della Repubblica ceca ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Repubblica slovacca se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 o prodotti originari della Polonia, dell'Ungheria e della Repubblica ceca ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni di cumulo dell'articolo 2 o dell'articolo 3, le autorità 'doganali degli Stati membri della C o della Repubblica slovacca sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o nella Repubblica slovacca.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

- 6. Poiché il certificato EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario preferenziale previsto dall'Accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR.1.
- 7. Al fine di accertare se siano soddisfatte le condizioni per il rilascio dei certificati EUR.1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili.
- 8. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia compilato correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere, effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e barrare la parte non riempita.

- 9. La data di rilascio del certificato di circolazione dev'essere indicata nella casella riservata alle autorità doganali.
- 10. Il certificato EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci a cui si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

ARTICOLO 13

Certificati EUR.1 di lunga durata

- 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 10, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare un certificato EUR.1 quando soltanto una parte delle merci alle quali esso si riferisce sono esportate; si tratta, in questo caso, di un certificato che copre tutta una serie di esportazioni della stessa merce dallo stesso esportatore allo stesso importatore, avente una validità massima di un anno a decorrere dalla data del rilascio, in appresso denominato "certificato LT".
- 2. I certificati LT sono rilasciati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, a discrezione delle autorità doganali dello Stato di esportazione e in base alla loro valutazione dell'esigenza di ricorrere a tale procedura, soltanto qualora si ritenga che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Se una o più merci non sono più coperte dal certificato LT, l'esportatore deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato il certificato.

- 3. Ove si ricorra alla procedura del certificato LT, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.
- 4. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve essere vidimata, conformemente alla procedura abituale, dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.
- 5. Nella casella n.. 7 del certificato EUR.1 deve figurare una delle seguenti frasi :
 - "CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL"
 - "LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL"
 - "LT-CERTIFICATE GÜLTIG BIS"
 - "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ LT ΙΣΧΥΌΝ ΜΕΧΡΙ"
 - "LT CERTIFICATE VALID UNTIL"
 - "CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU"
 - "CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL"
 - "LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET"
 - "CERTIFICADO LT VALIDO ATE"
 - "LT-SWIADECTWO WAZNE DO"
 - "LT-BIZONYITVANY ERVENYES-IG"
 - "LT OSVĚDČENÍ PLATNÉ DO"
 - "LT OSVEDČENIE PLATNE DO"

(con la data in cifre arabe).

6. Non è prescritta l'indicazione nelle caselle n° 8 e n° 9 del certificato LT di marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (1, m³, ecc.). La casella n° 8 deve tuttavia contenere una descrizione e designazione delle merci abbastanza precisa da permetterne l'identificazione.

- 7. In deroga all'articolo 18, il certificato LT deve essere presentato all'ufficio doganale di importazione al più tardi al momento della prima importazione delle merci a cui il certificato si riferisce. Se l'importatore effettua le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato di importazione, le autorità doganali possono chiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici.
- 8. Quando alle autorità doganali è stato presentato un certificato LT, la prova del carattere originario delle merci importate è fornita, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, da fatture rispondenti ai seguenti requisiti :
- a) se in una fattura figurano prodotti originari e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie;
- b) l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT a cui le merci si riferiscono, nonché la data limite di validità del suddetto certificato ed a menzionare il paese o i paesi di cui le merci sono originarie.
 - L'apposizione sulla fattura, da parte dell'esportatore, del numero del certificato LT nonché dell'indicazione del paese di origine equivale alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale.
 - Le autorità doganali del paese di esportazione possono esigere che le diciture suddette da apporre sulla fattura siano convalidate dalla firma a mano seguita dall'indicazione per esteso del nome e cognome della persona che firma;
- c) la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere sufficientemente particolareggiate da far apparire chiaramente che le merci figurano anche sul certificato LT a cui le fatture si riferiscono;

- d) le fatture possono essere compilate soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT a cui si riferiscono. Esse possono essere tuttavia presentate all'ufficio doganale del luogo di importazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore.
- 9. Nell'ambito della procedura del certificato LT, le fatture conformi ai requisiti di cui al presente articolo possono essere compilate e/o trasmesse mediante sistemi di telecomunicazione o elaboratori elettronici. Tali fatture sono accettate dalle dogane del paese di importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di tale paese.
- 10. Qualora le autorità doganali dello Stato di esportazione constatino che un certificato e/o una fattura redatti in conformità del presente articolo non sono validi per le merci fornite, esse ne informano immediatamente le autorità doganali dello Stato di importazione.
- 11. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica slovacca concernenti le formalità doganali e l'uso dei documenti doganali.

ARTICOLO 14

Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci a cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

- 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda presentata l'esportatore deve :
- indicare luogo e data di spedizione delle merci a cui si riferisce il certificato EUR.1,
- attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR.1 al momento dell'esportazione delle merci di cui trattasi e precisarne i motivi.
- 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti :

- "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE", "KIADVA VISSZAMENÖLEGES HATÁLLYAL", "VYSTAVENO DODATEČNĚ", "VYSTAVENÉ DODATOČNĚ".
- 4. Le menzioni di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

ARTICOLO 15

Rilascio di duplicati del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso.

- 2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti :
- "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ANTIΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "DUPLIKÁT", "MÁSOLÁŤ".
- 3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato EUR.1.
- 4. Il duplicato, che deve riportare la data di emissione del certificato EUR.1 originale, ha efficacia a decorrere da tale data.

ARTICOLO 16

Procedura semplificata di rilascio dei certificati

- 1. In deroga agli articoli 12, 14, e 15 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.
- 2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato esportatore, al momento dell'esportazione, la merce o la domanda di un certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 12 del presente protocollo.

- 3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella nº 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve :
- a) (...) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;
- b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa imprenta può essere anche già stampata sui moduli.
- 4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture :
- "PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO", "FORENKLET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", "ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ", "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PROCEDURE SIMPLIFIEE", "PROCEDURA SEMPLIFICATA", "VEREENVOUDIGDE PROCEDURE", "PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO", "UPROSZCZONA PROCEDURA", "EGYSZERUSÍTETT ELJÁRÁS", "ZJEDNODUŠENÉ ŘÍZENÍ", "ZJEDNODUŠENÉ KONANIE".
- 5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.
- 6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 "Richiesta di controllo" del certificato EUR.1, il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

- 7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.
- 8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti precisano in particolare :
- a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;
- b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno due anni;
- c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 28 del presente protocollo.
- 9. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.
- 10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 all'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse ritengano utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.
- 11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità competenti, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che intende effettuare, per consentire loro di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.
- 12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli ritenuti necessari nei confronti dell'esportatore autorizzato. L'esportatore deve accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica slovacca relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

ARTICOLO 17

Sostituzione dei certificati

- 1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più altri certificati è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale o dalle altre autorità competenti cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.
- 2. Quando prodotti originari della Comunità, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, della Polonia o dell'Ungheria importati in una zona franca sotto scorta di un certificato EUR.1 subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.
- 3. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.
- 4. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a domanda scritta da parte del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

ARTICOLO 18

Validità dei certificati

- 1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato d'esportazione all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale sono introdotte le merci.
- 2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato importatore una volta scaduto il termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
- 3. In altri casi di presentazione in ritardo, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR.1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 19

Esposizioni

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Repubblica slovacca per un'esposizione in un paese diverso dalla Repubblica slovacca o da uno Stato membro della Comunità e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Repubblica slovacca o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché soddisfino le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Repubblica slovacca e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova:

- a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dalla Repubblica slovacca nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte ;
- b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario nella Repubblica slovacca o nella Comunità;
- c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo nella Repubblica slovacca o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;
- d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.
- 2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura delle merci e delle condizioni in cui esse sono state esposte.
- 3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

ARTICOLO 20

Presentazione dei certificati

Il certificato EUR.1 dev'essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalla normativa di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.

ARTICOLO 21

Importazione con spedizioni scaglionate

Fermo restando l'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non montato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR.1 per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 22

Conservazione dei certificati

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato.

ARTICOLO 23

Formulario EUR.2

- 1. Fatto salvo l'articolo 11, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ecu viene dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.
- 2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.
- 3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.
- 4. L'esportatore che ha emesso il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.
- 5. Le disposizioni degli articoli 18, 20 e 22 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

ARTICOLO 24

Discordanze

La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni fornite nel certificato EUR.1 o nel formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi corrispondono alle merci presentate.

ARTICOLO 25

Esonero dalla prova dell'origine

- 1. Si considerano prodotti originari, senza che sia necessario presentare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli dei passeggeri, a condizione che non si tratti di importazioni a carattere commerciale, che si sia dichiarato che essi soddisfano ai requisiti per l'applicazione dell'accordo e che non vi sia alcun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione.
- 2. Si considerano prive di valore commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, purché sia evidente, per la loro natura e quantità, che non sono destinate ad usi commerciali.

Inoltre, il valore totale di questi prodotti non deve superare 365 ecu per i piccoli pacchetti e 1 025 ecu per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 26

Importi espressi in ecu

1. Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti dell'Accordo e degli Accordi tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica ceca. Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità o della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, della Polonia e dell'Ungheria, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 1993 incluso, l'ecu da utilizzare nella moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore al 3 ottobre 1990. Per ogni periodo successivo di due anni, esso è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni.

TITOLO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 27

Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Repubblica slovacca si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

ARTICOLO 28

Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

- 1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione.
- 2. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le copie dei certificati EUR.1 e i documenti di esportazione ad essi relativi.
- 3. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente protocollo, la Repubblica slovacca e gli Stati membri della Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati EUR.1, compresi quelli rilasciati in base all'articolo 12, paragrafo 5, e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti.
- 4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rinviano il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse allegano ai certificati EUR.1 e ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale, o copia dello stesso, nonché ogni informazione che hanno potuto ottenere e che faccia ritenere che le indicazioni riportate sui suddetti certificati o formulari sono inesatte.

- 5. Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore lo svincolo delle merci, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.
- 6. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano alle merci in causa e se tali merci possono realmente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine delle merci, le autorità richiedenti le escludono dal regime preferenziale previsto dall'Accordo, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

- 7. Le controversie che le autorità doganali dello Stato di importazione e dello Stato di esportazione non riescano a comporre o che diano adito a controversie circa l'interpretazione del presente protocollo vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.
- 8. Tutte le controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione vengono risolte in base alla legislazione di detto Stato.
- 9. Qualora dalla procedura di controllo o da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, la Comunità o la Repubblica slovacca, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, procedono o fanno procedere al più presto ad indagini adeguate per identificare e prevenire tali inadempienze e, a questo fine, possono invitare l'altra Parte a partecipare alle indagini.

10. Qualora dalla procedura di controllo e da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, le merci sono accettate come prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento delle procedure cui è stato fatto ricorso della cooperazione amministrativa previstà dal presente protocollo, compresa in particolare la procedura di controllo.

Analogamente, alle merci è rifiutato il trattamento di prodotti originari soltanto previo espletamento della procedura di controllo.

ARTICOLO 29

Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di fare ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

ARTICOLO 30

Zone franche

Gli Stati membri e la Repubblica slovacca adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci che sono state scambiate sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

TITOLO IV

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 31

Applicazione del protocollo

- 1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità non rientrano i prodotti originari di Ceuta e di Melilla.
- 2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla conformemente alle condizioni particolari di cui all'articolo 32.

ARTICOLO 32

Condizioni particolari

- 1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.
- 2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 9, si considerano :

- 1) prodotti originari di Ceuta e di Melilla :
 - a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla ;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla e nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione :
 - i) che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure
 - ii) che tali materiali siano originari della Repubblica slovacca o della Comunità ai sensi del presente protocollo, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo;
- 2) prodotti originari della Repubblica slovacca:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti nella Repubblica slovacca;
 - b) i prodotti ottenuti nella Repubblica slovacca e nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti nella Repubblica slovacca, a condizione :
 - che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure
 - ii) che tali materiali siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

- 3. Çeuta e Melilia sono considerate un solo territorio.
- 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni "Repubblica slovacca" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.
- 5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione procede ogni due anni, o quando la Repubblica slovacca o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti che si rivelassero necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle Parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

ARTICOLO 34

Comitato di cooperazione doganale

- 1. E' istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
- 2. Il comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti designati dalla Repubblica slovacca.

ARTICOLO 35

Prodotti petroliferi

I prodotti elencati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa si applicano, mutatis mutandis, ai suddetti prodotti.

ARTICOLO 36

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 37

Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Repubblica slovacca prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 38

Intese con la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica ceca

Le Parti contraenti prendono le misure necessarie al fine di concludere intese con la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica ceca onde consentire l'applicazione del presente protocollo. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le misure prese a questo scopo.

ARTICOLO 39

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in transito o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o nella Repubblica slovacca a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO 1

Note

Premesu

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Note 8

- 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre sella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppase insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondeme regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 1.3. Quando nella lista compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti elassificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

Nous 2

- 2.1. Per «fabbricazione» s'intende qualtiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio o le operazioni specifiche. Vedi altresi la nota 3.5.
- 2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte», ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
- 2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.
- 2.4. Per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti.

Nota 3

- 3.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica nell'elenco la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tate condizione è menzionata nella regola della colonna 3.
- 3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 3.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce» è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce ...» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
- 3.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forria» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3.
- 3.6. Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in base alla nomenclatura del sistema armonizzato; nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento: questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci nn. 6308, 8206 e 9605.

Di coaseguenza:

- quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un'unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione;
- quando una spedizione comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine;
- quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine.

Noca 4

- 4.1. La regola nell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 4.2. Quando una regola nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualtiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensi che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la sensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto azigzago deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano sottanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

4.3. Quando nell'elenco una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se i non tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessili.

4.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate; in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Note 5

- 5.1. Nell'elenco con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2. Il termine «fibre naturali» comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.
- 5.4. Nell'elenco per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Note 6

- 6.1. Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni esposte alla colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10 % o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).
- 6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materia	di tesi	sili di	base si	intendono	i seguenti:	

- seta; — lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;

- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino:
- canapa;
- -- iuta ed akre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sincetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sistetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del valore del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana della voce 5107 e da filato di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del valore del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tutfed» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Se la stessa superficie tessile «tutfed» fosse stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 la superficie tessile «tutfed» sarebbe un prodotto misto.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo valore globale non ecceda il 10 % del valore del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di valore sia rispettato.

- 6.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di politestere, anche rivestiti», questa tolleranza viene portata al 20 % o meno del peso totale per tale filato.
- 6.4. Nel caso di sessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa solleranza viene portata al 30 % o meno del peso sotale per tale nastro.

, Noce 7

- 7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfaño la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2. Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella nota 4.3).
- 7.3. Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non tessile non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

7.4. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE OFIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

Voce dogsaale SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i naseriali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
02 01	Carni di animali della specie bovina, fresche o refri- gerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bo- vina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bo- vina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bo- vina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mule- sca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 6205
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, în salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili delle voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione în cui tutti i materiali del capitolo 3 ut lizzati devono essere originari
0402 da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voc doganale esclusi il latte o la crema di latte delle vo 0401 o 0402
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zucchen o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono e sere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono e sere originari, e
		il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizz son deve eccedere il 30 % del prezzo franco fa brica del prodocto
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi vo doganale escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Secole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di sole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 a lizzati devono essere originari

, (1)	(2)	(3)
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devogo essere originari
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da grantureo dolce, fresco o refrigerato
0411 .	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- canti:	
	— con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altre	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve es- sere originaria
0812	Frutta semporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve es- sere originaria
0\$13	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve es- sere originafia
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve es- sere originaria
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata
	voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti	devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essicazione e macinazione di legumi della voce 0708
		Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e bal- sami, naturali	1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
1501	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:	
	— grani di otta o grani di cascani	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207
	— skri	oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o ca- prina, greggi o fusi, anche pressati o estratti me- diante solventi:	
	grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506
	akri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 uti- lizzati devono essere originari
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammi- feri marini, anche raffinati, ma non modificati chi- micamente:	
	- frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi mazini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1554
	— altri	Fabbricazione in cui turti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffi- nati, ma non modificati chimicamente:	
	— frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506
	— விம்	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capi- tolo 2 utilizzati devono essere originari
ex da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	— frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515
	altri, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
	- olio di tung, cera di mirto e cera del Giap- pone;	•
	oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	

r (1)	(2)	(3)
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, rie- sterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di fratta- glie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603	Estratui e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di akri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo I. Inol- tre, i pesci, i crostacci, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi suc- cedanci preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce uti- lizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere ori- ginari
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; scrioppi di zuccheri senza aggiunta di arromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
	- maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702
	- altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— aluri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classifi- cati in una voce doganale diversa da quella del pro- dotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei mate- riali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere à 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari conte- nenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classifi- cati in una voce doganale diversa da quella del pro- dotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a \$0 %, in peso, non nominate ne comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate ne comprese altrove:	
	- estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10
	— akri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classifi- cati in una voce doganale diversa da quella del pro- dotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 32 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, fassagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i mol- luschi utilizzati devono essere originari
1903	Tapioca e suoi succedanci preparati a partire da fe- cole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:	
	- senza aggiunta di cacao:	
	Cereali, diversi dal granturco, în grani, pre- cotti o altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono suttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, ne il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710
	— altri	Fabbricazione in cui:
		i cereali e il loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamento ottenuti, e
		— il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica de prodotto
	— con aggiunta di cacao	Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qual siasi voce, escluse quelle alla voce 1806, in cui il valori delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voc escluse quelle del capitolo 11

(1)	(2)	(3)
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nel- l'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la fronta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nel- l'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Aluri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'acrto o acido acrtico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utiliz- zati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con ag- giunta di zuccheri o di ahri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2006	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altri- menti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolefficanti o di alcole, non nominate ne comprese altrove:	
	frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve es- sere originaria
	— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— aluri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classifi- cati in una voce doganale diversa da quella del pro- dotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 uti- lizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fer- mentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchen o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	·	•
ex 2101	Cicoria sorrefaria e suoi estratti, essenze e concen- trati	Fabbricazione în cui tuttă la cicoria utilizzata deve es- sere originaria
ex 2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condi- menti composti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classifi- cati in una voce doganale diversa da quella del pro- dotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparati possono essere utilizzate
	— Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa

(1)	(2)	(3)
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
	- Preparazioni alimentari composte omogeneiz- zate	Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezio- nati
ex 2106	Sciroppi di zucchero, aromatizzati e colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artifi- ciali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ne di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere origi- narie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gas- sate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classifi- cati in una voce doganale diversa da quella del pro- dotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 uti- lizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'al- cole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico infe- riore a 50 % vol.	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcooliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui suste le olive utilizzate devono es- sere originarie
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le me- lasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e siga- rette, di tabacco o di succedanci del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del ta- bacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

		(3)
(1)	(2)	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del ta- bacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafice naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granico, portido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da contruzione, semplicemente seguti o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o infe- riore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), maci- nato, riposto in recipienti ermetici e ossido di ma- gnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio aaturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (con- centrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; ma- serie bituminose, cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati puschè il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di 20110
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) "	(2)	(3)
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono spe- cificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati mella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici sullizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azu- leni) benzolo, toluolo, ziloli, utilizzati come carbu- ranti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di eta- nolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alo- genati, solionati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purche il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati sella stessa voce possono essere utilizzati purche il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnosuci; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:	
	prodotti composti da due o più elementi mesco- lati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizza- zione, condizionati in confezioni di dosi presta- bilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002 Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purche il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
3002 (segue)	— alui: — sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	sangue animale preparato per uso terapeu- tico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 30C2. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	frazioni di sangue diverse da anusieri, emo- globina e globuline del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualtiati voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purche il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	emoglobulina, globulina del sangue e globu- lina del siero	Fabbricazione a panire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purche il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	ahri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purche il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	Fabbricazione in cui: . — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purche il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 31	Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purche il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio	30 % del prezzo tranco laborica del producto

(l) 1·	(2)	(3)
ex capitolo 32	Estratu per concia o per tinta; tannini e loro deri- vati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche co- loranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (')	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale chastificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la rela- tiva regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti econcretie o eassolutie; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per eenfleuragee o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un egruppo» (*) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso egruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
•		
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate:	
	a base di paraffina, di cere di petrolio o di mi- nerali bituminosi, residui paraffinici	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI

⁽¹⁾ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo milizzato per colarare qualsiasi materiale, o di preparazioni milizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purche non siano classificate in un'akra voce doganale del capitolo 32.

(1) Per agruppo» si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

(1)	(2)	(3)
3404 (segue)	— alui	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:
	·	— gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,
		— gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli al- coli grassi industriali della voce 1519,
		— i materiali della voce 3404.
	·	Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati pur- ché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterifi- cati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
	— eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505
	— akri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1128
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purche il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		The second secon
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purche il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lasure e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carra, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a niluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 370 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci d. 3701 a 3704

(1) 11	(2)	(3)
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i pro- dotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione sip cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	Grafite colloidale in sospensione in olio e gra- fite semicolloidale; composizioni in passa per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali miliz- zati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3105	. Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raf- finazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
dz 3806 a 3814,	Prodotti vari delle industrie chimiche:	
da 3818 a 3820, 3822	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
e 3823	— i seguenti prodotti della voce 3823:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono
	leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi natu- rali	classificati in una voce doganale diversa da quella de prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purche il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici	
	— la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905	,
	 i solfonati di petrolio, ad eccezione dei sol- fonati di petrolio di metalli alcalini, d'am- monio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali 	
	— gli scambiatori di ioni	
	le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	
	gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depura- zione dei gas	
	le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante	
	 gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici 	
•	— gli oli di flemma e l'olio di Dippel	
	- miscele di sali aventi differenti anioni	
	 paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto 	
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

' (1)	(2)	(3)
da ex 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:	. # v
	— prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui:
		— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
	·	il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
	alui -	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del ca- pitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo tranco fabbrica del prodotto (1)
ex 3907	Copolimeri, derivati da policarbonati e da acriloni- trile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purche il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
da ex 3916 a 3921	Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:	
	prodotti piatti, non solamente lavorati in super- ficie o tagliati in forma diversa da quella qua- drata o rettangolare; altri prodotti, non sempli- cemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del ca- pitolo 39 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— alui:	
	- prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui:
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e
		il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
	- alui	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del ca- pitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (')
ex 3916	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui:
ex 3917		- il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
		il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termopla- stica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido meta- crilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

⁽¹) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4001	Laure ocrépeo di gomma per suole	Laminazione di fogli «crèpe» di gomma maturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme pri- marie o in lastre, logli o nastri	Fabbricazione în cui îl valore di tutti î materiali utiliz- zati, esclusa la gomma naturale, non eccede îl 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati
		Fabbricazione in cui sutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, me- tallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:	
	- tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confe- zione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	— altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri og- getti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scor- tecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giun- ture a spina
ex 4409	Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex da 4410 a 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature

(1)	(2)	(3)
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Faboricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	Lavori di falegnamena e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
	- Liste e modanature	Fabbricazione di lisse e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce do- ganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
ex 4811	Caria e carioni semplicemente rigati, lineati o qua- drettati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816	Caria carbone, caria detta «autocopiante» e altra caria per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di caria, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbrica- zione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone, scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbrica- zione della carta, del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imbal- laggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica de prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbrica- zione della carta, del capitolo 47
4929	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificat nella voce 4909 o 4911

(1)	(2)	(3)
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i bloc- chi di calendari da sfogliare:	e jar
	- calendari del genere sperpetuos, o muniti di	Fabbricazione in cui:
	blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— akri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4913
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli son atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), car- dati o pettinati	Cardatura o peninatura dei cascami di seta
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pa- ste tessili
ex capitoli	Filati e monofilamenti	Fabbricazione a partire da ('):
da 50 a 55	·	seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura,
		ahre fibre naturali, non cardate, pettinate o altri- menti preparate per la filatura,
	·	- materiali chimici o paste tessili, o
	Tessuti:	materiali per la fabbricazione della carta
	elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (')
	— altri	Fabbricazione a partire da (°):
		- fibre naturali,
		— filati di cocco,
		fibre sintetiche o artificiali discontinue, non car- date, né pettinate né altrimenti preparate per la fila- tura,
		- materiali chimici, o paste tessili, o
		- aru
·		O Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento de pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, im pregnazione superficiale, rammendo e slappolatura purche il valore dei tessili non stampati non ecceda i 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da (°): — fibre naturali, — filati di cocco,
		- materiali chimici o paste tessili,
		- materiali per la fabbricazione della carta

^(*) Per le condizioni speciali relative a prodocti costicuisi da materie tessili mine, vedi la nota a. 6.

(1)	(2)	(3)
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o strati- ficati:	A e
	- feluri all'ago	Fabbricazione a partire da ('):
		— fibre naturali, o
		- materiali chimici o paste tessili
		Tuttavia:
		- il filato di polipropilene della voce 5402
		- le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o
		— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decirex, possono essere utilizzati purche il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
	- alui	Fabbricazione a partire da ('):
		- fibre naturali,
	·	- fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o
		- materiali chimici o paste tessili
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:	
	— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹):
		fibre naturali, non cardate né pettinate, né altri- menti preparate per la filatura,
		- materiali chimici, o paste tessili, o
		- materiali per la fabbricazione della carta
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o	Fabbricazione a partire da (¹):
	forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, op- pure ricoperti di metallo	— fibre naturali,
		- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non car date, né pettinate, né altrimenti preparate per la fi latura,
		- materiali chimici o paste tessili, o
		- materiali per la fabbricazione della carta
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili	Fabbricazione a partire da (¹):
	delle voci 5404 o 5405 rivertite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rive- stiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a cate- nella»	- fibre naturali,
		— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non car date, né pettinate, né altrimenti preparate per la f latura,
		materiali chimici, o paste tessili, o materiali per la fabbricazione della carta

(1)	(2)	g (3)
capiwlo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	
	- di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da (*):
	•	- fibre naturali, o
		- materiali chimici o paste tessili
		Tuttavia:
	·	— i filati di polipropilene della voce \$402.
	-	- le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o
		- i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decriex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— di altri feltri	Fabbricazione a partire da (¹):
		fibre naturali, non cardate né pettinate, né altri- menti preparate per la filatura, o
	·	- materiali chimici o paste tessili
•	— di aktri materiali tessili	Fabbricazione a partire da (¹):
		— filati di cocco,
		- filati di filamenti sintetici o artificiali,
		— fibre naturali, o
		fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso: — elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (')
		T11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹):
	·	— fibre naturali,
		fibre sintetiche o artificiali discontinue, non car- date, ne pettinate, ne altrimenti preparate per la fi- latura, o
		- materiali chimici o paste tessili,
		O Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui:
		tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
	1	- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il

(1)	(2)	(3)
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Faboncazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	
	- contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati
	— akri	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tes- sili
5 9 03	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo co- stituiti da una spalmatura o da una ricopertura ap- plicata su un supporto di materie tessili, anche ta- gliati	Fabbricazione a partire da filati (')
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	
	impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati
	altri	Fabbricazione a partire da ('):
		— filau di cocco,
		- fibre naturali,
		- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non car- date, né pettinate, né altrimenti preparate per la fi- latura o
		- materiali chimici o paste tessili,
	•	O Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	
	— tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (¹):
		- fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non car-
		date, né pettinate, né altrimenti preparate per la fi- latura o
	l	— materiali chimici o paste tessili

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti constituiti da materie setsili misse, vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
5906 (segue)	— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
59 07	Altri tessuti impregnati, spalmati o sicoperti; tele di- pinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
ex 5908	Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	
	 dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310
·	— aluri	Fabbricazione a partire da (¹):
		filati di cocco,
		— fibre naturali,
		fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non car- date, né pettinate, né altrimenti preparate per la fi- latura o
		— materiali chimici o paste tessili
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (¹):
·	·	- fibre naturali,
		- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non car- date, né pettinate, né altrimenti preparate per la fi- latura, o
		- materiali chimici o paste tessili
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:	
•	ottenuti riunendo mediante cucitura, o altri- menti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati (*)
	— altri	Fabbricazione a partire da (1):
		- fibre naturali,
ļ		fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non car date, né pettinate, né altrimenti preparate per la fi latura, o
		- materiali chimici o paste tessili
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le rela- tive regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati (1)
ex 6202, ex 6204,	Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (')
ex 6206,		1 •

^(°) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie sessili miste, vedi la nota n. 6. (°) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di nessuti.

(1)	(2)	(3)
ex 6210, ex 6216, ex 6217	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (1) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco
6213 e	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie,	fabbrica del prodotto (')
6214	veli e velette e manufatti simili:	
	— ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (¹) (²)
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
	— shri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (') (')
ex 6217	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione in cui:
		- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e
		il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 6301 a 6304	Coperie; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: — in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da (°): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili
	— alui:	
	— ricamati	Fabbricazione da filati semplici, grezzi (*) (*), o
		fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (¹) (¹)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la fi
		latura, o

⁽¹) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.
(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da masterie tessili miste, vedi nota n. 6.
(²) Per gli articoli a maglia o ad sencinctio, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad sencinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma), vedi nota 7.

(1)	(2)	(3)
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:	·. ·
	- non tessuti	Fabbricazione a partire da ('):
		— fibre naturali, o
		— materiali chimici o paste tessili
	— akri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modeili di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di sessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di sovaglie o di sovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (com- presi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giar- dino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magne- sio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ri- costituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica ag- glomerata o ricostituita)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smus- sato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incomiciato ne combinato con altri mate- riali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
	1	1

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti contituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.

^(*) Vedi nou n. 7.

(1)	(2)	(3)
7009	Specchi di vetro, anche incomiciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, im- ballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri disposi- tivi di chiuttea di vetro.	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
	tivi di chiusura, di vetro	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per uti simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
		Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non ec- cede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
		O Decorazione a mano (ad esclusione della stampa seri- grafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui va- lore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da:
		stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e
		— lana di vetro
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7156,	Metalli preziosi:	
7108 e 7110	- greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110
		Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7106 o 7110
		Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voc 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comun
	semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semila- vorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti d metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica de prodotto
7117	Minuserie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella de prodotto
		o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, not
		placcati o ricoperti di metalli preziosi, purche il valori di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % de prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
72 07	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
dz 7208 z 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme prima- rie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai aon legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profi- lati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme prima- rie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profi- lati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme prima- rie, della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme prima- rie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di akri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di terro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 c 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscalda- mento non elettrico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzat non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica de prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7403	Leghe di rame, gregge	Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono elassificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7611	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettroli- tico a partire da alluminio non legato o cascami e rot- tami di alluminio
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e gri- glie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è spe- cificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio: — Piombo raffinato — altri	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7822 non possono essere utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Ziaco greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tut- tavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
ex capitolo \$0	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci \$201, \$302 e \$307. La regola per i prodotti della voce doganale \$001 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
\$001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui; — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tut- tavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
ex capitolo 81	Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materic	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8266	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assorumenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da \$202 a \$205 Tuttavia, utensili delle voci da \$202 a \$205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		,
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e	Fabbricazione in cui:
	congegni meccanici; parti di queste macchine o ap- parecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti	— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
	di voci doganali, per i quali le relative regole figu- rano in appresso: 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485	- entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono
e ex 8404	quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per cal- daie per il riscaldamento	classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tutta- via, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
\$418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione în cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex \$419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1 429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: — rulli compressori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1. (1)	(2)	(3)
8430 .	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Faboncazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex \$431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della parta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbri- cazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione în cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carra, della carra o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce \$440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: — macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e
	— altri	- il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricam- bio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da 84 69 a 84 72	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in snvolucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8 485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione în cui îl valore di tutti î materiali utiliz- zati non eccede îl 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elet-	Fabbricazione in cui:
	trogeni)	— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
		- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce \$503 sono unicamente utilizzati fino ad un va- lore del 5 % del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui:
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
		- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce \$501 o \$503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche mon- tati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e si- mili, anche combinati con un microfono; amplifica- tori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
8519	Giaradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza di- spositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: — il Valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % de! prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
\$ 520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione în cui: — îl valore di tutti î materiali utilizzati non eccede îl 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — îl valore di tutti î materiali non originari ttilizzati non eccede îl valore dei materiali originari ttilizzati
\$521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videori- produzione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
852 3	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: — matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di sutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
•	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali della voce \$523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	, c _q (3)
8 525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la ra- diotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, an- che muniti di un apparecchio ricevente o di un ap- parecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
852 6	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscanda- gito (radar), apparecchi di radionavigazione ed ap- parecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
\$ 527	Apparecchi riceventi per la sadiotelefonia, la radio- telegrafia o la sadiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8 528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
\$ 529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: — adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini — altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione în cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
\$ 542	Circuiti integrati e microassiemagzi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % dei prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri condut- tori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiun- zione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rive- stite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
\$ 545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elet- trici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o si- mili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fab- brica del prodotto

(1)	(2)	(3)
\$609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso ci- sterna e quelli uso serbatoio) appositamente co- struiti ed attrezzati per uno o più mezzi di tra- sporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo \$7	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
\$709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di solleva- mento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei de- positi, nei porti o negli neroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi uti- lizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
\$710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
\$7 11	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore autiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8 712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono clas- sificati nella voce 8714
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il tra- sporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale e del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8 716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

₁ . (1)	(2)	(3)
8103	Parti degli apparecchi delle voci \$801 e \$802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 gtilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori:	
	rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8824
	alui	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'apponuggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo \$9	Navi, battelli ed ahri natanti	Fabbricazione în cui tutti i materiali utilizzati sono classificati în una voce diversa da quella del prodotto. Inolure, gli scafi della voce 8936 non possono essere utilizzati
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014,	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo
9001	da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033 Fibre ortiche e fasci di fibre ortiche; cavi di fibre ortiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ortica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato orticamente	franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparec- chi, diversi da quelli di vetro non lavorato ottica- mente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti si- mili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ortici e loro sortegni, esclusi i telescopi antronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
		N valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	())
ex 9006	Apparecchi lotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la	Fabbricazione in cui:
	produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrico del prodotto,
		entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
		- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche mu- niti di dispositivi per la registrazione o la riprodu-	Fabbricazione in cui:
	zione del suono	- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franço fabbrica del prodotto,
	·	entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
		Il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9 011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfoto- grafia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione în cui:
	g a mid-out-time og . 21 a b 2 mid-opt-ote 250ne	il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,
		- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
		il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
0014		
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri stru- menti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica de prodotto
9 015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica de prodotto
		••
9 016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9 017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, soni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(1)
ex 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di stru- menti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli saltri materialio della voce doga- nale 9016
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carra, materie pianiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimeuri, aeromeuri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9 026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polanmetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:	·
	— pani ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui:
		— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
		il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9 031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati ne compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9 033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, stru- menti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione sa cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voca, per i quali le relative regole fi- gurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di oro- logeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione în cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9 109	Movimenti di orologeria, completi e montati, di- versi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione în cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede îl 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede îl 5 % del prezzo franco fabbrica de prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede i 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificat nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % de prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede i 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificat nella nessa voce doganale del prodotto sono unica mente utilizzati fino ad un valore del 5 % de prezzo franco fabbrica del prodotto
9 113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica de prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz zati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica de prodotto

(1)	(2)	(3)
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi stru- menti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuro in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m²	Lavorazione în cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto în cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiet- tori) e loro parti, non nominati ne compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utiliz- zati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9 406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Teste di mazze da golf	Fabbricazione a partire da sbozzi
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; ri- chiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purche il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da in- taglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli ana- loghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiat- tolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, di- verse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipin- gere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

(1)	(2)	(3)
9 606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in un voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ec ceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografi- che ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in un voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavis i pennini, punte di pennini ed altri materiali della me desima voce doganale potsono essere utilizzati, purch il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franciabbrica del prodotto
9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e na- stri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su nobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in un voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non es ceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del pre dotto
: 96 14	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

- 1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
- 2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una solleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, cd essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
- 3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Repubblica slovacca possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerio.

CERTIFICATO DI	CIRCOLAZIONE	DELLE MERCI
----------------	--------------	-------------

l	1. Esportatore manu, industre complete, poese)	EUR	.1 н. А	0 00.000	
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Prime (f employ I termin	le Gonsellary in moto s	d source
	'r	2. Certificate ut	lilizzato negli scar	mbi preferenziali i	lne .
	3. Destinatario (nome, indrazo compirto, posse) (indicazione focolario)		σ		
				••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
			scars I pasal, gruppi di (
		4. Paese, grupp Sentiorio di c sono conside		5. Poese, grupp Serritorio di d	o di peesi o lestinazione
	6. Informazioni riguardanti il trasporto (recessore tessesse)	7. Osservezioni	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	E. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura del colli ('), desig	Onzione delle Se	rel	S. Massa	10, Fatture
	a in a strong, materia, materia, material and a material and some (), assign	processing with and		forde (kg) o aftre misure	(Indications (Incoherms)
				(l, m*, ecc.)	
		•			
					Ì
					1
	11. VISTO DELLA DOGANA		1	ONE DELL'ESPO	
	Dichiarazione certificata comforme Documento d'asportazione (*)		- Sopra soddu	to dichiaro che stano alle condizi	oni richieste per
	modelio		ottenere il pr	esente certificato	
	del				
	Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato	re .	Fatto a		
	A, addi				
	•				
2	(Fame)		*	(Forme)	

13. DOMANDA DI CONTROLLO, de Inviere e:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
· •	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il pre- sente certificato (*)
	è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale in- dicato e che i dati mi contenuti sono esatti.
	non risponde alle condizioni di autenticità e di regolari- tà richieste (si vedano le allegate osservazioni).
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato	
Fatto a, addl	Fatto a, addi
Timbro	Timbro
(Firma)	(Firms) (7) Segnare con uns X is menzione applicabile.
i	11 pale at the part of the par

NOTE

- il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed agglungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere sigiata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
- 2. Fra gli articoli Indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'uttima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni utteriore aggiunta.
- 3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetteme l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

	1. Esportstoré (nome, indrezo, complete, poese)	EUR.1 N.	4 000.000	
	· ,	Prime di compilere E formule	rie consulters is mote at	retre
i	•	Domenda per ottenere un cert scambi preferenziali tra	lificato da utilizzar	• negli
	3. Destinatario (nome, indruzzo completo, poese) (indicazione tecosalne)			
		(Indicare i pocei, gruppi di	possi e territori di qui trai	neal)
		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, grupp- territorio di d	o di peesi o estinazione
	6, Informazioni riguardanti il trasporto anacariore tessisses	7. Osservuzioni		
		·		

	S. M. d'ordine, marche, numeri, sumero e satura del cotti ("), desig	nazione delle merci	S, Masse Sorde (kg) o aitre misura (i, m°, ecc.)	10. Fatture findications tecollativa)
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		4		
			`	
			l	

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

lo sottoscritti	o, esportatore delle merci descritte a fronte,	
DICHIARO	che queste merci rispondono alle condizioni rici	nieste per ottenere il certificato qui allegato;
PRECISO	le circostanze che hanno permesso a queste m	erci di soddisfare a queste condizioni:
PRESENTO	i seguenti documenti giustificativi (*):	
MIMPEGNO	sero indispensabile per il rilascio del certificato	etenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenes- o qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmen- ia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci d
CHIEDO	il rilascio del certificato qui allegato per queste	merci.
		Fatto a addi
		(Farrus)

^(*) Ad esemplo: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

	Fatto a 8ddi 19	Casservazioni qui allegate). Torrespondente de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya
113	Richiesta di controllo il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*) **, 1:	Risultato del controlio Il controlio effettuato ha permesso di constatare (*) Che le indicazioni e menzioni riportate sui presente formulario sono esatte. Che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di repolarità (si vedano le presentationi mi allente).


riori del termelori EUR.2 è ottoteono por sondoppio e agreculturi: la autorità deginnel dolla Stata d'Impertazione abblena fenderi dubbi in morte diffusionismo dol actoriza dolla indicazioni sull'origina reale della sonrea in quastione .

sstruzioni relative alla compilazione dei formulario EUR.2

- Possono dar luogo alla compliazione di un formulario EUR. 2 sottanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste delle disposizioni che disciplineno gli scambi di cui alle casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compliazione del formulario.
- 2. L'esportatore unisce il formulario al boliettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce noi pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere, inotire appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.
- 3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espietamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.
- 4. L'Utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giusificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fubbricazione delle merci descritte nella casella 11.

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b)



- (') Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.
- (*) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

CAPITOLO II

Specifiche disposizioni relative agli scambi tra Portogallo e Repubblica slovacca

ARTICOLO 5

Le disposizioni dell'Accordo relative agli scambi di cui al Titolo III sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'Atto di adesione.

ARTICOLO 6

Ai sensi dell'Atto di adesione, il Portogallo non accorda alla Repubblica slovacca un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri.

ARTICOLO 7

Fino al 31 dicembre 1995, alle importazioni in Portogallo di prodotti originari della Repubblica slovacca possono applicarsi restrizioni quantitative per quanto riguarda i prodotti elencati nell'Allegato B.

ALLEGATO A

Codice NC Nove Calendario delle	Codice NC	Note	Calendario delle
Codice NC Noce liberalizzazioni			liberalizzazioni
11 12 1801	6451		31. 12. 1995
ex 5153 95 15 (') 31. 12. 1995			
ex C152 95 31 (1) 31. 12. 1995	2423 12 22		31. 12. 1995
ex 5152 95 33 (1) 31. 12. 1995	E423 12 24		31. 12. 1995
ex 0122 92 35 (1) 31. 12. 1995	2423 12 26		31. 12. 1995
ex C102 90 37 (') 31. 12. 1995	x 2423 92 51	(3)	31. 12. 1995
	x 5423 92 53	(3)	31. 12. 1995
0103 91 10 31. 12. 1995	x 2423 92 59	(3)	31. 12. 1995
0153 92 11		1	
0103 92 19 31. 12. 1995	2424 12 91		31. 12. 1993
5221 31. 12. 1995	2424 92 11		31 12 1ees
C2C1 31. 12. 1775	5454 95 13		31. 12. 1995
0203 11 12 31. 12. 1995	6424 92 19		31. 12. 1995
0223 12 11 31. 12. 1995	C424 92 31		31. 12. 1565
C2C3 12 19 31. 12. 1995	6424 92 33		31. 12. 1995
D223 19 11 31. 12. 1993	2424 92 39		31. 12. 1995
24.42.40.5			!
	C4:5		31. 12. 1995
31 19 100:			1
	ex C426	(4)	31. 12. 1995
*******		1	31. 13. 1995
1	ex 1001 90 99	(5)	31. 12. 1773
****	ex 1054 DC 92	(-)	31. 12. 1995
****	ex 1504 50 45	(6)	31. 12.
t253 29 11 31. 12. 1995	1101		31. 12. 1995
C2C3 29 13 31. 12. 1995	11-1		
22:3 29 15 31. 12. 1995	1103 11 10		31. 12 1995
z223 29 55 31. 12. 1995	1123 11 92		31, 12, 1995
5213 29 59 31. 12. 1995	1123 12 22		31, 12, 1965
	1103 13 10		31 12. 1995
2226 32 21 31. 12. 1993	-	1	31, 12, 1995
2226 32 31 31. 12. 1995	1103 13 90		31, 12, 1995
2276 41 91 31. 12. 1995	1103 14 00	1	31. 12. 1995
2276 49 61 31. 12. 1995	1103 19 10		31. 12. 1965
	1103 19 30		31. 12. 1995
31. 12. 1995	1153 19 95		i
Cate to 11 31. 12. 1995	1124 11 12		31. 12. 1993
T219 21 16 31. 12. 1993	1154 12 13		31. 12. 1995
2219 22 32	ex 1134 19 12	(7)	31. 12. 1995
	ex 1154 19 35	(7)	31 12 1993
2212 11 11 31. 12. 1995	ex 1104 19 50	1 (7)	31, 12, 1995
2217 11 19 31. 12. 1995	ex 1134 19 99	(7)	31. 12 1995
2212 11 31 31. 12. 1995	1154 21 15		31, 12, 1995
5215 11 30 31. 12. 1975	1104 21 30		31. 12 1963
51, 12, 1995	1124 21 50		31, 12, 1995
2212 12 19 31. 12. 1995	1124 21 92		31, 12, 1995
2212 19 12 31. 12. 1995	1104 22 10	.	31, 12, 1995
2217 19 27 31. 12. 1995	1104 22 30		31, 12, 1993
2212 19 30 31. 12. 1995	1104 22 50		31, 12, 1995
C217 19 47 31. 12. 1995	1154 22 95	•	31, 12, 1995
7717 19 41 31. 12. 1995	1124 25 13	•	31, 12, 1995
31. 12. 1995	1124 23 35		31, 12, 1995
C212 19 62 31. 12. 1995		•	
2312 19 72 31. 12. 1995			
231-1931 31. 12. 1995			
C212 20 31. 12. 1995			
C212 90 31. 12. 1995			
C212 90 39 31. 12. 1995			
ex 2212 90 90 (*) 31. 12. 1993			
CV 0019 30 30			

Codice NC	Nou	Calendario delle liberalizzazioni	Codice NC	Note Note	Calendario delle liberalizzazioni
1104 23 90		31. 12. 1965	ex 1902 22 32	(11)	31. 12. 1995
1154 29 11		31, 12, 1995		(11)	31. 12. 1995
1124.29.15		31, 12, 1995	****		
1124 29 19		31, 12, 1995	2009 60 11	1	31. 12. 1995
31C4 29 31		31. 12. 1995	2009 60 19	1	31. 12. 1995
1164 29 35		31. 12. 1995	2009 60 51		31. 12. 1945
1164 29 39		31. 12. 1995	2009 60 59		31. 12. 1995
1104 29 91		31. 12. 1995	2009 60 71		31. 12. 1995
1154 29 95		31. 12. 1995	2009 60 79		31. 12. 1945
1154 29 99		31. 12. 1995	_ 2009 60 90	1	31. 12. 1995
1104 30 10		31. 12. 1995		I	
1134 35 95		31. 12. 1955	ex 2204 10 11	(12)	31. 12. 1995
}		31. 12. 1773	ex 2264 12 19	(12)	1
1104 11 00		31. 12. 1995	ex 2234 12 92	(12)	31. 12. 1995 31. 12. 1995
1		1	ex 2204 21 10	{12} 12}	1
1129		31. 12. 1995	2254 21 25	1	31. 12. 1995
ĺ			2254 21 29		31. 12. 1995
H351 22 11		31. 12. 1995	2204 21 35		31. 12. 1995
1501 00 19		31, 12, 1995	2204 21 39		31. 12. 1955
1501 00 90	(8)	31, 12, 1995	ex 2264 21 49	1 (10)	31. 12. 1943
			ex 2204 21 59	(12)	31. 12. 1965
1671	(9)	31. 12. 1995	ex 2204 21 90	(12) (12) (12)	31. 12. 1995
			ex 2224 29 12	1 12/	31. 12. 1955
1602 10 00	(9)	31. 12. 1995	2224 29 25	(12)	31. 12. 1993
1622 20 90	(9)	31, 12, 1995	2204 29 29		31. 12. 1955
1602 41 10		31. 12. 1995	2224 29 35		31. 12. 1995
1622 42 10		31. 12. 1995	2214 29 39	İ	31. 12. 1995
1602 49 11		31. 12. 1995	ex 2224 29 49		31. 12. 1955
1602 49 13		31. 12. 1665	ex 2204 29 59	{12} 12)	31. 12. 1995
1602 49 15		31. 12. 1995		(12)	31. 12. 1995
1622 49 19		31. 12. 1995	ex 2224 29 92	(12)	31. 12. 1995
1602 49 30		31, 12, 1993	2224 30 10		31. 12. 1995
1602 49 50		31, 12, 1995	2224 30 91	i	31. 12. 1995
1602 90 10	(10)	31, 12, 1995	2214 30 99		31. 12. 1995
1602 90 51	(10)	31. 12. 1955		1	

Note: La voce tariffaria DEO3 è temporaneamente limitata, nei confronti degli Stati membri della Comunità economica e dei paesi preferenziali, fino alla costituzione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane. Questi prodotti vanno quindi inseriti nel presente protocollo.

Note esplicative relative alle parziali restrizioni che la Spagna manterrà in vigore fino al termine del periodo transitorio

- (1) Esclusi gli animali per le corride.
- (2) Solo della specie suina domestica.
- (3) Non conservato e non concentrato, destinato al consumo umano
- (4) Esclusi i latticini, l'Emmental, il Gruyère, i formaggi a pasta erborinata, il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano.
- (5) Solo il frumento tenero panificabile.
- (6) Solo l'avena spuntata.
- (7) Solo i cereali schiacciati.
- (8) Escluso il grasso di noccioli o di residui di volatili.
- (9) Solo quelli contenenti carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica.
- (10) Solo quelli contenenti sangue suino.
- (11) Solo:
 - salami di carne, di frattaglie commestibili o di sangue della specie suina domestica;
 - qualsiasi preparazione o conserva contenente carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica.
- (12) Esclusi i vini pregiati prodotti in determinate regioni.

ALLEGATO 8

0103 10 00		2204 21 10
0103 91 10		2204 21 21
0103 92 11		2204 21 23
0103 92 19		2204 21 25
		2204 21 29
		2204 21 31
0701 10 00		2204 21 33
C701 90 10		2204 21 35
0701 90 51		2204 29 10
0701 90 59		2204 29 21
0/01/03/	~	2204 29 23
		2204 29 25
0803 DO 10		2204 29 29
0803 00 90		2204 29 31
		2204 29 33
		2204 29 35
C8 C6 PC8 3		2204 29 39

PROTOCOLLO N. 6

sull'assistenza reciproca nel settoré doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) elegislazione doganale»: le disposizioni, applicabili nei territori delle parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse ad altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle suddette parti;
- dazi doganali»: i dazi, le imposte, i diritti o gli altri importi riscossi nei territori delle parti contraenti in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
- c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza nel settore doganale;
- d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza nel settore doganale:
- e) «infrazione»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

- 1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare in materia di prevenzione, individuazione ed esame delle infrazioni a detta legislazione.
- 2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione di tale protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non comprende le informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo assenso da parte di dette autorità.

Articolo 3

Assistenza su domanda

- 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni attuate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
- 2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su sua richierta, se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.
- 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano sottoposti a sorveglianza:
- a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;
- b) i movimenti di merci per i quali è stata segnalata la possibilità di sostanziali infrazioni della legislazione doganale;
- c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa, che possono interessare le altre parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

 merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della legislazione doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alla propria legislazione, tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti, e
- notificare tutte le decisioni,

rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario, residente o stabilito nel suo territorio. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forms e contenuto delle domande di assistenza

- 1. Le domande presentate conformemente al presente protocollo sono fatte per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
- 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le sequenti informazioni:
- a) autorità richiedente che presenta la domanda;
- b) misura richiesta;
- c) oggetto e motivo della domanda;
- d) leggi, norme e altri documenti legali in causa;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
- 3. Le domande sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
- 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Esecuzione delle domande

- 1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
- Le domande di assistenza saranno evase conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e alle altre disposizioni di legge della parte contraente interpellata.
- 3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere informazioni dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, sulle infrazioni della legislazione doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
- 4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forms in cui devono essere comunicate le informazioni

- 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
- I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte, in qualsiasi forma, per gli stessi fini.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

- a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, o
- b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse da quelle relative ai dazi doganali, ovvero
- c) violare un segreto industriale, commerciale o profesnionale.
- Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.
- 3. Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Osservanza della riservatezza

- 1. Tutte le informazioni comunicate ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservato. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitatie.
- 2. I dati nominativi non vengono trasmessi qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il loro trasferimento o il loro uso contravvenga ai principi fondamentali del diritto di una delle parti, in particolare, qualora la persona interessata subisca un indebito pregiudizio. Su richiesta, la parte che riceve le informazioni comunica alla parte che le fornisce l'uso fattone e i risultati ottenuti.
- 3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, qualora siano necessari ai fini di un'azione penale, alle pubblica accusa e alle autorità giudiziarie. Altre persone o autorità possono ottenere dette informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.
- 4. La parte che fornisce le informazioni verifica l'esattezza delle stesse. Qualora risulti che le informazioni fornite sono inesatte o devono essere cancellate, ne dovrà informare senza indugio la parte ricevente. Quest'ultima è tenuta ad apportare le correzioni o a procedere alla cancellazione.

5. Fatti salvi i casi di pubblico interesse prevalente, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui fini di tale memorizzazione.

Articolo 11

Uso delle informazioni

- 1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite; esse sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.
- Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.
- 3. Le parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del

presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

- 1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Repubblica slovacca, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme per la protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modificazioni del presente protocollo che ritengono necessarie.
- 2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle specifiche norme di

attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Anicolo 15

Complementarità

- 1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di reciproca assistenza che sia stato concluso o possa essere concluso tra singoli o più Stati membri della CE e la Repubblica slovacca. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca di cui ai suddetti accordi.
- 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non arrecano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

PROTOCOLLO N. 7 CONCESSIONI CON LIMITI ANNUI

Le Parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsivoglia anno, ogni concessione accordata entro limiti quantitativi annui sarà adeguata deducendo da tali quantitativi i prodotti già importati nella Repubblica slovacca in conformità delle disposizioni del protocollo n. 4 dell'Accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca il 16 dicembre 1991, modificato dai protocolli aggiuntivi tra la Comunità e la Repubblica slovacca e tra la Comunità e la Repubblica ceca.

PROTOCOLLO N. 8

RELATIVO ALLA SUCCESSIONE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
IN RIFERIMENTO AGLI SCAMBI DI LETTERE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA ("COMUNITÀ") E LA REPUBBLICA FEDERATIVA CECA E SLOVACCA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRANSITO E LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO TERRESTRE

Considerando che il 16 dicembre 1991, in occasione della firma dell'Accordo europeo e dell'Accordo interinale tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dail'altra, sono stati firmati tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa ceca e slovacca scambi di lettere nella forma qui allegata;

considerando che i suddetti scambi di lettere sono stati modificati dagli scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa ceca e slovacca firmati il 19 febbraio 1992 qui allegati;

considerando che la Repubblica slovacca ha dichiarato, in una lettera al Presidente della Commissione delle Comunità europee in data 15 dicembre 1992, che intende "assumersi tutti gli obblighi derivanti da tutti gli accordi tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e le Comunità europee";

considerando che a decorrere dal 1º gennaio 1993, la Repubblica slovacca è uno Stato successore della Repubblica federativa ceca e slovacca;

considerando che la Repubblica slovacca si impegna a non peggiorare le condizioni del transito terrestre rispetto alla situazione esistente in virtù del summenzionato scambio di lettere con la Repubblica federativa ceca e slovacca;

la Repubblica slovacca e la Comunità convengono quanto segue :

ARTICOLO 1

La Comunità, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, si assumono tutti i diritti e tutti gli obblighi della Comunità, da una parte, e della ex Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, contemplati dai summenzionati scambi di lettere.

ARTICOLO 2

La Repubblica slovacca si impegna a rilasciare il numero di permessi indicato nel summenzionato scambio di lettere relativo al transito. I permessi sono validi (a decorrere dal 1994) solo sul territorio della Repubblica slovacca. La Repubblica slovacca rilascia un permesso al titolare di un permesso regolarmente rilasciato dalla Repubblica ceca ai sensi del summenzionato scambio di lettere, nei limiti del numero massimo previsto ai sensi del summenzionato scambio di lettere.

ARTICOLO 3

Il totale degli oneri amministrativi, delle imposte e degli altri eventuali oneri di cui può essere gravato un permesso tassabile rilasciato dalla Repubblica slovacca ai sensi del summenzionato scambio di lettere non supera le 9 250 corone slovacche.

ARTICOLO 4

La Repubblica slovacca dichiara che, al fine di non creare condizioni di transito meno favorevoli per gli operatori comunitari di trasporti su strada di quelle esistenti in virtù del summenzionato scambio di lettere, essa adotterà tutte le possibili misure per evitare inutili ritardi ai trasportatori comunitari in conseguenza dei controlli alle frontiere tra la Repubblica slovacca e la Repubblica ceca.

ALLEGATO 1

Scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la RFCS per quanto riguarda il transito

A. Lettera della RFCS

Signor,

Nel corso dei negoziati sull'Accordo europeo tra le Comunità europee e i suoi Stati membri e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), è stato convenuto quanto segue :

- le Parti contraenti dell'Accordo europeo non adottano alcuna misura che possa pregiudicare i risultati dell'applicazione degli attuali accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e la RFCS;
- 2. più in particolare, nel quadro di una soluzione globale dei problemi di transito attraverso la RFCS per gli Stati membri della Comunità più direttamente interessati, per il 1991 la RFCS concede 2000 permessi tassabili supplementari, oltre al contingente attualmente concesso conformemente agli accordi bilaterali per il 1991. Inoltre, in aggiunta all'attuale contingente precedentemente concesso conformemente agli accordi bilaterali per il 1991, inclusi i 2000 permessi precedentemente menzionati, la RFCS concede nel 1992, 1993 e 1994 i seguenti permessi così ripartiti:

	<u>1992</u>	1993	<u>1994</u>
non tassati tassabili	1 300 1 000	1 300 1 000	1 440 (¹) 1 332 (¹)
paesi terzi trasporto combinato	- 4 000	4 000	4 680 (²)

⁽¹⁾ Incremento del 2 % rispetto al 1993.

⁽²⁾ Incremento del 17 % rispetto al 1993.

I permessi per il trasporto combinato sono utilizzati da autocarri che attraversano il territorio della RFCS avvalendosi delle sue ferrovie come "autostrade su rotaia", a condizione che costi e tempi di percorrenza di questo modo di trasporto siano comparabili a quelli delle operazioni di transito stradale tassabili. Per le operazioni che non possono rispettare tali condizioni, la RFCS concede permessi di transito tassabili. Tutti i permessi di transito di cui sopra riguardano i percorsi di andata e ritorno.

Nel 1995 e negli anni successivi, fino all'entrata in vigore di un accordo bilaterale sui trasporti con la Comunità, la RFCS aumenterà le licenze per trasporti non tassati, tassabili e combinati in percentuali identiche a quella prevista per il 1994.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca.

B. Lettera della Comunità

Signor

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"Nel corso dei negoziati sull'Accordo europeo tra le Comunità europee e i suoi Stati membri e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), è stato convenuto quanto segue :

- le Parti contraenti dell'Accordo europeo non adottano alcuna misura che possa pregiudicare i risultati dell'applicazione degli attuali accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e la RFCS;
- 2. più in particolare, nel quadro di una soluzione globale dei problemi di transito attraverso la RFCS per gli Stati membri della Comunità più direttamente interessati, per il 1991 la RFCS concede 2000 permessi tassabili supplementari, oltre al contingente attualmente concesso conformemente agli accordi bilaterali per il 1991. Inoltre, in aggiunta all'attuale contingente precedentemente concesso conformemente agli accordi bilaterali per il 1991, inclusi i 2000 permessi precedentemente menzionati, la RFCS concede nel 1992, 1993 e 1994 i seguenti permessi così ripartiti:

	<u>1992</u>	<u>1993</u>	1994
non tassati	1 300	1 300	1 440 (¹)
tassabili	1 000	1 000	1 332 (¹)
paesi terzi	-	-	-
trasporto combinato	4 000	4 000	4 680 (²)

⁽¹⁾ Incremento del 2 % rispetto al 1993.

⁽²⁾ Incremento del 17 % rispetto al 1993.

RFCS avvalendosi delle sue ferrovie come "autostrade su rotaia", a condizione che costi e tempi di percorrenza di questo modo di trasporto siano comparabili a quelli delle operazioni di transito stradale tassabili. Per le operazioni che non possono rispettare tali condizioni, la RFCS concede permessi di transito tassabili. Tutti i permessi di transito di cui sopra riguardano i percorsi di andata e ritorno.

Nel 1995 e negli anni successivi, fino all'entrata in vigore di un accordo bilaterale sui trasporti con la Comunità, la RFCS aumenterà le licenze per trasporti non tassati, tassabili e combinati in percentuali identiche a quella prevista per il 1994.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su quanto precede."

Mi pregio comunicarLe che la Comunità è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica slovacca per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestre

A. Lettera della Comunità

Signor

mi pregio confermarLe con la presente la posizione della Comunità espressa nel corso dei negoziati sull'Accordo europeo tra le Comunità europee e suoi Stati membri e la Repubblica slovacca, secondo cui, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti dall'accordo, la Comunità finanzia, all'occorrenza, il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, incluso il trasporto combinato.

Le sarei grato se volesse comunicarmi l'accordo della Repubblica slovacca su quanto precede.

Voglia accettare, Signor , l'é

, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

В.	Lettera	della	Repubblica	slovacca
----	---------	-------	------------	----------

Signor

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"Mi pregio confermarLe con la presente la posizione della Comunità espressa nel corso dei negoziati sull'Accordo europeo tra le Comunità europee e i suoi Stati membri e la Repubblica slovacca, secondo cui, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti dall'accordo, la Comunità finanzia, all'occorrenza, il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, incluso il trasporto combinato.

Le sarei grato se volesse comunicarmi l'accordo della Repubblica slovacca su quanto precede."

Mi pregio comunicarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Repubblica slovacca

ALLEGATO II

ACCORDO

in forma di scambio di lettere che modifica lo scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda il transito, firmato a Bruxelles il 16 dicembre

A. Lettera della Comunità

Signor

il 16 dicembre 1991, in occasione della firma dell'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea (ela Comunità») e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda il transito. L'accordo europeo non è ancora entrato in vigore. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1º marzo 1992.

Successivamente alla firma dello scambio di lettere, la Repubblica federativa ceca e slovacca ha aumentato la tariffa dei permessi di transito tassabili. Tale decisione ha avuto delle ripercussioni sugli accordi sul transito conclusi in dicembre e per tenerne conto le parti ritengono necessario stipulare, tramite il presente scambio di lettere, un accordo che modifichi le relative disposizioni dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991.

Propongo pertanto che lo scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991 sia modificato nel modo qui di seguito specificato.

Al punto 2, dopo la prima frase del primo comma, si inserisce la frase seguente: «La tariffa dei permessi tassabili è di 18 500 corone cecoslovacche.»

Dopo il secondo comma del punto 2, si inserisce il seguente testo: «Le parti convengono che, se la situazione del transito sul territorio dell'ex Iugoslavia non si dovesse normalizzare, esse esamineranno congiuntamente entro la fine dell'anno le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni di cui sopra. Le disposizioni di cui sopra possono essere modificate di comune accordo tra le parti.»

Qualora quanto sopra risulti accettabile per la Repubblica federativa ceca e siovacca, mi pregio di proporre che la presente lettera, unitamente alla Sua risposta affermativa, costituisca una modifica dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991.

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure,

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al comma precedente sono state espletate. Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1992.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

B. Lettera della Repubblica sederativa ceca e slovacca

Signor

mi pregio consermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Il 16 dicembre 1991, in occasione della firma dell'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea ("la Comunità") e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda il transito. L'accordo europeo non è ancora entrato in vigore. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1° marzo 1992.

Successivamente alla firma dello scambio di lettere, la Repubblica federativa ceca e slovacca ha aumentato la tariffa dei permessi di transito tassabili. Tale decisione ha avuto delle ripercussioni sugli accordi sul transito conclusi in dicembre e per tenerne conto le parti ritengono necessario stipulare, tramite il presente scambio di lettere, un accordo che modifichi le relative disposizioni dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991.

Propongo pertanto che lo scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991 sia modificato nel modo qui di seguito specificato.

Al punto 2, dopo la prima frase del primo comma, si inserisce la frase seguente: "La tarilla dei permessi tassabili è di 18 500 corone eccoslovacche."

Dopo il secondo comma del punto 2, si inserisce il seguente testo: "Le parti convengono che, se la situazione del transito sul territorio dell'ex Iugoslavia non si dovesse normalizzare, esse esamineranno congiuntamente entro la fine dell'anno le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni di cui sopra. Le disposizioni di cui sopra possono essere modificate di comune accordo tra le parti.

Qualora quanto sopra risulti accettabile per la Repubblica federativa ceca e slovacca, mi pregio di proporre che la presente lettera, unitamente alla Sua risposta affermativa, costituisca una modifica dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991.

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al comma precedente sono state espletate. Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1992.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo su quanto precede."»

Mi pregio confermare che la Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per la Repubblica federativa ceca e slovacca

ACCORDO

in forma di scambio di lettere che sostituisce lo scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestre, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991

A. Lettera della Comunità

Signor

il 16 dicembre 1991, in occasione della firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea («la Comunità») e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica sederativa coca e slovacca, dall'altra, è stato firmato un accordo in sorma di scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica sederativa ceca e slovacca per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestre. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1º marzo 1992.

Successivamente alla firma dello scambio di lettere, la Repubblica federativa ceca e slovacca ha aumentato la tariffa dei permessi di transito tassabili. Tale disposizione ha avuto delle ripercussioni sugli accordi sul transito conclusi in dicembre e per tenerne conto le parti ritengono necessario stipulare, tramite il presente scambio di lettere, un accordo che modifichi le relative disposizioni dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991.

Propongo pertanto che il testo dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991 sia sostituito dal testo seguente:

-Mi pregio confermarLe con la presente che la Comunità è perfettamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Repubblica federativa ceca e slovacca deve risolvere in materia di trasporti e che, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti, la Comunità contribuirà, all'occorrenza, al finanziamento del miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compreso il trasporto combinato.

A questo proposito, prendo atto di quanto segnalato dalla Repubblica federativa ceca e slovacca circa l'impellente necessità di assistenza finanziaria per permettere alle sua infrastrutture di trasporto terrestre di far fronte all'incremento di traffico di transito.

Le parti concordano di studiare, nel quadro dell'attuale accordo sugli scambi e sulla cooperazione, con quali mezzi contribuire al miglioramento delle suddette infrastrutture nella Repubblica federativa ceca e slovacca, prestando particolare attenzione ai passaggi di frontiera e alle regioni circostanti, al trasporto combinato, alle autostrade transfrontaliere, alle vie navigabili e agli aspetti ambientali, senza pregiudizio per la valutazione dei progetti in base alle procedure attualmente in vigore.

Le parti concordano altresi di avviare al più presto colloqui sulle possibili forme di assistenza finanziaria della Comunità.

La Repubblica federativa ceca e slovacca vaglierà l'opportunità di ridurre ulteriormente la tariffa dei permessi tassabili per gli autotrasportatori comunitari in base ai progressi registrati nell'ambito di tali colloqui.-

Qualora quanto sopra risulti accettabile per la Repubblica federativa ceca e slovacca, mi pregio di proporre che la presente lettera, unitamente alla Sua risposta affermativa, sostituisca lo scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991.

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al comma precedente sono state espletate. Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1992.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

B. Lettera della Repubblica sederativa ceca e slovacca

mi pregio confermare di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

-Il 16 dicembre 1991, in occasione della firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea ("la Comunità") e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestre. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1º marzo 1992.

Successivamente alla firma dello scambio di lettere, la Repubblica sederativa ceca e slovacca ha aumentato la tarissa dei permessi di transito tassabili. Tale disposizione ha avuto delle ripercussioni sugli accordi sul transito conclusi in dicembre e per tenerne conto le parti ritengono necessario stipulare, tramite il presente scambio di lettere, un accordo che modifichi le relative disposizioni dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991.

Propongo perranto che il testo dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991 sia sostituito dal testo seguente:

"Mi pregio confermarLe con la presente che la Comunità è perfettamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Repubblica federativa ceca e slovacca deve risolvere in materia di trasporti e che, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti, la Comunità contribuirà, all'occorrenza, al finanziamento del miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compreso il trasporto combinato.

A questo proposito, prendo atto di quanto segnalato dalla Repubblica federativa ceca e slovacca circa l'impellente necessità di assistenza finanziaria per permettere alle sue infrastruttute di trasporto terrestre di far fronte all'incremento di traffico di transito.

Le parti concordano di studiare, nel quadro dell'attuale accordo sugli scambi e sulla cooperazione, con quali mezzi contribuire al miglioramento delle suddette infrastrutture nella Repubblica federativa ceca e slovacca, prestando particolare attenzione ai passaggi di frontiera e alle regioni circostanti, al trasporto combinato, alle autostrade transfrontaliere, alle vie navigabili e agli aspetti ambientali, senza pregiudizio per la valutazione dei progetti in base alle procedure attualmente in vigore.

Le parti concordano altresì di avviare al più presto colloqui sulle possibili forme di assistenza finanziaria della Comunità.

La Repubblica federativa ceca e slovacca vaglierà l'opportunità di ridurre ulteriormente la tariffa dei permessi tassabili per gli autotrasportatori comunitari in base ai progressi registrati nell'ambito di tali colloqui."

Qualora quanto sopra risulti accettabile per la Repubblica federativa ceca e slovacca, mi pregio di proporre che la presente lettera, unitamente alla Sua risposta affermativa, sostituisca lo scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991.

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al comma precedente sono state espletate. Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1992.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo su quanto precede.»

Mi pregio confermarLe che il governo della Repubblica sederativa cecare slovacca è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per la Repubblica federativa ceca e slovacca

CE/SK/P8/1 14

B. Lettera della Repubblica sederativa ceca e slovacca

Signor

mi pregio confermare di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Il 16 dicembre 1991, in occasione della firma dell'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestre. L'accordo europeo non è ancora entrato in vigore.

Successivamente alla firma dello scambio di lettere, la Repubblica federativa ceca e slovacca ha aumentato la tarilla dei permessi di transito tassabili. Tale disposizione ha avuto delle ripercussioni sugli accordi sul transito conclusi in dicembre e per tenerne conto le parti ritengono necessario stipulare, tramite il presente scambio di lettere, un accordo che modifichi le relative disposizioni dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991.

Propongo pertanto che il testo dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991 sia sostituito dal testo seguente:

"Mi pregio consermarLe con la presente che la Comunità è persettamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Repubblica sederativa ceca e slovacca deve risolvere in materia di trasporti e che, nel quadro dei meccanismi sinanziari previsti dall'accordo europeo, la Comunità contribuirà, all'occorrenza, al finanziamento del miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compreso il trasporto combinato.

A questo proposito, prendo atto di quanto segnalato dalla Repubblica federativa ceca e slovacca circa l'impellente necessità di assistenza finanziaria per permettere alle sue infrastrutture di trasporto terrestre di far fronte all'incremento di traffico di transito.

Le parti concordano di studiare, sulla base del presente scambio di lettere e facendo riferimento all'articolo 81 dell'accordo europeo, come e con quali mezzi contribuire al miglioramento delle suddette infrastrutture nella Repubblica federativa ceca e slovacca, prestando particolare attenzione ai passaggi di frontiera e alle regioni circostanti, al trasporto combinato, alle autostrade transfrontaliere, alle vie navigabili e agli aspetti ambientali, senza pregiudizio per la valutazione dei progetti in base alle procedure attualmente in vigore:

Le parti concordano altresì di avviare al più presto colloqui sulle possibili forme di assistenza finanziaria della Comunità.

La Repubblica federativa ceca e slovacca vaglierà l'opportunità di ridurre ulteriormente la tariffa dei permessi tassabili per gli autotrasportatori comunitari in base ai progressi registrati nell'ambito di tali colloqui."

Qualora quanto sopra risulti accettabile per la Repubblica federativa ceca e slovacca, mi pregio di proporre che la presente lettera, unitamente alla Sua risposta affermativa, sostituisca lo scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991.

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al comma precedente sono state espletate. Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1992.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo su quanto precede.»

Mi pregio confermarLe che il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accertare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per la Repubblica federativa ceca e slovacca

Informazione relativa all'entrata in vigore degli accordi che modificano gli accordi sul transito con l'Ungheria e con la Repubblica federativa ceca e slovacca

Gli accordi in forma di scambi di lettere con l'Ungheria e con la Repubblica federativa ceca e slovacca che modificano o sostituiscono gli scambi di lettere del 16 dicembre 1991 (¹) relativi al transito e alle infrastrutture di trasporto terrestre, che il Consiglio ha deciso di concludere il 7 dicembre 1992, sono entrati in vigore il 10 dicembre 1992, essendo stato notificato il 9 dicembre 1992 l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

⁽¹⁾ Per gli scambi di lettere avvenuti nell'ambito degli Accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali, cfr. GU L 115 è L 116 del 30.4.1992.

ATTO FINALE

.

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Repubblica slovacca hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente Atto finale :

Dichiarazione comune relativa all'articolo 8, paragrafo 4 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 38, paragrafo 1 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo III dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 57, paragrafo 3 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 59 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 109 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 117, paragrafo 2 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa al protocollo nº 6, articolo 5.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Repubblica slovacca hanno inoltre preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso e allegati al presente Atto finale:

Scambio di lettere relativo a talune disposizioni riguardanti i bovini vivi

Scambio di lettere relativo all'articolo 68 dell'Accordo

Scambio di lettere relativo all'indicazione delle aree di comune interesse che possono beneficiare dell'assistenza finanziaria.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità ed i plenipotenziari della Repubblica slovacca hanno inoltre preso atto della dichiarazione del governo francese allegata al presente atto finale :

Dichiarazione del governo francese relativa ai propri paesi e territori d'oltremare.

I plenipotenziari della Repubblica slovacca hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente Atto finale :

Dichiarazione della Comunità relativa agli articoli 6 e 117 dell'Accordo

Dichiarazione della Comunità relativa al titolo IV, capitolo I dell'Accordo

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n° 2 sui prodotti CECA.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto della dichiarazione elencata in appresso ed allegata al presente Atto finale :

Lettera del governo della Repubblica slovacca, relativa al protocollo nº 2.

DICHIARAZIONI COMUNI

1. Articolo 8, paragrafo 4

La Comunità e la Repubblica slovacca confermano che qualora si proceda ad una riduzione dei dazi mediante una sospensione di dazi per un periodo di tempo particolare, tali dazi ridotti sostituiscono i dazi di base solo per la durata di tale sospensione e che, qualora sia decisa una sospensione parziale di dazi, viene tutelato il margine preferenziale tra le Parti.

2. Articolo 38, paragrafo 1

Si conviene che il concetto "condizioni e modalità applicabili in ciascuno degli Stati membri" include, all'occorrenza, le norme comunitarie.

3. Articolo 38

Si conviene che il termine "figli" è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

4. Articolo 39

Si conviene che il termine "membri della loro famiglia" è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

5. Titolo IV, capitolo II

Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo IV, le Parti concordano che il trattamento applicato ai regimi o alle imprese di una Parte è considerato meno favorevole di quello applicato a quelli dell'altra Parte se tale trattamento è ufficialmente o di fatto meno favorevole di quello concesso a cittadini o imprese della controparte.

6. Titolo IV, capitolo III

Le Parti fanno il possibile per raggiungere un risultato reciprocamente soddisfacente nel contesto dei negoziati sui servizi attualmente in corso in seno all'Uruguay Round.

7. Articolo 57, paragrafo 3

Le Parti dichiarano che gli accordi di cui all'articolo 56, paragrafo 3 mirano ad estendere quanto più ampiamente possibile alle relazioni tra Comunità e la Repubblica slovacca i regolamenti e le politiche applicabili nella Comunità e negli Stati membri nel settore dei trasporti.

8. Articolo 59

Il solo fatto di esigere un visto per persone fisiche di talune Parti e non per quelle di altre non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi previsti da un impegno specifico.

9. Articolo 60

Quando il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare misure finalizzate all'ulteriore liberalizzazione per quanto concerne il settore dei servizi o le persone, deve altresi stabilire per quali operazioni connesse con tali misure sono autorizzati i versamenti in valuta convertibile.

10. Articolo 64

Le Parti non fanno uso improprio delle disposizioni sul segreto professionale per impedire l'accesso a informazioni in materia di concorrenza.

11. Articolo 67

Le Parti concordano che ai fini dell'attuazione del presente Accordo di associazione, il concetto di "proprietà intellettuale, industriale e commerciale" è inteso in senso analogo a quello dell'articolo 36 del trattato CEE e include, in particolare, la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dei brevetti, del disegno industriale, dei marchi commerciali e di servizi, del software, delle topografie di circuiti integrati, delle indicazioni geografiche, nonché della protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni riservate in materia di know-how.

12. Articolo 109

Le parti convengono che il Consiglio di associazione, conformemente all'articolo 109 dell'accordo, esaminerà la creazione di un meccanismo consultivo composto da membri del Comitato economico e sociale della Comunità e dalle controparti corrispondenti della Repubblica.

13. Articolo 117, paragrafo 2

Le Parti contraenti dell'Accordo,

ai fini della sua corretta interpretazione e della sua applicazione pratica,

convengono che

l'espressione "casi di particolare urgenza" di cui all'articolo 117 dell'Accordo si riferisce a un caso di sostanziale rottura dell'Accordo ad opera di una delle Parti. Una sostanziale rottura dell'Accordo consiste

a) in un ripudio dell'Accordo non sancito dalle norme generali del diritto internazionale

0

b) in una violazione di elementi essenziali dell'Accordo, nella fattispecie dell'articolo 6.

14. Protocollo nº 6, articolo 5

Le Parti contraenti sottolineano che il riferimento contenuto nell'articolo 5 del protocollo nº 6 alle rispettive normative può coprire, se del caso, qualsiasi impegno internazionale cui possono essere vincolate, come la Convenzione de l'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale.

SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA SLOVACCA RELATIVA A TALUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I BOVINI VIVI



A. Lettera della Comunità

Signor

mi pregio riferirmi alle discussioni relative agli accordi commerciali tra la Comunità e la Repubblica slovacca concernenti taluni prodotti agricoli svoltesi nel quadro dei negoziati su un Accordo di associazione.

Le confermo che la Comunità adotterà le misure necessarie a garantire il pieno accesso della Repubblica slovacca al regime di importazioni di bovini vivi nel contesto dell'articolo 13 del regolamento (CEE) nº 805/68 del Consiglio alle stesse condizioni della Polonia, dell'Ungheria e della Repubblica ceca, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica slovacca è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

B. Lettera della Repubblica slovacca

Signor

mi pregio comunicarLe di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

Mi pregio riferirmi alle discussioni relative agli accordi commerciali tra la Comunità e la Repubblica slovacca concernenti taluni prodotti agricoli svoltesi nel quadro dei negoziati su un Accordo di associazione.

Le confermo che la Comunità adotterà le misure necessarie a garantire il pieno accesso della Repubblica slovacca al regime di importazioni di bovini vivi nel contesto dell'articolo 13 del regolamento (CEE) nº 805/68 del Consiglio alle stesse condizioni della Polonia, dell'Ungheria e della Repubblica ceca, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica slovacca è d'accordo sul contenuto della presente lettera."

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

Per

il Governo della Repubblica slovacca

SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA SLOVACCA PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 68

A. Lettera della Comunità

Signor

mi pregio riferirmi alle discussioni riguardanti l'articolo 68 dell'Accordo europeo.

Confermo con la presente che per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 68 dell'Accordo europeo, la partecipazione alle gare d'appalto nella Repubblica slovacca concessa alle imprese comunitarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo ai sensi dell'articolo 68 si applica alle imprese comunitarie stabilite nella Repubblica slovacca in forma di consociate, come indicato all'articolo 45, e nelle forme di cui all'articolo 55. In deroga alle disposizioni dell'articolo 68, le imprese comunitarie stabilite nella Repubblica slovacca in forma di filiali e agenzie, come indicato all'articolo 45, possono partecipare alle gare d'appalto nella Repubblica slovacca al più tardi al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il governo della Repubblica slovacca è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

B. Lettera della Repubblica slovacca

Signor

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

Mi pregio riferirmi alle discussioni riguardanti l'articolo 68 dell'Accordo europeo.

Confermo con la presente che per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 68 dell'Accordo europeo, la partecipazione alle gare d'appalto nella Repubblica slovacca concessa alle imprese comunitarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo ai sensi dell'articolo 68 si applica alle imprese comunitarie stabilite nella Repubblica slovacca in forma di consociate, come indicato all'articolo 45, e nelle forme di cui all'articolo 55. In deroga alle disposizioni dell'articolo 68, le imprese comunitarie stabilite nella Repubblica ceca in forma di filiali e agenzie, come indicato all'articolo 45, possono partecipare alle gare d'appalto nella Repubblica slovacca al più tardi al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Le sarei grato se volesse comunicarmi che il governo della Repubblica slovacca è d'accordo su quanto precede."

Mi pregio comunicarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Repubblica slovacca

SCAMBIO DI LETTERE

TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA SLOVACCA
PER QUANTO RIGUARDA LA SPECIFICAZIONE DEI SETTORI DI COMUNE INTERESSE
CHE POSSONO BENEFICIARE DI ASSISTENZA FINANZIARIA

A. Lettera della Repubblica slovacca

Signor

nel corso dei negoziati che hanno portato alla firma dell'Accordo di associazione tra la Comunità, i suoi Stati membri e la Repubblica slovacca è stato concordato che l'assistenza finanziaria comunitaria è finalizzata all'effettiva attuazione della cooperazione economica e tecnica in settori di comune interesse e specialmente nei seguenti :

- ristrutturazione industriale e, in particolare, riconversione delle industrie di armamenti;
- armonizzazione nel campo delle norme tecniche e delle procedure di certificazione e in materia doganale;
- scienza, tecnologia e istruzione;
- attuazione di programmi di risparmio energetico e ristrutturazione del settore energetico;
- ristrutturazione e ammodernamento delle infrastrutture di trasporti e comunicazioni;
- sviluppo regionale e ambiente;
- promozione delle piccole e medie imprese;
- agricoltura;
- cooperazione in campo sociale;
- cooperazione in campo statistico;
- armonizzazione delle legislazioni;

- aggiornamento dell'infrastruttura della proprietà intellettuale, industriale e commerciale ;
- banche, assicurazioni e altri servizi finanziari.

Le sarei grato se volesse comunicarmi il Suo accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor

, l'espressione della mia profonda stima.

Per

il Governo della Repubblica slovacca

B. Lettera della Comunità

Signor

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

- Nel corso dei negoziati che hanno portato alla firma dell'Accordo di associazione tra la Comunità, i suoi Stati membri e la Repubblica slovacca è stato concordato che l'assistenza finanziaria comunitaria è finalizzata all'effettiva attuazione della cooperazione economica e tecnica in settori di comune interesse e specialmente nei seguenti:
- ristrutturazione industriale e, in particolare, riconversione delle industrie di armamenti;
- armonizzazione nel campo delle norme tecniche e delle procedure di certificazione e in materia doganale ;
- scienza, tecnologia e istruzione;
- attuazione di programmi di risparmio energetico e ristrutturazione del settore energetico ;
- ristrutturazione e ammodernamento delle infrastrutture di trasporti e comunicazioni ;
- sviluppo regionale e ambiente ;
- promozione delle piccole e medie imprese;
- agricoltura;
- cooperazione in campo sociale;
- cooperazione in campo statistico;
- armonizzazione delle legislazioni;

- aggiornamento dell'infrastruttura della proprietà intellettuale, industriale e commerciale ;
- banche, assicurazioni e altri servizi finanziari.

Le sarei grato se volesse comunicarmi il Suo accordo su quanto precede."

Mi pregio comunicarLe che la Comunità europea è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor

, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio delle Comunità europee

DICHIARAZIONI UNILATERALI

Dichiarazione del governo francese

La Francia nota che l'Accordo europeo con la Repubblica slovacca non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea a norma del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Dichiarazioni della Comunità economica europea

1. Articoli 6 e 117

Il riferimento al rispetto dei diritti umani quale elemento essenziale dell'Accordo e ai casi di particolare urgenza è stato inserito nell'Accordo nel contesto della politica seguita dalla Comunità in materia di diritti umani ai sensi della dichiarazione del Consiglio dell'11 maggio 1992, che prevede l'inserimento di tale riferimento negli Accordi di cooperazione o di associazione tra la Comunità e i suoi partner nella Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.

2. Titolo IV, capitolo I

La Comunità dichiara che in nessun caso le disposizioni del capitolo I "Circolazione dei lavoratori" devono essere interpretate come limitazioni di competenze degli Stati membri per quanto riguarda l'entrata e la permanenza sul loro territorio di lavoratori e dei membri della loro famiglia.

3. Articolo 8, paragrafo 4 del protocollo nº 2 sui prodotti CECA

Si conviene che la possibilità di una proroga eccezionale del periodo di cinque anni è rigorosamente limitata al caso particolare della Repubblica slovacca e non altera la posizione della Comunità in relazione ad altri casi, né pregiudica gli impegni internazionali. L'eventuale deroga prevista al paragrafo 4 tiene conto delle particolari difficoltà della Repubblica slovacca nella ristrutturazione del settore siderurgico e del fatto che tale processo è stato avviato solo recentemente.

Lettera del governo della Repubblica slovacca alla Comunità relativa al protocollo n° 2

Il governo della Repubblica slovacca dichiara che non invocherà le disposizioni del protocollo n° 2 sui prodotti CECA, e in particolare l'articolo 8, per non rimettere in questione la compatibilità con questo protocollo degli accordi conclusi dall'industria carboniera della Comunità con le aziende dell'energia elettrica e con l'industria siderurgica per garantire la vendita del carbone comunitario.

Fatto a Lussemburgo, addi' quattro ottobre millenovecentonovantatre.